

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	32
DIFESA (IV) .....	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	92
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	99
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	100
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	119
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	<i>Pag.</i> 121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	» 124
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 126

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. Esame emendamenti C. 3298-A Governo ..... 3

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 3

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. C. 2301 Perego di Cremnago (*Seguito esame congiunto e rinvio*) ..... 4

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 9 novembre 2021.*

**DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.**

**Esame emendamenti C. 3298-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame ha illustrato, in qualità di relatore, il contenuto del provvedimento e ha altresì invitato i gruppi a valutare l'opportunità di esprimere il consenso al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Chiede, pertanto, ai gruppi di far pervenire quanto prima l'eventuale assenso al trasferimento in sede legislativa e di valutare altresì l'opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Stefano CECCANTI (PD) fa presente come, trattandosi di un disegno di legge che recepisce le intese tra lo Stato e una confessione religiosa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il testo sia sostanzialmente inemendabile e come, anche alla luce di ciò, non vi siano a suo avviso ostacoli al trasferimento in sede legislativa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 243 Fiano.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista.**

**C. 2301 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 28 ottobre scorso si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dall'ufficio di presidenza. Fa presente che i successivi passaggi procedurali prevedono la conclusione dell'esame preliminare, con l'adozione del testo base, e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Ricorda che, come già comunicato nella seduta dell'11 giugno 2020, al termine dell'esame preliminare l'iter delle due proposte di legge procederà in maniera autonoma.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel ritenere opportuno concludere quanto prima l'esame preliminare e procedere autonomamente all'iter di esame della proposta di legge C. 243, a sua prima firma, si dichiara disponibile a valutare qualsiasi proposta di

modifica del testo della medesima proposta di legge C. 243, che sia eventualmente volta ad integrare alcuni degli elementi attualmente contenuti nella proposta di legge C. 2301, a prima firma del deputato Perego di Cremona.

Matteo PEREGO DI CREMONA (FI) preannuncia la presentazione di una proposta di legge che interviene su analoga materia della proposta di legge C. 243, in vista del suo abbinamento. Fa presente che si tratta di una proposta di legge elaborata anche alla luce dell'attività conoscitiva svolta in tale sede, volta all'istituzione di un Comitato e non di una Commissione d'inchiesta, risultando, dunque, a suo avviso, abbinabile alla proposta di legge C. 243.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede al deputato Perego di Cremona maggiori delucidazioni circa il contenuto della proposta di legge da lui preannunciata, interrogandosi, ad esempio, se con essa si intendano affrontare anche altre forme di estremismo terroristico, oltre a quelle di matrice jihadista.

Matteo PEREGO DI CREMONA (FI) fa presente che tale proposta di legge intende affrontare il tema del contrasto ad ogni forma di radicalizzazione e violenza eversiva, includendo sia i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, sia altre forme di estremismo violento e terroristico, nelle differenti forme organizzative e ideologiche.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, si dichiara contrario ad un eventuale abbinamento di qualsiasi proposta di legge volta ad estendere il perimetro di esame, che ritiene riguardi, nello specifico, esclusivamente la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Fa presente, infatti che tale fenomeno presenta caratteristiche assolutamente peculiari, non assimilabili ad altre forme di estremismo, richiedendo pertanto interventi specifici – tra cui quelli volti proprio alla rieducazione dei soggetti radicalizzati – come già sottolineato sia dal

Copasir sia da molti dei soggetti auditi dalla Commissione, tra i quali richiama il magistrato Dambruoso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che occorre attendere la presentazione e l'eventuale assegnazione alla I Commissione della proposta di legge preannunciata dal deputato Perego Di Cremnago al fine di prendere contezza del suo contenuto e valutarne un suo eventuale abbinamento.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) fa notare che diversi soggetti auditi, tra cui il Capo della polizia e il Comandante del Ros, nonché lo stesso Copasir, hanno manifestato la necessità di affrontare il tema del contrasto dei fenomeni di estremismo in termini generali, prospettando interventi di ampio spettro. Osserva infatti che, unitamente ai casi di radicalizzazione di matrice jihadista, si registrano anche fenomeni eversivi di matrice politica, sia di estrema destra sia di natura anarco-insurrezionalista,

che si manifestano con azioni di estremismo violento, richiedendosi per tutti la medesima attenzione, considerato che in taluni casi potrebbero anche esserci connessioni con la criminalità organizzata, come emerso da recenti indagini. Fa notare che si tratta, dunque, di fenomeni che presentano, nel complesso, delle similitudini, per le quali appare opportuno cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per elaborare interventi organici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il deputato Perego di Cremnago a presentare quanto prima la proposta di legge da lui preannunciata, affinché, una volta assegnata alla I Commissione, si possa, sin dalle prossime sedute, assumere le necessarie determinazioni, valutandone un eventuale abbinamento e proseguendo l'*iter* di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termine alle 11.20.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	6
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	8

#### SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

#### La seduta comincia alle 10.40.

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo C. 3289 Governo, adottato come testo base, era fissato a venerdì 5 novembre, alle ore 12 e che sono state presentate circa 120 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo fa presente che, trattandosi di un disegno di legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano « affatto estranei » all'oggetto del provvedimento. Alla luce del richiamato criterio, considerato che il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina del processo civile in funzione dell'obiettivo di efficienza dello stesso processo, nonché sulla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in

materia di esecuzione forzata, ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: gli analoghi Russo Giovanni 1.84 e 1.83, in quanto estendono l'oggetto della delega alla riforma della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso a un sistema giudiziario di qualità; Colletti 1.41, in quanto estende l'oggetto della delega alla riforma della disciplina in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24; Colletti 1.52, limitatamente all'applicazione della disposizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria; Colletti 1.62, in quanto reca modifiche alla disciplina in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Fissa infine per le ore 18 della giornata odierna il termine per la proposizione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità.

Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene sui lavori della Commissione per rei-

terare la richiesta – già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dal collega Maschio – di riprendere l'esame della proposta di legge C. 305 Meloni e dell'abbinata proposta di legge C. 2599 Carfagna in materia di maternità surrogata. Ritiene che l'ulteriore sollecitazione si renda necessaria anche a seguito della recente pronuncia del tribunale di Milano che a suo avviso invade le competenze del legislatore. Pertanto, chiede che si riprenda l'esame delle richiamate proposte di legge, dal momento che la programma attività istruttoria dovrebbe essere conclusa o in via di conclusione.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura alla collega Varchi che, dopo la verifica circa lo stato di avanzamento del programmato ciclo di audizioni, si darà impulso all'esame delle proposte di legge in materia di maternità surrogata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

## ALLEGATO

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.**

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

## ART. 1

*Sopprimerlo.*

## 1.1. Colletti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di garantire il diritto di ciascuno cittadino di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

b) implementare gli Uffici di prossimità;

c) cambiare la denominazione del Tribunale di Napoli Nord, generica e non identificativa, in Tribunale di Aversa, per

una più facile individuazione della competenza territoriale per la *vocatio in jus*>.

**1.84.** Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.

**1.83.** Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e la valorizzazione dei servizi sussidiari alla giurisdizione.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzare gli strumenti sussidiari alla giurisdizione di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche integrandoli con gli uffici di prossimità e promuovendone l'utilizzo;

b) istituire meccanismi di raccordo e stretta collaborazione non solo con gli uf-

fici giudiziari di riferimento ma altresì a livello nazionale;

*c)* favorire la circolazione delle informazioni relative alla tutela dei diritti anche attraverso campagne mirate.

**1.82.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Sopprimere il comma 3.*

**1.2.** Colletti.

*Sopprimere il comma 4.*

**1.3.** Colletti.

*Al comma 4, alinea, dopo le parole:* il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche *aggiungere le seguenti:* al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva,

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

*e-ter)* eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;

**1.99.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di con-

tratto di mandato e di rapporti di mediazione;

**1.5.** Colletti.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1.4.** Colletti.

*Al comma 4, lettera a), sesto periodo, sostituire la parola:* riforma con la seguente: diminuzione.

**1.6.** Colletti.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.7.** Colletti.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole:* individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo *con le seguenti:* in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, individuare in capo all'opponente.

**1.85.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;

**1.104.** Delmastro Delle Vedove, Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

**1.103.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:*

l) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;.

**1.108.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera o).*

**1.8.** Colletti.

*Al comma 4, lettera o), primo periodo, dopo le parole: dal giudice aggiungere le seguenti: il cui pagamento sarà a spese del magistrato delegante.*

**1.10.** Colletti.

*Al comma 4, lettera o), secondo periodo, sopprimere le parole: a seguito di mediazione o comunque.*

**1.9.** Colletti.

*Al comma 4, sopprimere la lettera q).*

\* **1.69.** Ferri.

\* **1.97.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera r).*

**1.70.** Raduzzi.

*Al comma 4, sopprimere le lettere s) e t).*

**1.106.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera t).*

**1.105.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, lettera t), numero 2), sostituire la parola: penali con la seguente: amministrative.*

**1.119.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, lettera t), numero 3), sostituire le parole: la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione con le seguenti: la possibilità per il giudice di disporre all'esito della prima udienza con richiesta motivata la rinnovazione, su domanda congiunta delle parti o per necessità di acquisire elementi di conoscenza sopravvenuti, anche relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese.*

**1.86.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

t-bis) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza;.

**1.107.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 4, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

v) affidare la fase monitoria del procedimento per ingiunzione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, attraverso una specifica selezione dei professionisti, fondata sulla verifica di adeguate competenze e dell'assenza di sanzioni disciplinari, nonché da una revisione del sistema delle incompatibilità.

**1.89.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*Sopprimere il comma 5.*

**1.11.** Colletti.

*Al comma 5, alinea, dopo la parola: monocratica aggiungere le seguenti: e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.*

**1.109.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, abbiano la forma del ricorso;

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b), c) e d).*

#### **1.15. Colletti.**

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

*c-ter)* prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile;

*c-quater)* prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

*c-quinquies)* prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'articolo 307, comma terzo, del codice di procedura civile;

*c-sexies)* prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti

stabiliti nei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

*c-septies)* prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscriverne la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;

#### **1.101. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.**

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

#### **1.17. Colletti.**

*Al comma 5, lettera e), dopo la parola: difese, aggiungere le seguenti: nonché l'eventuale chiamata del terzo.*

#### **1.18. Colletti.**

*Al comma 5, lettera f), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a pena di decadenza.*

#### **1.110. Maschio, Varchi, Vinci.**

*Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito;

**1.19.** Colletti.

*Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione;

**1.111.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 5, sopprimere la lettera i).*

**1.20.** Colletti.

*Al comma 5, lettera i), al numero 1) premettere il seguente:*

01) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano richiedere di non presenziare, facendo salvi gli effetti di quanto richiesto;

**1.27.** Colletti.

*Al comma 5, lettera i), sopprimere il numero 1).*

**1.88.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 5, lettera i), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

**1.112.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 5, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis)* prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la

decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimettere le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla medesima udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio;

**1.22.** Colletti.

*Al comma 5, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni;

**1.113.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 5, lettera i), numero 2), dopo la parola: prove aggiungere le seguenti: e l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio.*

**1.21.** Colletti.

*Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) prevedere che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.

**1.16.** Colletti.

*Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo

di prova, a eccezione del giuramento decisorio.

**1.23.** Colletti.

*Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza;

**1.24.** Colletti.

*Al comma 5, lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:*

1) prevedere la soppressione dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

*Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere il numero 2).*

**1.12.** Colletti.

*Al comma 5, lettera l), numero 2), sostituire il punto 2.2.) con il seguente:*

2.2.) modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta e da venti a trenta;

**1.25.** Colletti.

*Al comma 5, lettera l), dopo il punto 2.3), aggiungere il seguente:*

2.4) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che la ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e che, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata

provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna al pagamento delle spese legali. Disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.

**1.26.** Colletti.

*Al comma 5, lettera n), sopprimere il numero 3).*

**1.13.** Colletti.

*Al comma 5, lettera o), numero 1), dopo le parole: su istanza di parte aggiungere le seguenti: e nell'ambito della sola prima udienza di comparizione e trattazione della causa.*

**1.87.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 5, sopprimere la lettera p).*

**1.14.** Colletti.

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie a esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro;

**1.28.** Colletti.

*Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c)* modificare il comma 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitando la competenza del giudice di pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e alle opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le

quali attualmente è competente il tribunale.

**1.100.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**1.29.** Colletti.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**1.30.** Colletti.

*Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificare all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza;.

**1.102.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

**1.31.** Colletti.

*Al comma 8, sopprimere la lettera e).*

**1.32.** Colletti.

*Al comma 8, lettera f), sopprimere il numero 3).*

\* **1.35.** Colletti.

\* **1.114.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 8, lettera f), numero 3), sostituire le parole: euro 10.000, con le seguenti: euro 1.000.*

**1.36.** Colletti.

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 100.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori; prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.

**1.34.** Colletti.

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 50.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.

**1.33.** Colletti.

*Al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e sintetica.*

**1.37.** Colletti.

*Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere all'articolo 431, settimo comma, del codice di procedura civile che l'importo di euro 10.000, sia ridotto a euro 1.000;.

**1.38.** Colletti.

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

**1.42.** Colletti.

*Al comma 12, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile; disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge;

**1.43.** Colletti.

*Al comma 12, sopprimere la lettera h).*

**1.71.** Raduzzi.

*Al comma 12, lettera h), sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di*

cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

**1.72.** Raduzzi.

*Al comma 12, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

n-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra novanta e centoventi giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

*Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

p-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto;

**1.73.** Raduzzi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di euro 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l'opposizione possa essere presentata entro quaranta giorni e stabilendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ai sensi dell'articolo

647 del codice di procedura civile e che, all'atto della richiesta del decreto, la parte debba pagare il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; prevedere, altresì, che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato;

b) prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice di procedura civile, tale provvedimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

c) prevedere che le ordinanze di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile siano impugnabili con le modalità previste dall'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

d) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente un altro giudice monocratico e non il collegio;

e) prevedere che debbano essere considerate prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile anche le fatture elettroniche corredate dalla prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio.

**1.39.** Colletti.

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* senza costi aggiuntivi per gli istanti.

**1.40.** Colletti.

*Al comma 16, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento.

**1.44.** Colletti.

*Al comma 16, sopprimere la lettera e).*

**1.45.** Colletti.

*Al comma 17, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia tale da non consentire alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dunque di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in termini delle parti processuali;*

**1.46.** Colletti.

*Al comma 17, lettera p), sopprimere le parole:* di regola.

**1.115.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 17, lettera p), sostituire le parole da:* con facoltà *fino alla fine del periodo con le seguenti:* con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione.

**1.116.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina in materia di responsabilità sanitaria di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

« Art. 7.

*(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)*

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la profes-

sione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie »;

b) prevedere che l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

« Art. 8.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il

provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio. »;

c) prevedere che all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, siano apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

2) al comma 7, le parole: « se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte » sono soppresse;

d) prevedere che l'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

« Art. 10.

*(Obbligo di assicurazione)*

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di coper-

tura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i

contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per com-

petenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati. »;

e) prevedere che l'articolo 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

« Art. 12.

*(Azione diretta del danneggiato)*

1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescri-

zione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. »;

f) prevedere che l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

« Art. 15.

*(Procedura del risarcimento)*

1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.

2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.

3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in

tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. ».

#### 1.41. Colletti.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13, la soppressione delle parole: « e per i processi civili di valore indeterminabile »;

b) prevedere che alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: « euro 260.000 » siano inserite le seguenti: « e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000 »;

c) prevedere che alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: « euro 520.000 » siano inserite le seguenti: « e per i processi civili di valore indetermi-

nabile ma comunque non superiore a euro 520.000 »;

d) prevedere che alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: « euro 520.000 » siano inserite le seguenti: « e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma »;

e) prevedere l'abrogazione del comma 1-bis, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

f) prevedere l'abrogazione del comma 1-quinquies, dell'articolo 13;

g) prevedere l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 13;

h) prevedere al comma 3-bis dell'articolo 13 la soppressione delle parole: « il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e »;

i) prevedere al comma 6-bis.1 dell'articolo 13 la soppressione delle parole: « e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »;

l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.

#### 1.47. Colletti.

*Al comma 18, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* la predisposizione di bozze di provvedimenti.

\* 1.48. Colletti.

\* 1.80. Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 19, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.500.*

**1.49.** Colletti.

*Al comma 23, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis)* definire e disciplinare giuridicamente lo stato dei minori fuori della famiglia come nuova categoria di vittime sociali;

*a-ter)* istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;

**1.93.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 23, lettera l), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo.*

**1.117.** Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 23, lettera l), sopprimere le seguenti parole: prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite.*

**1.118.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 23, sostituire la lettera s) con la seguente:*

*s)* prevedere che il giudice esegua personalmente l'ascolto del minore e disponendo in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore d'età;

**1.74.** Giannone.

*Al comma 23, lettera t), sostituire le parole: del minore anche infradodocenne, ove capace di esprimere la propria volontà, con le seguenti: del minore di anni otto e anche di età inferiore ove capace di discernimento, in presenza di uno psicologo infante.*

**1.95.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 23, lettera dd), dopo le parole: del curatore speciale del minore; aggiungere i seguenti periodi: la nomina, anche d'ufficio del difensore del minore, individuata in un avvocato iscritto nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in possesso di una formazione specifica nel diritto minorile; prevedere che nello svolgimento del proprio incarico, il difensore d'ufficio valuti il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia, agisce in completa autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento; prevedere che il difensore d'ufficio del minore non possa assumere la difesa di un minore qualora sia o sia stato, anche in procedimenti aventi un oggetto diverso, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare del minore interessato;*

**1.94.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 24, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione della prima udienza presidenziale, della prima udienza della fase di merito, delle udienze aventi ad oggetto i provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile e delle udienze in cui il giudice deve poter valutare la situazione in cui vive il minore e i rapporti con la famiglia.*

**1.91.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 24, sostituire la lettera n) con la seguente:*

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

**1.90.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. L'articolo 366 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del codice di procedura civile. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al

modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore. ».

**1.98.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

27. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 403.

1. Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale o, comunque, si trovi esposto, nell'ambito familiare, a sistematica violenza o a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità che abbiano rapporti significativi con il minore e garantendo il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento del minore.

2. Qualora non sussistano fondati motivi ostativi che possano pregiudicare l'interesse del minore, l'intervento della pubblica autorità deve essere eseguito presso la sua residenza o il suo domicilio, con modalità atte a tutelarne l'equilibrio emotivo e psicologico, previo avviso al magistrato di turno competente e ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Il magistrato, sentiti il minore e i suoi genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, accerta la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità e promuove, entro quarantotto ore, l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Contro il provvedimento di cui al terzo comma chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo mediante ricorso al tribunale per i minorenni, che si pronuncia in camera di consiglio entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso. Il reclamo deve essere proposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al primo periodo. ».

**1.96.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

*Al comma 27, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: « Quando è documentata una reale ed obiettiva situazione di fatto in cui il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere. In presenza di un significativo legame parentale psicologico ed affettivo con il minore è escluso lo stato di abbandono »;

**1.75.** Giannone.

*Al comma 30, primo capoverso, numero 1), sopprimere le parole:* o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro.

**1.79.** Giannone.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 91 del codice di procedura civile, primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La parte soccombente ha il diritto di ottenere copia della ricevuta di avvenuta corresponsione degli onorari di difesa. ».

**1.67.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 112, del codice di procedura civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte. ».

**1.66.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 125 del codice di procedura civile, primo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le seguenti parole: « il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e ».

**1.51.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 191, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. ».

**1.52.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti perso-

nali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, deve altresì dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti. ».

**1.53.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento ».

**1.54.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.

**1.50.** Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause

di valore superiore a euro 100.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. ».

#### 1.65. Colletti.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 50.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. ».

#### 1.64. Colletti.

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

32-bis. L'articolo 696-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 696-bis.

*(Consulenza tecnica preventiva)*

1. Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte

il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.

3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. ».

#### 1.55. Colletti.

*Sopprimere il comma 33.*

#### 1.77. Giannone.

*Al comma 34, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13.

*(Albo dei consulenti tecnici)*

1. Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.

2. L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.

3. L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

4. Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revi-

sione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. 5. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. ».

**1.56.** Colletti.

*Al comma 34, lettera a), sopprimere le parole: e della psicologia giuridica o forense.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 34, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: o psicologia giuridica o forense.*

**1.76.** Giannone.

*Al comma 34, lettera a), sostituire le parole: e della psicologia giuridica o forense con le seguenti: e della medicina legale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 34, lettera b), numero 2) sostituire le parole: o psicologia giuridica o forense con le seguenti: o medicina legale.*

**1.78.** Giannone.

*Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 14, secondo comma, le parole: « , previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso », sono soppresse.*

**1.57.** Colletti.

*Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Gli albi sono pubblici. L'accesso è consentito telematica-*

*mente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati »;*

**1.58.** Colletti.

*Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato.*

**1.59.** Colletti.

*Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) all'articolo 16, secondo comma, il numero 3) è soppresso.*

**1.60.** Colletti.

*Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) all'articolo 18, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».*

**1.61.** Colletti.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

*36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

*« Art. 7.*

*(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)*

*1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie. »;*

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio »;

c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

2) al comma 7, le parole: « se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte » sono soppresse;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

*(Obbligo di assicurazione)*

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di conven-

zione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adot-

tate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati. »;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12.

*(Azione diretta del danneggiato)*

1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile »;

f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15.

*(Procedura del risarcimento)*

1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicu-

razione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.

2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.

3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo sepa-

ratamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. ».

#### **1.62.** Colletti.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio. ».

#### **1.63.** Colletti.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

36-bis. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Capo I, Titolo III, è abrogato.

#### **1.68.** Colletti.

*Sostituire il comma 38, con il seguente:*

38. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**1.81.** Maschio, Varchi, Vinci.

*Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole: e 19 con le seguenti: , 19 e da 23 a 34.*

*Conseguentemente, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

*40-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 34, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**1.92.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019. Atto n. 316 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 32

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 d'iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 44

##### INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica Ellenica, Nikos Dendias ..... 44

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI, indi del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019.**

**Atto n. 316.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione avvia l'esame dello schema di documento triennale in oggetto.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'atto in titolo entro il 16 novembre prossimo.

Prima di dare la parola alla relatrice, evidenzia la rilevanza dello Schema di Documento triennale e dell'allegata Relazione in esame in quanto fondamentali strumenti della cooperazione allo sviluppo italiana, che producono effetti importanti anche nell'ambito della partecipazione italiana alle missioni internazionali, considerato che in tale contesto il Documento triennale orienta gli interventi di natura civile.

Richiama il dettato della legge di riforma della cooperazione allo sviluppo, la n. 125 del 2014, e in particolare l'articolo 12 che dispone che, su proposta del Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri

delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15 della stessa legge, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

Nel rinviare agli approfondimenti che saranno svolti dalla relatrice, ricorda che il Documento, che deve tenere conto della relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo sull'anno precedente, deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

Quanto alla Relazione, che deve essere ad esso allegata, evidenzia invece i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La Relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le Amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi: il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

La Relazione indica anche in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito, nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni.

Nella Relazione sono, infine, indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività....

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, illustra il provvedimento segnalando che sul Documento in titolo si è espresso favorevolmente il 15 ottobre scorso, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), come previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge di riforma del 2014.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per i contenuti della Relazione riguardante l'attività svolta nell'annualità 2019, si sofferma sulle linee-guida del Documento triennale di programmazione e d'indirizzo che tiene conto delle profonde ricadute della crisi globale generata dalla pandemia da Covid-19, che ha implicato un rallentamento del cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare in quelle aree critiche dove i progressi erano limitati: povertà, fame, disuguaglianze e discriminazioni, degrado ambientale, aumentano in tutto il mondo, purtroppo in particolare nei Paesi a basso e medio reddito.

Lo scenario post Covid-19 conferma la visione strategica della Cooperazione italiana: favorire lo sviluppo sostenibile creando opportunità e valorizzando l'*expertise* dell'Italia in settori strategici per i Paesi partner e per il nostro Paese.

È una visione di medio e lungo periodo che ha come orizzonte di riferimento l'Agenda 2030 e i suoi 5 pilastri – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariati – con un approccio fondato sul rispetto dei diritti umani e uno sguardo più attento alla dimensione umana, alla tutela delle libertà fondamentali, al rafforzamento dello Stato di diritto, alla giustizia sociale.

Per affrontare sfide di tale portata e per produrre impatto sulla stabilità e sulla sicurezza globale, un multilateralismo efficace è fondamentale come lo è stato per rispondere alla pandemia Covid-19 e alla crisi che ne è scaturita.

L'azione di cooperazione bilaterale rimane indispensabile e si affianca all'iniziativa multilaterale, rendendola più incisiva e partecipata. Un'azione efficace e sostenibile richiede coerenza, sinergie e comple-

mentarietà tra interventi sul canale multilaterale e bilaterale e tra emergenza, aiuto umanitario e sviluppo, e uno sforzo collettivo di tutto il sistema: amministrazioni centrali, regioni, enti locali, università, istituti di ricerca e altri enti pubblici, organizzazioni della società civile ed enti non *profit*, settore privato.

La priorità sarà data ad iniziative mirate a promuovere un'agricoltura ecologicamente sostenibile, a migliorare l'accesso all'acqua pulita, a sistemi di energia economici e sostenibili, all'istruzione, a servizi di base, a promuovere il lavoro dignitoso, l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne, a contrastare ogni forma di violenza e a garantire l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva, a rafforzare i sistemi sanitari, a investire nella prevenzione e nella preparazione alle pandemie, assicurando l'equità di accesso agli strumenti curativi, preventivi e diagnostici, a sostenere la ricerca, la produzione e l'equa distribuzione di farmaci, trattamenti e vaccini.

L'impegno dell'Italia sarà rafforzato nelle principali aree di crisi, dall'Europa balcanica, al Medio Oriente, all'Africa, all'Asia, all'America Latina. Lo stato profondo di crisi, spesso protratto, in cui versano molti Paesi, impone una strategia di risposta sinergica e coordinata, azioni mirate al miglioramento dei sistemi di *governance*, al rafforzamento istituzionale e al sostegno dei processi di prevenzione, pacificazione e stabilizzazione post-conflitto, e un impegno lungimirante che non solo assista le popolazioni colpite ma riduca le situazioni di fragilità e rafforzi le capacità locali di gestione delle crisi.

Per quanto riguarda le risorse destinate alla cooperazione, il Documento triennale in esame dà conto delle previsioni di bilancio 2021-2023, in particolare degli stanziamenti per interventi della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) pari a 1.042, 903, 791 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023 più 116 per il 2021 per AICS ai sensi della Deliberazione sulle missioni internazionali. Il testo indica altresì

gli stanziamenti per interventi multilaterali del MEF per il triennio 2021-2023 ammontanti a 1.709,6 milioni di euro (di cui 548,7 milioni per il 2021 – 527,9 milioni per il 2022 – 633 milioni per il 2023) nonché gli stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo complessivamente per tutti i Ministeri, pari a 4.748 milioni per il 2021, 4.610 per il 2022, 4.541 per il 2023.

A titolo di comparazione, ricordo che secondo i dati definitivi trasmessi all'OCSE/DAC nel mese di luglio 2020, l'ammontare dell'Aiuto pubblico allo sviluppo comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2019 è stato pari a 3.906,47 milioni di euro, corrispondente allo 0,22 per cento del reddito nazionale lordo (RNL), a fronte dello 0,25 per cento stanziato nel 2018. Continua a permanere un divario considerevole rispetto all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, a tale fine, si ribadisce l'esigenza di continuare ad assicurare, anche attraverso le opportune decisioni legislative, adeguati e gradualmente incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire, da parte del nostro Paese, il raggiungimento degli obiettivi previsti sia in ambito internazionale, sia dalla stessa legge n. 125 del 2014.

Il Documento fornisce inoltre un quadro aggiornato delle risorse disponibili sul fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo (FRCS) per concedere i crediti concessionali, di cui all'articolo 8 della legge del 2014, il cui importo medio è di gran lunga superiore rispetto a quello dei doni ed è determinante per rafforzare i rapporti bilaterali tra governi, le sinergie con le organizzazioni multilaterali (anche con operazioni di co-finanziamento, permesse dalla normativa), e per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'ammontare delle erogazioni presunte nel triennio in esame, si stima possa essere pari a circa 300 milioni di euro (in media circa 100 milioni di euro per ciascun anno). Tale previsione è da considerarsi una stima approssimativa considerato che, notoria-

mente, le erogazioni sono legate a fattori esogeni all'Amministrazione italiana (richieste dei beneficiari, autorizzazioni dei mutuatari, supplementi istruttori, ecc.).

Per il triennio 2021-2023 sono previste azioni di rafforzamento dell'operatività del Fondo rotativo volte a semplificare le procedure e la gestione dei crediti di aiuto in tutte le sue fasi, che includeranno l'identificazione di un nuovo impianto contrattuale e l'ammodernamento del sistema informativo per garantire un migliore monitoraggio delle iniziative.

Lo sviluppo dello strumento del *blending* delle risorse del FRCS con le risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti (cosiddetto credito misto), consentirà, con interventi da valutare caso per caso, di potenziare la portata dell'intervento complessivo del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. L'obiettivo per il triennio è di rendere operativo uno strumento teso a rafforzare il ruolo del settore privato come volano di sviluppo e crescita per geografie complesse.

Nel triennio 2021-2023 il Documento si prefigge di destinare almeno l'85 per cento delle risorse della cooperazione pubblica allo sviluppo ad attività nei settori prioritari.

A livello di singole realtà nazionali gli interventi si concentreranno su un numero limitato di settori (3-4) definiti in Documenti di strategia Paese allineati ai piani di sviluppo nazionali e negoziati con le autorità dei Paesi partner.

Le aree tematiche attorno ai quali ruotano le iniziative di cooperazione sono efficacemente articolate attorno ai 5 Pilastri dell'Agenda 2030.

Sul versante sanitario, la Cooperazione italiana sosterrà le azioni delle organizzazioni impegnate nel campo sanitario, nei centri ospedalieri e sul territorio, nella cura, nella prevenzione e nella formazione del personale medico, infermieristico, tecnico.

Anche la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di cooperazione e abbraccia diverse tematiche: la salute, l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la tutela dei diritti umani, la sicurezza.

L'approccio multi-attori alla definizione di Linee guida strategiche su migrazione e sviluppo sarà importante anche per rafforzare il coordinamento tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo e inter-istituzionale, coinvolgendo in particolare il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli Enti territoriali, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni della diaspora.

MAECI e AICS rafforzeranno la collaborazione con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per il fondamentale apporto che il Ministero dell'Interno può fornire al fine di rafforzare le sinergie e la complementarietà delle azioni su ambiti tematici e geografici strategici.

Sul versante delle iniziative a favore dell'ecosistema terrestre, in linea con l'azione italiana come Presidente di turno del G20 del 2021 e co-presidente della COP26 sul clima, l'azione della Cooperazione italiana sarà innanzitutto volta a sostenere i Paesi partner, in particolare i più bisognosi, nella formulazione e attuazione dei contributi nazionali determinati e dei piani nazionali di adattamento, al fine di ridurre la vulnerabilità dei locali sistemi umani o naturali agli impatti del cambiamento climatico, aumentando la capacità di adattarsi a o assorbire *stress*, *shock* e variabilità climatici, o diminuendo l'esposizione a questi ultimi e al rischio di disastri naturali.

Riguardo la mitigazione, gli interventi saranno mirati a promuovere gli sforzi di limitazione o riduzione delle emissioni di gas climalteranti, soprattutto nel settore energetico, o di rafforzamento della capacità di cattura e sequestro delle emissioni stesse. Attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, si darà impulso alla mobilitazione di flussi finanziari per iniziative di transizione a economie resilienti e a bassa intensità di carbonio (ad esempio, nel settore delle infrastrutture verdi).

Una particolare attenzione sarà riservata alla lotta alla desertificazione o alla attenuazione degli effetti della siccità in aree aride, semi-aride o secche sub-umide, tramite la prevenzione e la riduzione del degrado del suolo, la riabilitazione di suoli parzialmente degradati o la bonifica di

suoli desertificati, la protezione delle piante e aspetti fitosanitari collegati. In aggiunta, l'azione di cooperazione si focalizzerà sulla conservazione della biodiversità, l'agroecologia e sull'uso sostenibile di ecosistemi, specie, risorse genetiche.

La Cooperazione italiana continuerà a sostenere interventi volti a ridurre e gestire efficacemente i rischi derivanti da disastri naturali e da eventi climatici estremi, in particolare attraverso il supporto allo sviluppo di capacità e alla creazione o al rafforzamento di strutture nazionali o locali, nonché alle attività di valutazione dei rischi, di prevenzione e preparazione.

Segnala tra gli strumenti finanziari quello denominato « *matching* », una forma di sostegno pubblico che prevede la concessione di un credito concessionale da parte di un governo di un Paese OCSE in favore di un Paese in via di sviluppo al fine di controbilanciare un'analoga azione svolta da un altro Paese donatore. Tale strumento finanziario è regolamentato dall'OCSE tramite l'*Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit* (Accordo « *Consensus* »).

Continueranno ad essere sostenute le iniziative di salvaguardia del patrimonio culturale, che la *peer review* dell'OCSE/DAC ha riconosciuto essere caratterizzante della Cooperazione italiana, un settore dove l'Italia dispone di una capacità di generare un valore aggiunto.

Sul versante dei progetti per la promozione della pace e della convivenza pacifiche, nel triennio di riferimento sarà avviato un programma del valore di 8 milioni di euro (2 milioni per il 2019, 2 milioni per il 2020 e 4 milioni annui a decorrere dal 2021), per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (in Paesi quali, ad esempio, Iraq, Siria, Nigeria).

Sul fronte dei partenariati per lo sviluppo, ricorda che l'Italia ha finora firmato 28 accordi bilaterali di cancellazione finale del debito in attuazione delle intese concluse al Club di Parigi nella cornice dell'HIPC (*Highly Indebted Poor Countries Ini-*

*tiative*), promossa da Banca mondiale e Fondo monetario internazionale nel 1996.

Evidenzia che la sospensione dei pagamenti, che riguarda sia i crediti di aiuto, sia i crediti all'esportazione con garanzia sovrana, è stata più volte estesa, da ultimo fino al secondo semestre 2021 dal G20 nella primavera del 2021.

Nel novembre 2020, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno approvato il documento che delinea un quadro comune per il trattamento del debito (« *Common Framework* »). Se la *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) risponde alla crisi di liquidità riscadenzando il servizio del debito, il *Common Framework* si applica ai casi più gravi di insolvenza che richiedano un trattamento più approfondito con eventuale riduzione del valore attuale netto per garantire sostenibilità e prevenire crisi future.

L'Italia è inoltre impegnata a rafforzare la capacità di promuovere partenariati pubblico-privati che consentano di attirare capitali e risorse del settore privato o della filantropia privata anche esplorando, AICS e CDP congiuntamente, strumenti finanziari innovativi (ad esempio investimenti ad impatto sociale – *impact investing* – attraverso strumenti obbligazionari o « *bond* »).

L'individuazione delle priorità geografiche contempera, da un lato, l'esigenza di intervenire in Paesi che per relazioni storiche, commerciali e culturali e per scelte di politica estera, rivestono particolare importanza per l'Italia; dall'altro, si tiene conto del quadro socio-economico e di *governance* dei Paesi partner: si privilegiano i Paesi meno avanzati (PMA), per rispettare l'impegno internazionale assunto dall'Italia a raggiungere il *target* dello 0,15 per cento-0,20 per cento CPS/RNL per i PMA entro il 2020-2030.

Nei Paesi prioritari la Cooperazione italiana opera prevalentemente attraverso le sedi all'estero dell'AICS.

La posizione geopolitica dell'Italia al centro del Mediterraneo e la sua tradizionale propensione al dialogo, in particolare con i Paesi africani, di fronte a fenomeni globali sempre più complessi, rendono opportuna un'azione di politica estera coerente e ar-

ticolata su: cooperazione allo sviluppo; pace e sicurezza; *governance* e diritti umani; migrazioni e mobilità; sviluppo economico sostenibile; lotta ai cambiamenti climatici; cooperazione culturale e scientifica.

La scelta si è orientata, quindi, su Paesi « vicini » non solo fisicamente, Paesi con i quali l'Italia ha costruito nel tempo rapporti stretti a livello politico, economico, culturale, sociale e di cooperazione allo sviluppo, nei quali intende garantire una continuità d'azione che si innesta su un'antica e intensa presenza, anche al fine di favorire il raggiungimento di condizioni di stabilità e di sicurezza e una composizione pacifica dei conflitti presenti in alcuni di essi.

Le priorità-Paese sono state riviste, risultandone 20 Paesi prioritari, a fronte dei 22 individuati nel Documento per il triennio 2019-2021, di cui 10 classificati come Paesi meno avanzati: Burkina Faso, Mali, Senegal, Niger, Etiopia, Somalia, Sudan e Mozambico in Africa, Afghanistan e Myanmar in Asia.

Le circostanze politiche, economiche e ambientali, il cambiamento climatico, i conflitti, le crisi umanitarie, il nesso tra sostenibilità, pace e sviluppo, la fragilità istituzionale, la lotta al terrorismo, alla criminalità e ai traffici illeciti, i flussi migratori e il numero crescente di rifugiati e sfollati, l'impatto sanitario, sociale, economico della pandemia, hanno di fatto accresciuto l'importanza di alcune macro-regioni all'interno delle quali Paesi prioritari e non prioritari saranno considerati in modo sinergico. Pur riservando ai Paesi prioritari maggiori risorse e concentrando in essi le attività di cooperazione allo sviluppo, altri sono tutt'altro che secondari, sia nell'ambito di programmi a valenza regionale, sia con riferimento a interventi puntuali, talvolta di notevoli dimensione e rilievo.

In tale quadro l'azione della Cooperazione italiana si estenderà ad altre aree geografiche: Paesi di importanza prioritaria per i flussi migratori; Paesi con ecosistemi fragili, maggiormente esposti agli effetti del surriscaldamento globale, che hanno una minore capacità di contrasto agli effetti del cambiamento climatico; Paesi, per

lo più a medio reddito, dove lo scopo prevalente dell'azione sarà il supporto all'economia produttiva e allo sviluppo di filiera, la promozione dell'attività d'impresa; Paesi dove l'Italia intende mantenere una presenza anche per ottemperare agli impegni assunti a livello bilaterale e internazionale e dove andrà seguito l'evolversi di preoccupanti situazioni di instabilità e di crisi: Libia, Regione del Sahel, Siria, Yemen, Colombia, Venezuela.

Con riferimento specifico alla Libia o al Sahel, si interviene con programmi umanitari in un'ottica di nesso umanitario-sviluppo, per favorire la transizione nel medio lungo termine, consapevoli delle circostanze politico-economico-ambientali alla radice del fenomeno migratorio.

Considerate le oggettive differenze di un continente grande come l'Africa, si è deciso di suddividerlo in quattro aree geografiche, Africa Mediterranea, Africa Occidentale, Africa Orientale e Africa Australe, che sono peraltro quelle « codificate » nell'ambito della cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda l'Africa mediterranea, la prossimità geografica ed il rapporto di interdipendenza che lega le due sponde del Mediterraneo fondano la valenza strategica dell'impegno per la cooperazione, anche alla luce della sfida rappresentata dalla gestione dei fenomeni migratori. La priorità è attribuita al consolidamento del processo di transizione democratica in Tunisia e allo sviluppo socioeconomico in Egitto, con enfasi sul sostegno alle piccole e medie imprese, sull'agricoltura, sulla creazione di lavoro soprattutto per i giovani e le donne, sul rafforzamento istituzionale, in un quadro di promozione e tutela dei diritti umani.

In considerazione del carattere strategico rivestito dalla Libia, il sostegno politico alla stabilizzazione sarà accompagnato da interventi di cooperazione volti a favorire il decentramento amministrativo e il rafforzamento delle capacità del governo locale e a migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione.

In Africa occidentale gli Stati prioritari sono Burkina Faso, Mali, Niger e Senegal, mentre regioni importanti sono il Sahel

con un focus particolare sulla Regione del Lago Ciad. Tenendo conto delle molteplici emergenze determinate dal deterioramento delle condizioni di sicurezza nei Paesi del Sahel e dall'impatto dei movimenti di persone lungo le principali rotte migratorie, sarà necessario intervenire da un lato, per prestare diretta assistenza a migranti, rifugiati, sfollati e popolazioni ospiti e, dall'altro, per creare opportunità di impiego per una popolazione giovanile in rapida crescita.

In questa regione la Cooperazione italiana concentrerà gli interventi a sostegno delle fasce della popolazione più vulnerabili in sicurezza alimentare, sviluppo rurale, ambiente, energia, educazione, sanità e sviluppo del settore privato locale. Si terrà altresì conto dell'impegno dell'Italia nell'Alleanza Sahel e del supporto ai Paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger) per la stabilizzazione e la sicurezza regionale, nel cui ambito troveranno spazio anche programmi di sostegno alle istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani.

L'Africa orientale, che tradizionalmente corrisponde alla regione del «Corno» (allargata o meno, nel caso si voglia considerare solo Etiopia, Somalia, Eritrea e Gibuti), è una regione estremamente fragile, tradizionalmente caratterizzata da conflitti protratti nel tempo, povertà diffusa, carenza di infrastrutture, bassi livelli di crescita economica e opportunità di lavoro, nonché marcate disuguaglianze nella distribuzione di beni e servizi. I Paesi prioritari sono: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan.

Negli ultimi decenni, la regione ha anche sofferto degli effetti dei cambiamenti climatici che hanno causato siccità, inondazioni, erosione del suolo, aggravando la situazione di insicurezza alimentare e malnutrizione. Settori prioritari di intervento saranno l'agricoltura, i servizi di base, con particolare riferimento alla sanità e al settore acqua e igiene.

Altrettanto rilevante il tema energetico, settore nel quale il potenziale offerto dalle risorse locali può essere messo adeguatamente a frutto, anche avvalendosi della specifica expertise scientifica ed ingegneri-

stica di realtà imprenditoriali consolidate. Verrà inoltre rafforzata la nostra tradizionale cooperazione in favore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, quale motore di coesione sociale e potenziale sviluppo economico attraverso il turismo, e della formazione professionale e universitaria.

In Africa australe l'unico Paese beneficiario di iniziative di sviluppo per l'APS italiano è il Mozambico, in un'ottica di assistenza «certa» e a «lungo termine», diretta conseguenza del ruolo di primissimo piano che l'Italia ha avuto nei primi anni '90 nel processo di pacificazione tra il Governo e la guerriglia. I settori di intervento saranno quelli del risanamento urbano, dello sviluppo rurale, dei servizi di base (educazione e sanità) e della tutela dell'ambiente, dove la Cooperazione italiana vanta una consolidata esperienza pluridecennale.

In Medio Oriente, proseguirà il tradizionale impegno della Cooperazione italiana sui seguenti assi prioritari d'intervento: promozione dei diritti umani e libertà fondamentali, buon governo, processi di decentramento, democrazia e stato di diritto, sostegno alle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, risorse idriche, istruzione e formazione, settore socio-sanitario, in particolare il miglioramento della qualità dei sistemi di cure primarie. Attenzione sarà riservata anche alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e al turismo sostenibile, considerate le enormi potenzialità che tale settore possiede in termini economici e occupazionali.

La priorità continuerà ad essere riconosciuta a Libano e Giordania per il ruolo chiave in questi anni da essi svolto, attraverso una generosa politica di accoglienza, nel mitigare le conseguenze, altrimenti ben più catastrofiche, del flusso di profughi in fuga dal conflitto siriano.

Le perduranti difficoltà di prospettive negoziali fra Israele e Palestina continua a mantenere fragile la situazione nei Territori Palestinesi Occupati dove si intrecciano necessità umanitarie, di sviluppo e di affermazione dei diritti umani. Coerente-

mente con l'intervento europeo, l'azione italiana proseguirà, anche al fine di contribuire alla costruzione di un ambiente favorevole alla soluzione pacifica del conflitto. Si presterà particolare attenzione ai bisogni della popolazione della Striscia di Gaza, caratterizzata da alti livelli di vulnerabilità economica e sociale.

Con l'Iraq proseguiranno i negoziati sulle nuove iniziative a dono e sulla identificazione congiunta di nuove iniziative a credito d'aiuto.

Nei Balcani, si manterrà la presenza in Albania – paese al quale ci lega una fitta rete di rapporti culturali, economici, umani, e dove la Cooperazione italiana è storicamente presente – e in Bosnia Erzegovina.

L'obiettivo è rilanciare lo sviluppo economico della regione, creando opportunità lavorative, attraverso programmi di sostegno alle piccole e medie imprese, migliorare le condizioni di vita della popolazione attraverso il rafforzamento delle istituzioni e dei servizi sociali, educativi e sanitari in particolare in Albania e in Bosnia Erzegovina, fornire sostegno in risposta alla crisi umanitaria, acuitasi negli ultimi mesi del 2020, che sta mettendo a repentaglio la vita di migliaia di migranti lungo la rotta balcanica.

Con riferimento all'Asia, obiettivo principale resta la promozione della stabilità istituzionale, requisito essenziale per una più efficace implementazione delle politiche di lotta alla povertà, in particolare in Afghanistan.

Proprio in relazione al paese asiatico, le mutate circostanze politico-securitarie nel Paese hanno costretto a sospendere di fatto le attività di sviluppo di natura bilaterale finora in corso, essendo venuta meno la controparte di Governo con la quale erano stati assunti gli impegni.

Per le iniziative multilaterali di sviluppo è stato avviato un processo di riesame, alla luce di una aggiornata valutazione sulla capacità delle organizzazioni internazionali di operare sul terreno e dell'esigenza di intervenire a favore della popolazione afgana, anche fuori dal Paese.

Sarà data particolare attenzione ad interventi a favore dei soggetti più vulnerabili

della popolazione afgana, tra cui i rifugiati nei Paesi limitrofi e gli sfollati e, all'interno di queste categorie, le donne ed i minori. Gli interventi andranno definiti, in raccordo con le organizzazioni internazionali umanitarie – e, se del caso, con le organizzazioni italiane della società civile – capaci di operare sul terreno. Particolare attenzione sarà dedicata ai settori della sicurezza alimentare, della salute (ivi compresa la salute materno-infantile), e del contrasto alla violenza di genere. Le condizioni politiche e di sicurezza effettive sul terreno verranno comunque valutate attentamente per determinare il livello e la realizzabilità degli impegni futuri.

La priorità sarà data alle iniziative capaci di rafforzare la *rule of law* e mirate ad accrescere le prospettive occupazionali della popolazione giovanile. Permane l'impegno a sostenere i processi di riforma socio-economica nel Sud-Est asiatico, in un quadro di tutela dei diritti umani e con particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Mentre viene monitorato l'evolversi della situazione in Myanmar, in altri contesti regionali, quali Pakistan, Bangladesh, Filippine e Vietnam, si porteranno a conclusione gli impegni assunti.

In America Latina i Paesi prioritari sono Cuba ed El Salvador. Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento dello Stato di diritto e alla tutela dei diritti umani, alla prevenzione della violenza giovanile attraverso la creazione d'impiego, alla giustizia minorile, alla tutela dell'ambiente, al recupero del patrimonio culturale, allo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle filiere tradizionali, quali cacao e caffè.

Gli interventi saranno concentrati in alcuni Paesi dell'America centrale, aree caratterizzate da livelli di reddito basso e contesti sociali meno avanzati e talora affetti da elevati tassi di criminalità che richiedono specifici programmi di rafforzamento della sicurezza democratica.

Si seguirà con attenzione l'evolversi della crisi istituzionale, politico-economica in Venezuela, che ha impoverito e indebolito il Paese creando quasi 5 milioni di sfollati e rifugiati e si è aggravata con lo scoppio

della pandemia da Covid-19, per intervenire tempestivamente con azioni a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione. Si manterrà la presenza in Colombia, Paese che negli ultimi anni ha visto l'Italia impegnata a sostenere il processo di pacificazione che ha posto fine alla guerra civile.

La Cooperazione italiana interviene in programmi di sviluppo agricolo, iniziative mirate a ricostruire il tessuto sociale e a rafforzare la partecipazione dei giovani e delle donne ai processi decisionali a livello di comunità. Sosterrà l'impegno del Governo colombiano a garantire protezione ai migranti venezuelani che si trovano in territorio colombiano e a favorirne l'integrazione sociale e economica.

L'approccio italiano alla cooperazione multilaterale confermerà le tre linee direttive che hanno contraddistinto gli interventi dello scorso triennio.

Per quanto riguarda il sistema delle Nazioni Unite, il Polo romano dell'ONU (il terzo per rilevanza dopo New York e Ginevra) costituisce il principale punto di riferimento globale per l'elaborazione di politiche per lo sviluppo agricolo sostenibile e la sicurezza alimentare, anche attraverso interventi di carattere umanitario.

L'Italia ha consolidato la propria *leadership* a livello internazionale nel settore dello sviluppo agricolo sostenibile e della sicurezza alimentare, giovandosi della proficua collaborazione delle entità del Polo Romano delle Nazioni Unite, cui si affianca il Polo delle Nazioni Unite di Torino per la formazione e la ricerca ed il polo scientifico di Trieste.

Sul versante del sostegno ai partenariati globali, l'Alleanza Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione (GAVI) sta indirizzando i finanziamenti sul rafforzamento dei sistemi sanitari nei PVS e svolge un ruolo essenziale per l'immunizzazione globale. Inoltre, GAVI assicurerà l'equa distribuzione del vaccino contro il Covid-19 attraverso la costituzione del GAVI COVAX *Advance Market Commitment* (AMC).

Nel 2020, l'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo ad annunciare un contributo di 120 milioni di Euro per il periodo 2021-

2025 (di cui 20 milioni dedicati al GAVI COVAX AMC).

A tale finanziamento, concesso dal MAECI/DGCS, si aggiungono le risorse messe a disposizione dal MEF, destinate alla *International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), 137,5 milioni di euro per il periodo 2021-2025, e ulteriori risorse alla « GAVI COVAX AMC », 79,4 milioni di dollari. Tali risorse fanno dell'Italia uno dei principali donatori per l'equo accesso al vaccino anti Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo, oltre a renderla l'8 donatore in assoluto dell'Alleanza GAVI.

A seguito della pandemia, l'Italia ha aderito all'appello globale per il finanziamento internazionale di un vaccino anti Covid-19, annunciando un contributo di 10 milioni di Euro in favore della *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) per l'anno 2020 con risorse MAECI e MEF, entrando a far parte dell'*Investors Council* della Coalizione.

L'azione del nostro Paese nell'ambito delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo (BMS) si ispira ai principi e agli obiettivi adottati a livello internazionale; tra questi assumono particolare rilevanza gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (OSS).

La partecipazione finanziaria italiana alle banche ed ai fondi multilaterali di sviluppo occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, insieme e in modo complementare alla cooperazione bilaterale.

L'aiuto fornito da queste istituzioni finanziarie è uno strumento efficace, poiché concentra flussi di risorse provenienti dai vari Paesi donatori e competenze, rendendo possibile la realizzazione di iniziative che un singolo paese non sarebbe in grado di sostenere da solo.

Da ultimo, al fine di rispondere alla pandemia le banche multilaterali di sviluppo hanno previsto di mobilitare circa 250 miliardi di dollari e rafforzare i sistemi sanitari. Questo sforzo si traduce in finanziamenti addizionali rispetto ai livelli ordinari di risorse concesse in periodi non di crisi.

Per quanto riguarda i fondi, nel 2021-2023 saranno negoziati i cicli di ricostitu-

zione del Fondo per l'Ambiente Globale (GEF-8) e saranno riavviati i rifinanziamenti dell'*International Development Association* (IDA20) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF-16).

Nell'ambito della cooperazione europea, anche il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale UE 2021-2027 (QFP), nel regolamento per l'azione esterna del nuovo strumento Vicinato, Sviluppo e Cooperazione internazionale (NDICI), prevede l'istituto della gestione indiretta dei fondi (« cooperazione delegata »).

L'Italia, principalmente attraverso AICS e CDP, e attraverso le Amministrazioni pubbliche certificate alla gestione dei fondi UE, coerentemente con le priorità geografiche e tematiche di questo Documento e la programmazione della cooperazione delegata intende gli interventi avviati che negli ultimi anni hanno registrato un positivo incremento delle risorse gestite.

L'Agenzia continuerà a gestire i fondi indiretti UE tramite la cooperazione delegata, anche partecipando ai bandi UE. Coerentemente con la programmazione della cooperazione delegata, gli interventi si concentreranno nei settori in cui l'Italia detiene interessi strategici e vantaggi comparati, tali da accedere a fondi dell'Unione europea.

Attraverso i canali di finanziamento UE, verranno promosse e rafforzate relazioni di partenariato con attori italiani (Ministeri, Università, Enti territoriali, OSC, altri soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo) o internazionali (Agenzie europee di cooperazione, Organismi internazionali) al fine di migliorare l'efficacia e rafforzare l'impatto delle azioni nei Paesi partner.

Come avvenuto sin dalla sua costituzione, l'Italia, attraverso CDP, presenterà ai competenti organi della Commissione piani di investimento per poter accedere alla garanzia messa a disposizione da EFSD e EFSD+ per favorire lo sviluppo economico coinvolgendo investitori privati. Per rafforzare la visibilità del sistema, l'Italia continuerà a utilizzare il marchio « Team Europa » per presentare le proprie attività ai Paesi partner e rappresentare la forza relativa dell'Europa e dell'Italia.

Proseguiranno le iniziative a valere sul « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori », (già Fondo Africa), gestito dalla Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie del MAECI: il Fondo concentra le proprie risorse in Paesi prioritari dal punto di vista dei movimenti migratori, adottando un approccio basato su piani d'intervento che costituiscono una vera e propria strategia migratoria italiana per Paese, mediante un previo coordinamento con la DGCS, le Direzioni generali geografiche competenti della Farnesina, le Ambasciate italiane in loco, le altre Amministrazioni pubbliche interessate, le organizzazioni delle Nazioni Unite.

Il Documento elenca opportunamente una serie di obiettivi della Cooperazione italiana nel triennio riferiti a ciascuna raccomandazione formulata dall'OCESE/DAC in occasione della *peer review* del 2019, in vista della verifica di metà percorso.

Conclusivamente rileva criticamente il ritardo con il quale questo essenziale documento programmatico viene sottoposto all'esame parlamentare, che rischia di condizionare l'efficacia e l'attualità delle tante iniziative richiamate nel testo. Nel raccomandare un più stringente rispetto delle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 125, sottolinea che il Documento sembra caratterizzarsi per una piena coerenza con quel « modello italiano » di cooperazione allo sviluppo che rinvia ad un multilateralismo inclusivo ed efficace. Un multilateralismo che abbiamo visto all'opera durante la Presidenza italiana del G20, attento a sostenere i Paesi più in difficoltà nella lotta al virus ed impegnato a cooperare per il superamento delle gravi vulnerabilità che la recessione provocata dalla pandemia sta provocando nei contesti più fragili, affinché possa esserci una ripresa socio-economica e ambientale post-pandemia ridefinita sulla base dei principi di giustizia, equità, sostenibilità e resilienza.

La viceministra Marina SERENI si riserva di fornire ulteriori elementi di approfondimento sui provvedimenti in titolo anche in una eventuale sede di carattere

istruttorio, ove richiesta dalla Commissione.

Paolo FORMENTINI (LEGA) si riserva a sua volta di intervenire successivamente, considerata la speciale importanza del Documento e della Relazione in esame. In questa sede si limita a segnalare che tra i Paesi prioritari per gli interventi della Cooperazione italiana non figurano quelli rientranti nella regione dell'Indo-Pacifico, che è oggi al centro delle maggiori preoccupazioni da parte della Comunità internazionale. Si tratta di una lacuna che potrà essere evidenziata in sede di espressione del parere al fine di valutare una correzione di rotta da parte del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto, ringrazia la collega Spadoni per l'ampia e dettagliata relazione. Preannuncia quindi di volere sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato quest'oggi, l'opportunità che sui provvedimenti in titolo siano auditi rappresentanti della società civile.

Piero FASSINO, *presidente*, segnalando alla collega Quartapelle Procopio che la cattiva qualità della connessione non ha permesso di cogliere ulteriori considerazioni da lei svolte da remoto, si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna, l'opportunità di svolgere le audizioni della viceministra Sereni, che ha già espresso la sua disponibilità, e anche quelle richieste dalla collega Quartapelle Procopio. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene*

*la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.**

**C. 3326 d'iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, segnala che la proposta di legge d'iniziativa parlamentare in esame, già approvata dal Senato, reca la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, conclusa a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, risalente al giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

Sottolinea che la Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno all'istituzione paneuropea con la collaborazione di numerose organizzazioni sovranazionali ed internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è intesa a prevenire e combattere il traffico

illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Evidenzia che, aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo e sottoscritta ad oggi da tredici Stati e ratificata da quattro, la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Rileva che, più nel dettaglio, la Convenzione, composta da un preambolo e da trentadue articoli, definisce innanzitutto scopo ed ambito di applicazione (articoli 1-2), riconducendoli alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali anche ai sensi delle convenzioni dell'UNESCO in materia.

Precisa che il capitolo II (articoli 3-16) disciplina aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche ai beni culturali mobili (articolo 3), nonché a qualificare come reati lo scavo di terreni, la rimozione e la detenzione intenzionali e non autorizzati di beni culturali (articolo 4), l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali mobili (articoli 5-6), oltre che l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati (articoli 7-8).

Osserva che devono altresì essere considerati reati anche la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita (articolo 9), oltre che la distruzione e i danni intenzionali ad essi arrecati (articolo 10).

Sottolinea che viene inoltre imposto alle Parti l'obbligo di disciplinare il concorso o

il tentativo di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione (articolo 11), e di esercitare la propria competenza giurisdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di bandiera, o da uno dei suoi cittadini (articolo 12).

Evidenzia che la Convenzione riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da persone fisiche (articolo 13) e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 14), a disciplinare circostanze aggravanti (articolo 15) e a prevedere la possibilità di considerare come precedenti le sentenze adottate da un'altra Parte (articolo 16).

Rileva che il capitolo III (articoli 17-19) disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti e alla cooperazione internazionale in materia penale, mentre il capitolo IV (articoli 20-21) reca disposizioni in relazione a misure di prevenzione nei riguardi della distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni culturali a livello nazionale ed internazionale.

Osserva che la Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti (capo V, articoli 22-24), prevedendo un apposito Comitato delle Parti (articolo 22), composto da rappresentanti di tutti gli Stati Parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa (articolo 23), preposto a vigilare sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte (articolo 24). È inoltre previsto che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate (capitolo VI, articolo 25).

Sottolinea che gli ultimi due capitoli (VII e VIII) recano rispettivamente le modalità di modifica del testo convenzionale (articolo 26) e le clausole finali (articoli 27-32).

Evidenzia che il disegno di legge di ratifica della Convenzione, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 13 ottobre scorso, si compone di quattro articoli e che non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, fissa

una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, raccomando una rapida chiusura dell'*iter* di approvazione definitiva del provvedimento in esame, che assume un peculiare significato dal momento che l'Italia ha assunto, il 17 novembre scorso, la presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ponendo tra le priorità del semestre la tutela dei diritti delle donne e dei minori e la salvaguardia dei beni culturali, consolidando la spinta a quel multilateralismo concreto ed efficace che caratterizza la politica estera del nostro Paese.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea il valore politico del provvedimento in esame nell'approssimarsi della presidenza di turno italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e anche in considerazione della visita a Roma della Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić, che proprio oggi incontrerà il Ministero della cultura, Dario Franceschini.

La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni del Presidente Fassino, auspicando un sollecito *iter* di esame.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 11.50.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE**

*Martedì 9 novembre 2021.*

#### **Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica Ellenica, Nikos Dendias.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.40 alle 15.30.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 99 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
<i>ALLEGATO 1 (Nota informativa depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto ( <i>Loitering Ammunitions</i> ) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	47
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali ( <i>Logistic Support Ship – LSS</i> ) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	49
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari .....	50

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS).**

**Nomina n. 99.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Roger DE MENECH, *presidente e relatore*, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 19 ottobre, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Osserva, quindi, che l'UITS è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa che ha finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa. Inoltre, è competente anche al rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

Rileva, poi, che l'UITS è, altresì, federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Segnala, quindi, che l'ente – per effetto dell'articolo 18, comma 6, del citato decreto legislativo – ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico nonostante le federazioni sportive nazionali abbiano ormai natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Ciò premesso, ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.

La richiesta del parere parlamentare è, invece, disciplinata dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 che prevede che essa sia motivata anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2). Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l'organo governativo competente può, comunque, procedere alla nomina, anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3). La richiesta di

parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4). I soggetti nominati sono tenuti a comunicare: l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Ricorda poi, che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche, esclusi gli organi costituzionali, di assegnare incarichi dirigenziali, a titolo oneroso, a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi a titolo gratuito.

Entrando nello specifico della proposta in esame, evidenzia che l'incarico viene assunto a titolo gratuito, ai sensi del ricordato articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 e che alla richiesta di parere sono allegati il *curriculum vitae* dell'interessato e la copia del verbale dell'Assemblea nazionale. Non risulta, invece, allegata una nota informativa relativa all'applicabilità dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, cui pure si fa riferimento nella sopra richiamata richiesta di parere da parte del Ministro della difesa. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di integrare la documentazione prevista nel senso richiesto dalla normativa vigente e ritiene opportuno, per permettere alla Commissione di deliberare avendo acquisito tutti gli elementi istruttori previsti, sottoporre alla Presidenza della Commissione la valutazione in ordine alla richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, stabilito allo stato per il 15 novembre prossimo.

Ricorda, infine, che il comma 3 dell'articolo 60 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) prevede che il presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno sia eletto dall'assemblea nazionale. Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della di-

fesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

Conclude riferendo che la precedente nomina risale al quadriennio olimpico 2013-2016, quando le Commissioni Difesa della Camera e del Senato avevano nominato presidente l'ingegner Ernfried Obrist. Alla scadenza del mandato l'UITS è stato commissariato in ragione della necessità di provvedere alla modifica dello statuto dell'ente, a seguito del mutamento dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, deliberato dal Consiglio nazionale del CONI in data 4 novembre 2018 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incarico di Commissario straordinario è stato ricoperto dapprima dall'avvocato Francesco Soro e, successivamente, dall'attuale Commissario straordinario il colonnello Iginio Rugiero. L'11 novembre 2020 è stata effettuata la prevista concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il CONI, finalizzata all'esame delle citate modifiche dello statuto e, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, avvenuta in data 8 marzo 2021, il commissario straordinario ha convocato l'assemblea nazionale per l'elezione del Presidente e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Il 3 luglio 2021 l'assemblea nazionale elettiva ha, quindi, scelto come presidente Costantino Vespasiano.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ deposita la nota informativa cui il relatore ha fatto riferimento nell'illustrazione del provvedimento (*vedi allegato 1*), precisando che l'individuazione del soggetto prescelto non è stata una prerogativa del Consiglio dei ministri, essendosi meramente preso atto della volontà elettorale espressa dall'assemblea dell'UITS e che le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili ai componenti o titolari degli organi elettivi.

Rimane, comunque, a disposizione della Commissione per ogni ulteriore necessario chiarimento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) manifesta perplessità sul possesso, da parte dell'eletto, dei requisiti necessari per assumere l'incarico. Osserva, infatti, che lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito non può comunque avere durata superiore a un anno, mentre la durata della carica di presidente dell'UITS coincide con il quadriennio olimpico. Peraltro, il ruolo ricoperto dal presidente comporta necessariamente poteri di governo dell'ente.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che la nota informativa depositata fa chiarezza proprio sugli aspetti dubbi appena sollevati dal deputato Ferrari e aggiunge che la norma in questione ha finora permesso la nomina del presidente della Lega navale e di altri enti simili, come l'ACI.

Roger DE MENECH, *presidente*, ribadisce che il termine per l'espressione del parere scade il 15 novembre, salvo la proroga di dieci giorni che la Commissione può richiedere. Pertanto, nella riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per domani, si potrà opportunamente decidere in merito all'*iter* di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta sospesa alle 11.20, è ripresa alle 11.30.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali.**

**Atto n. 311.**

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 novembre il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore e che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato n. 2*).

Giovanni RUSSO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia ed auspica che l'avvio di ulteriori simili programmi d'arma possa riguardare sistemi prodotti dall'industria nazionale. Ciò al fine di permettere alle nostre Forze armate di operare con strumenti all'altezza dei mutati contesti nei quali sono inserite e all'industria nazionale di mantenere le proprie posizioni sui mercati internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere presentata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione.**

**Atto n. 312.**

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricordo che nella seduta del 3 novembre il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore e che l'onore-

vole Frusone aveva manifestato l'esigenza di ulteriori chiarimenti, in relazione al quale il Governo si era riservato di rispondere nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ sottolinea come la componente interforze, attraverso il rinnovamento e potenziamento derivanti dal programma, sarà in grado di esprimere un'adeguata capacità antiaerea e antimissile da inquadrare nella più ampia struttura di difesa della NATO IAMD (*Integrated Air and Missile Defence*).

Replicando, quindi, alle richieste di chiarimenti avanzate dal deputato Frusone, nel confermare la sensibilità e attualità dell'argomento sia in seno all'UE che all'Alleanza atlantica, segnala rilevanti iniziative nell'alveo della cooperazione strutturata permanente che delineano una cooperazione in materia di difesa più forte e ambiziosa con i partner nel quadro dell'UE. In particolare, all'interno della NATO, l'iniziativa *Enabling Multinational Cooperation in the CNAD* è dedicata al comparto della difesa aerea (*Surface Based Air Defence*) dove l'Italia si propone quale possibile partner per lo sviluppo di tali capacità.

Quanto, poi, alla possibilità di avere un sistema di radar integrati, fa presente che l'Italia, attraverso il Reparto DAMI (difesa aerea missilistica integrata) è inserita, sin dal tempo di pace, nel sistema di comando e controllo C2 NATO, garantendo la sorveglianza dello spazio aereo di propria competenza attraverso una serie di sistemi *Early Warning* e di assetti radar aerotrasportati (aeromobili AWACS/CAEW).

Infine, precisa che vi sono programmi riguardanti lo spazio ed il relativo impiego di satelliti per l'implementazione di un sistema comune europeo che trae origine dalle importanti esperienze che ciascuna nazione ha sviluppato in modo indipendente. In particolare, l'Italia ha sviluppato un'iniziale capacità SST (*Space Surveillance and Tracking*) per la sorveglianza e il tracciamento di oggetti spaziali tramite la fusione di dati provenienti da sensori, fornendo i servizi previsti tramite il coordinamento di un'organizzazione appositamente costituita (OCIS).

Conclude segnalando che, ad oggi, l'interfaccia nazionale con il consorzio europeo SST è rappresentato dal Centro ISOC (*Italian SST Operation Center*) di Pratica di Mare.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato n. 3*).

Giovanni RUSSO (FDI) preannuncia un voto favorevole lamentando, tuttavia, il ritardo con il quale il programma d'arma è giunto all'approvazione del Parlamento. Evidenza, quindi, il ruolo fondamentale della difesa missilistica antiaerea a corto e medio raggio e rimarca l'importanza del programma anche sotto l'aspetto delle importanti ricadute occupazionali e dell'acquisizione del *know-how* produttivo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) preannuncia un voto favorevole osservando come l'ammodernamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica sia stato più volte sollecitato dal gruppo della Lega, anche a seguito delle dichiarazioni rese nel corso delle varie audizioni dai Capi di stato maggiore *pro tempore* dell'Aeronautica militare, generale Enzo Vecciarelli e generale Alberto Rosso. Si tratta di una preoccupazione cui è stata data evidenza negli ultimi Documenti programmatici pluriennale della Difesa che il Ministro Guerini ha trasmesso al Parlamento e si rallegra, dunque, per l'avvio del programma.

Luca FRUSONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S e ringrazia il sottosegretario Mulè per i chiarimenti offerti. Sottolinea come sia importante fornire informazioni complete e dettagliate, non solo per aiutare il Parlamento nel ruolo di controllo che è chiamato a svolgere, ma anche al fine di avvicinare ai cittadini a tutto il settore della Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere presentata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.**

**Atto n. 314.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 novembre la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Avverte, quindi, che il rappresentante del Governo con delega al provvedimento risulta impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna e, pertanto, ritenuta opportuna la sua presenza, anche al fine di eventuali ulteriori chiarimenti, propone che la Commissione rinvii il seguito d'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala che il gruppo di Fratelli d'Italia, pur non avendo la consistenza per chiedere la verifica del numero legale, ne garantisce la sussistenza con la presenza unanime dei suoi rappresentanti in Commissione.

Roger DE MENECH, *presidente*, osserva che il numero legale è comunque assicurato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di re-**

**clutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.55 alle 12.20.

## ALLEGATO 1

**Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UIITS) (Nomina n. 99).**

**NOTA INFORMATIVA DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



**MINISTERO DELLA DIFESA**

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Nomina del Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UIITS).

**NOTA INFORMATIVA**

1. Su richiesta del Commissario dell'UIITS, il Collegio di garanzia dello Sport del CONI ha rilasciato l'allegato articolato parere in merito ai requisiti di candidabilità/eleggibilità agli organi direttivi di una federazione sportiva nazionale, come la stessa UIITS, che è anche Ente pubblico. Tale Collegio, analizzando la normativa in materia, tra cui in particolare l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, è pervenuto alla conclusione che:
  - la citata norma sia applicabile all'UIITS in considerazione della sua natura pubblicistica;
  - l'incarico di Presidente dell'UIITS si configuri come dirigenziale sia per le modalità di conferimento (perché è previsto che all'elezione consegua una nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri e adottata con D.P.R.) sia per le attribuzioni;
  - al Presidente dell'UIITS si applichi il divieto di conferibilità di cariche a lavoratori dipendenti in quiescenza, a meno che non avvenga a titolo gratuito e per un solo anno non rinnovabile (ma lo specifico mandato è di norma quadriennale).
2. Al riguardo, l'Ufficio è dell'avviso che il parere pervenuto dal CONI non sia condivisibile per due ordini di ragioni:
  - in primo luogo, nega di fatto il carattere elettivo della carica di Presidente UIITS, dimenticando che la sua nomina, pur se deliberata in Consiglio dei Ministri e disposta con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 17 dell'allegato statuto dell'UIITS), rappresenta solo la ratifica formale del risultato elettorale, priva di qualunque carattere di discrezionalità. Tale assunto viene confermato dalla disposizione recata dall'articolo 39 del medesimo statuto, che al comma 11 stabilisce che la mancata approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del conto consuntivo dell'Unione con votazione contraria espressa da almeno la metà più uno dei voti di tutti gli aventi diritto comporta la decadenza del Presidente nazionale e dell'intero Consiglio direttivo, che restano in carica fino al rinnovo delle cariche da parte della stessa Assemblea. Appare del tutto evidente che, ove si fosse trattato di una nomina governativa come sostenuto nel parere in esame, tale norma statutaria sarebbe stata illegittima;
  - in secondo luogo, omette di considerare che la disposizione del citato comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 contiene una deroga esplicita, cioè esclude dal suo campo di applicazione, fatta salva la gratuità dell'incarico, i titolari degli organi elettivi degli enti a base associativa, quale l'UIITS. A tal proposito, si rappresenta che tale deroga è stata esplicitamente applicata nella nomina del Presidente della Lega navale italiana (e in quel caso si trattava, effettivamente, di nomina governativa) e di altri enti similari, per natura giuridica, all'UIITS, quali ACI e Aero Club d'Italia (tutte aventi anche carattere di federazione sportiva).
3. L'Ufficio, in sostanza, ritiene che non sussistano impedimenti alla nomina dell'Avv. Costantino VESPASIANO a Presidente nazionale dell'UIITS per il quadriennio olimpico 2021-2024, a titolo gratuito.



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione Consultiva

**Parere n. 1**  
**Anno 2021**

Prot. n. 00352/2021

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente e Relatrice

Barbara Agostinis

Giuseppe Albenzio

Amalia Falcone

Marcello Molè - Componenti

Ha pronunciato il seguente

**PARERE N. 1/2021**

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 1/2021, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0032304 del 22 febbraio 2021.

**La Sezione**

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 1/2021, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 22 febbraio 2021 (prot. n. 0032304 del 22 febbraio 2021), ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

esaminati gli atti e udita la relatrice, prof.ssa Virginia Zambrano, ha rilasciato il seguente parere.

#### **Sui fatti a fondamento del parere e sulla funzione dell'attività interpretativa**

Il Coni ha trasmesso alla Sezione Consultiva la richiesta di parere in oggetto.

La Sezione Consultiva, ritenendo le questioni sottoposte alla sua attenzione, di rilevanza generale e astratta e relative alla interpretazione di un profilo controverso, ne riconosce l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Dal punto di vista oggettivo, la questione rientra nel perimetro di cui all'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport che delimita la competenza della Sezione Consultiva. Risulta, infatti evidente, ai fini del radicamento della competenza in capo a Codesta Sezione, che il quesito – per come formulato – consenta di esprimere un parere generale ed astratto. Il parere, ovviamente, non intende condizionare in alcun modo l'adozione di atti che rientrano nella valutazione discrezionale degli organi della Federazione e tanto meno vuole interferire con le attività gestorie e/o di controllo intestate ad altri organi. La latitudine delle competenze attribuite a Questa Sezione investe il dispiegarsi di un'attività interpretativa che è necessaria (come noto e Codesto Collegio ha avuto più volte modo di ribadire) ogni qual volta la

norma presenti una qualche carenza *sub specie* di ambiguità della stessa, talvolta determinata dall'articolarsi di un quadro normativo che nel suo sovrapporsi sembri aprire a letture delle quali servirsi disinvoltamente, da innestare all'interno di un percorso argomentativo che prescindendo da piattaforme di decantazione normativa che dovrebbero, invece, suggerire l'individuazione di vere e proprie linee di ricomposizione del sistema. In questo senso, l'attività euristica ha sempre ad oggetto una disposizione normativa che svolge funzione "ordinante". Essa, l'attività interpretativa, non è mai meramente dichiarativa (di qui il rifiuto del principio "*in claris non fit interpretatio*", che pure una affrettata lettura dell'art. 12 disp. prel. c.c. potrebbe sollecitare), ma esplicita i valori dell'ordinamento. L'interpretazione, in altri termini, pur partendo dalla norma, non si risolve in un fatto puramente linguistico ma, liberandosi dell'ancoraggio al mero dato letterale, si fonda sui valori e sulle scelte dell'ordinamento in una prospettiva di recupero del sistema, che non è un "mero postulato di logica giuridica o di teoria generale, ma fa parte di ogni comunità che nel diritto si riconosca"<sup>1</sup>. Il significato, il senso della proposizione normativa, deve allora essere trovato per il tramite di un'attività di collegamento tra la norma e i principi generali, tra una norma e l'altra, in una prospettiva attenta alla costruzione armonica di quel "sistema" di cui si discorre che, talvolta, può superare (ove in un'ottica di sistema se ne ravvisino le condizioni) anche lo stesso dato letterale. Tanto meno, così facendo, si rischia di cadere nell'arbitrio. L'attività dell'interprete incontra, infatti, il proprio limite nella logicità dell'argomentazione onde rendere manifesti gli sviluppi del ragionamento logico-giuridico seguito. In questo senso l'interpretazione non è mai espressione del mero ragionamento dell'interprete, ma mira a comprendere la logica e la struttura del sistema, evidenziando possibili collegamenti normativi in una prospettiva certo assiologicamente orientata, ma attenta alla gerarchia normativa e alla razionalità del sistema. Ciò porta a concludere che non esiste l'interpretazione vera, ma solo quella rigorosa. Laddove il rigore dell'argomentazione si rinviene nel rapporto di coerenza logica e scientifica in grado di evidenziare la consequenzialità delle formulazioni linguistiche. Queste, dunque, le coordinate strutturali e funzionali dell'interpretazione e la chiave di lettura che (in armonia con i propri precedenti) metodologicamente Questo Collegio intende seguire, onde indicare un possibile percorso il quale, lungi dall'essere manifestazione di scelte predefinite, suggerisca, fra le tante, quella lettura del dato normativo che appaia più idonea a rivestire il concreto rapporto. Alla luce delle considerazioni che precedono, si comprende come la funzione consultiva si attivi in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e del non univoco quadro normativo, fonte di letture contrapposte.

---

<sup>1</sup> Wieacker, *Das Bürgerliche Recht im Wandel*, p. 53. C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, p. 5 ss.

Nel caso di specie, l'intervento della Sez. Consultiva è stato sollecitato "con specifico riferimento ai requisiti di candidabilità/eleggibilità agli organi direttivi di una Federazione Sportiva Nazionale avente natura pubblicistica (in particolare, alla carica di Presidente Nazionale)", ovvero sia se "possa trovare applicazione il complesso di norme che regolano le elezioni delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero debbano ritenersi operative le disposizioni relative agli enti pubblici, ed in particolare l'art. 5, comma 9, della legge 135/2012 e ss.mm.ii., che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti, già dipendenti privati o pubblici, collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito e che abbiano, per gli incarichi dirigenziali e direttivi, una durata inferiore ad un anno". Il quesito, dunque, investe esclusivamente quelle Federazioni che sono pubbliche per legge, perché a) così risultante oltretutto dalla loro esplicita qualificazione (cfr., art. 1, comma 3, Statuto ACI; art. 1, comma 1, Statuto AeCI; art. 1, comma 1, Statuto UITS), b) dalla circostanza che, in considerazione della particolare rilevanza per l'ordinamento statale degli interessi coinvolti, non solo la nomina del Presidente è contraddistinta da uno speciale procedimento (cfr., art. 19, comma 1, Statuto ACI, a norma del quale "Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante"; art. 26, comma 1, Statuto AeCI, che stabilisce "Il Presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."; art. 17, comma 3, Statuto UITS, a norma del quale il Presidente "è eletto dall'Assemblea nazionale ed è nominato, su proposta del ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri"), ma c) anche (all'esito dell'articolato procedimento di nomina su menzionato) dalla natura dei poteri da questi esercitati. La riflessione investe, dunque, altresì, la definizione dei poteri che spettano al Presidente, se, cioè, i poteri che egli esercita, a norma di legge e delle disposizioni dello Statuto, siano da reputarsi di natura politica ovvero sottendano anche l'esercizio di attività più squisitamente amministrative. Va da sé che la definizione della natura giuridica di queste Federazioni non è priva di conseguenze sul piano giuridico, coinvolgendo l'applicabilità all'ente stesso degli elementi di disciplina dell'Ente pubblico. Sì che, natura giuridica delle stesse che – come si diceva - reca con sé la individuazione della disciplina applicabile, peculiarità del procedimento di nomina, definizione dei poteri esercitati dal Presidente appaiono a Questo Collegio i punti nodali attorno ai quali si spiega il presente parere.

**Sulla natura giuridica di queste Federazioni** – In ordine al primo profilo, se si mette da parte la questione più generale (non investita dal presente quesito e rispetto alla quale non v'è dato dubitare, cfr. d.lgs. 242/1999) della natura giuridica delle Federazioni quali associazioni con personalità giuridica di diritto privato, di fondamentale rilievo appare, per quanto qui di interesse, la ricostruzione del dato normativo ed interpretativo che si delinea in tema di natura giuridica di quelle Federazioni le quali (ACI-AeCI-UIITS) appaiono, attesa la loro specialità, attratte ad una diversa orbita. Ed in vero, per queste Federazioni, la rilevanza peculiare degli interessi coinvolti e il sovrapporsi degli interventi normativi che ne ha accompagnato la storia ha determinato un imbricarsi di profili pubblicistici e privatistici che restituiscono un quadro generale non sempre di piana lettura. E, tuttavia, che siffatte Federazioni siano da ritenersi Enti pubblici rientranti nel novero degli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del T.U. Pubblico impiego e attratte, perciò stesso, alla relativa disciplina non pare, in vero, possa dubitarsi. Un primo elemento in suddetta direzione si ricava già – come sopra rilevato – dalla lettura degli Statuti di tali Federazioni: art. 1, comma 3, Statuto ACI; art. 1, comma 1, Statuto AeCI; art. 1, comma 1, Statuto UIITS. L'art. 1, comma 3, Statuto ACI, nel riconoscerne la natura di Ente Pubblico non economico, all'art. 6, comma 3, stabilisce espressamente (con ciò confermando la qualificazione offerta) che per le nomine agli organi dell'Ente restano ferme *“le vigenti disposizioni di legge in materia di inconfiribilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione”*. La ratio che presidia questa qualificazione è chiara e si rinviene nella esigenza di vigilare su Enti preposti a servizi di pubblico interesse (ad esempio, il ruolo di Ente pubblico dell'ACI viene definitivamente sancito con la L. 20 marzo 1975, n. 70 - c.d. legge del parastato) laddove è palese, appunto, il prevalere dell'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini sul contrapposto interesse ludico-sportivo.

Un discorso analogo vale – a maggior ragione - per l'UIITS, in considerazione dell'interesse a tutelare la pubblica incolumità e del potenziale offensivo connesso al possesso di armi, come si desume anche dal rigore che accompagna la disciplina per il rilascio del porto d'armi, perfino a fini sportivi, di cui al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 (in attuazione della Dir. UE 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio). Vero è che nel caso dell'UIITS lo Statuto, dopo averla qualificata Ente pubblico (art. 1, comma 1 Statuto), precisa come essa sia (art.1, comma 2, Statuto) altresì, “Federazione sportiva nazionale”. Del pari indubbio che siffatta “doppia” qualificazione non immuta il discorso né deve trarre in inganno. La sua natura di Ente pubblico si evince non solo dalla previsione dello Statuto approvato, il 21 febbraio 2018 (in proposito si rinvia, altresì, all' art. 1 del decreto interministeriale 15 novembre 2011), che discorre di “ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa”, ma anche dal complesso

quadro normativo che, nel tempo, ne ha accompagnato e ne accompagna il funzionamento. Pur senza ripercorrerne completamente le tappe, si può osservare come sin dalla sua istituzione l'UITS abbia svolto un ruolo fondamentale tanto nell'organizzazione e nella diffusione dell'attività sportiva del Tiro a Segno quanto nella sua veste di ente di formazione paramilitare. Il RD 2430/1935 stabiliva che *l'unione avesse "personalità giuridica ed autonoma amministrativa"*, mentre il suo Presidente era "nominato dal Presidente del CONI, di concerto con l'Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione (*omissis*)". A significare, nel caso di specie, il particolare rilievo degli interessi in gioco è anche il fatto che il d.lgs. Lgt. 8 luglio 1944, n. 286, ponesse il tiro a segno alle "dipendenze" del Ministero della Guerra. Questo spiega perché - in considerazione degli interessi coinvolti - l'UITS sia solo "altresì" Federazione sportiva, informando piuttosto la propria attività a quei criteri di "efficacia, imparzialità ed efficienza" (cfr., art. 1, comma 3, dello Statuto che, a sua volta, riprende l'art. 1 del decreto interministeriale citato, come anche il richiamo al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vale a significare) i quali, se è vero che si richiamano a quanto già espressamente affermato nello Statuto del CONI (art. 23, comma 1-bis, dello Statuto CONI), è anche vero che sono gli stessi cui, più in generale, si ispira l'attività della P.A. D'altra parte, già da un punto di vista meramente formale, il carattere "concreto" di Ente pubblico si ricava da un articolato quadro normativo sul quale - ogni qual volta ve ne è stato bisogno - si riflettono quelle esigenze di riordino della P.A. onde assicurarne efficienza e buon andamento. Un esempio in tal senso - come detto - è rappresentato dall'ACI e dalla L. 20 marzo 1975, n. 70. Né il discorso muta nel caso dell'UITS perché, anzi, esso ne esce convalidato dagli sviluppi normativi che ne hanno segnato la storia. Come noto, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), aveva disposto l'abolizione dell'UITS, sancendo di fatto la sua trasformazione in semplice Federazione sportiva affiliata al CONI. Prima, però, che l'abolizione diventasse effettiva, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito in legge, annullò quanto stabilito nella legge finanziaria, salvando di fatto lo *status* di Ente pubblico dell'UITS. La disciplina dell'ente è stata, poi, ridefinita dal D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209 ("*Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS)*"), emanato a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede espressamente che l'UITS è Ente di diritto pubblico "avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno" (art. 1 del D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209). Dal canto suo, il D.M. 14 aprile 1998, nell'approvare lo Statuto dell'UITS, rinvia alla legge 14/1978 in tema di norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, indirettamente confermandone la natura

giuridica. Il che, se ve ne fosse bisogno, conferma il fatto che l'UIITS è, dunque, in primis, Ente pubblico (cfr., art. 1, comma 2, TU Pubblico impiego) e solo altresì "Federazione Sportiva" (d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242) riconosciuta dal CONI e "dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione", con definizione di organi (ex artt. 7 e ss. dello Statuto di cui al 2018), tra cui figura il "Presidente" in qualità di "organo centrale" dell'Ente. Della natura di Ente pubblico non pare, dunque, possa dubitarsi ed anzi essa è rafforzata dalla circostanza che l'Unione opera sotto la vigilanza del Ministero. Tanto senza considerare – pur trattandosi di fonte secondaria – che lo stesso Regolamento Amministrativo di Attuazione e Contabilità dell'UIITS (art. 1, comma 3) delinea una sorta di gerarchia delle fonti, laddove precisa che "l'attività della UIITS recepisce quanto disposto dalla L. n.241/1990, si conforma ai principi generali del D.Lgs n.165/2001, alle leggi speciali, alle disposizioni statutarie, ai principi e disposizioni del Codice Civile".

Né a conclusioni diverse si perviene sposando quell'indirizzo – anche giurisprudenziale – che, sconfessando i tentativi di offrire una nozione organica ed autonoma di Ente pubblico, osserva come le modifiche che si sono prodotte nell'ordinamento inducano piuttosto a privilegiare una nozione "funzionale e cangiante" di Ente pubblico così come essa si è andata costruendo sulla base di un processo di frantumazione e relativizzazione della figura (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660), sì da dover portare in luce, piuttosto che il *nomen iuris*, gli interessi effettivi, sostanziali e funzionali, realmente sottesi all'attività svolta<sup>2</sup>. Ebbene, se è vero (qui ritorna il richiamo al *claris non fit interpretatio*) che le definizioni legislative non vincolano l'interprete, per il quale la qualificazione esplicita è irrilevante, laddove carente di concreti indici di pubblicità, è anche vero che nel caso dell'UIITS (ma il discorso, mutato quel che v'è da mutare, vale anche per l'ACI e l'AeCI) questi indici non difettano. A tanto conduce non solo la circostanza che la "pubblicità" è inerente alla stessa natura degli Enti di cui si discorre, ma anche la peculiare organizzazione della persona giuridica, la sua costituzione, la natura dei finanziamenti, l'esistenza di precisi controlli sugli stessi, il fatto che la nomina del Presidente sia fatta, nel caso dell'ACI, "d'intesa con il Ministro vigilante"; nel caso dell'AeCI, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Statuto); nel caso dell'UIITS, su proposta del Ministro della Difesa.

---

<sup>2</sup> Così, V. Cerulli Irelli, «Ente pubblico»: problemi di identificazione e disciplina applicabile, in Cerulli Irelli, Morbidelli (a cura di), *Ente pubblico ed enti pubblici*, Torino 1994, 85-89, il quale (pag. 85, nota 2) rileva anche che "la nozione di "ente pubblico" come nozione unitaria (come quella che designa una serie di fattispecie accomunate da una disciplina generale) è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, pur supportata da una produzione dottrinale assai nota".

A questo proposito, il discorso che si sta svolgendo deve arricchirsi del fatto che, in misura più incisiva che altrove, lo Statuto dell'UITS radica in capo al Presidente la responsabilità circa la corretta gestione della stessa Unione, come si desume dal fatto che egli è responsabile del "funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della Difesa", cui deve riferire (art. 17, commi 2 e 3, Statuto)<sup>3</sup>.

Nel caso dell'UITS, se il sistema dei controlli può considerarsi fattore indicativo della pubblicità, occorre rilevare come l'art. 71 dello Statuto rinvii, in materia di contabilità, all'art. 2, commi 2-3, D.P.R. 97/2003; il bilancio deve essere trasmesso non solo alla Giunta del CONI, per quanto di sua competenza, ma anche al Ministero della Difesa (art. 72 Statuto), mentre ulteriore indice di pubblicità è nella previsione dell'art. 77, a norma del quale l'entrata in vigore dello Statuto è subordinata ad un decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una pubblicità la quale, nel caso di specie, è altresì coerente con gli esiti di una ricerca ermeneutica che guarda al sistema e ha per oggetto norme legislative, regolamentarie e statutarie<sup>4</sup>. In tal senso, l'*excursus* compiuto dai giudici (Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475, in merito ad una vicenda che pure aveva interessato l'UITS e a cui si rinvia integralmente) offre un'accurata ricostruzione (anche storica) di quelle norme di cui si è detto, osservandosi che "l'Unione Italiana di Tiro a Segno – UITS è un "ente pubblico nazionale", soggetto alla vigilanza del Ministero della Difesa, il cui Statuto risulta essere stato adottato già nel 1998 "ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14", riportante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici". Di tanto si ha ulteriore conferma sia nel D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, che definisce la natura e la finalità dell'Ente<sup>5</sup>, sia nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90<sup>6</sup>, nonché nel D.M. 15 novembre 2011<sup>7</sup>. Né la circostanza che l'UITS

<sup>3</sup> A.M. Sandulli, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Napoli, 1989, 193-194.

<sup>4</sup> V. Ottaviano, *Ente pubblico*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, precisa che "poiché la pubblicità è relativa ad una certa regolamentazione, la dichiarazione della natura pubblica di un ente che sia in contrasto con la disciplina in effetti disposta, da sola non sarebbe sufficiente a farlo qualificare pubblico. Normalmente, però, con il dichiarare che un ente è pubblico il legislatore intende indicare la regolamentazione pubblica che vuole applicare all'ente, sicché tale dichiarazione vale come espressione riassuntiva di siffatta normativa".

<sup>5</sup> Art. 1 "1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN»".

<sup>6</sup> "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" che, nel riorganizzare la materia militare, definisce così natura e finalità dell'Unione Italiana tiro a Segno, all'art. 59: "L'unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o

possessa una sorta di "doppia anima" (Ente pubblico e Federazione), come emerge dall'art. 1 dello Statuto, è in grado di incidere sulla sua qualificazione quale Ente pubblico non economico di natura associativa, dovendosi confermare la piena applicabilità delle norme sugli Enti pubblici. Qualifica, quest'ultima, che esce rafforzata, altresì, dalle previsioni di cui all'art. 12, comma 8, l. 145/2018. D'altro canto (in subordine e a mero completamento del discorso che si sta svolgendo), che quella della qualifica delle Federazioni quali *organismi di diritto pubblico*, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24, sia questione che, in assenza di un espresso ed univoco riconoscimento della natura di Ente pubblico (come, invece, è il caso della UIT, Aci e AeCI), continui a sollevare dubbi e incertezze si ricava – impregiudicata la natura delle Federazioni quali associazioni con personalità giuridica di diritto privato – dalla questione se esse siano "tenute come tali ad applicare le norme sull'evidenza pubblica nell'affidamento a terzi di contratti di appalto di servizi" (cfr. Consiglio di Stato, ord. 12 febbraio 2019, n. 1006, relativa ad un servizio di facchinaggio per le selezioni calcistiche nazionali ritenuto in rapporto di strumentalità rispetto ai compiti di "valenza pubblicistica"). Sul punto, come noto, a) l'assenza di una espressa qualificazione formale dell'ente come pubblico (ovvero il difetto di altri elementi rilevanti) e, per contro, b) l'esistenza negli ordinamenti europei di soggetti che, pur non definibili come Enti pubblici, di fatto svolgono funzioni pubblicistiche, ha fatto emergere una giurisprudenza (da ultimo, cfr. M. Campos Sanchez - Bordona, 1/10/2020 n. C-155/19 e C-156/19) la quale ha operato, ampliandone la portata, sul principio di buon andamento della PA. I giudici europei hanno così sviluppato una serie di indicatori di controllo della "pubblicità", demandando poi ai giudici nazionali il compito di verificare, alla luce appunto degli indicatori offerti, se questi siano sufficienti, da soli ovvero considerati nel loro combinarsi, a dimostrare che è l'amministrazione controllante a determinare in concreto (e in che misura) la politica generale o il programma dell'istituzione senza scopo di lucro (par. 43 e ss., M. Campos Sanchez - Bordona, 1/10/2020 n. C-155/19 e C-156/19). Per i giudici europei - nel caso da ultimo citato - i poteri del CONI (cfr., art. 22, comma 5, Statuto del

---

strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modificazioni"

7"Approvazione dello Statuto dell'Unione italiana tiro a segno", a norma del quale "1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito <<UIT>> o <<Unione>>, è ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 59 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito <<Regolamento>>".

CONI) sono da ritenersi indici rivelatori di una potestà di controllo particolarmente intesa, che evidenzia come le attività sportive non possano che svolgersi in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI. E sul punto, ancora, sono gli stessi giudici del Consiglio di Stato a sottolineare (Punto 5.3.6 dell'ordinanza di rinvio) che “[sembra difettare la libera disponibilità] del fine perseguito dall'ente collettivo”, in quanto esse rivestono un “carattere in realtà istituzionale ed eterodeterminato, per legge o atto dell'autorità (...), non solo dei profili strutturali essenziali, ma anche degli ambiti principali di azione e delle modalità con cui questa deve essere svolta: con simmetrica eliminazione o riduzione degli spazi e della libertà organizzativa che sono propri dell'autonomia privata”. Il che vale quanto dire se, quando manca un “formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione”, si è avvertita la esigenza di andare alla ricerca di una serie di indicatori che esigono poi di essere verificati rispetto alla singola specifica fattispecie, onde far emergere “il grado di collegamento della sua attività contrattuale con tali funzioni pubbliche” (M. Campos Sanchez - Bordona, 1/10/2020 n. C-155/19 e C-156/19, par. 47), la questione è risolta a monte, allorché il legislatore discorre espressamente di Ente pubblico. Laddove difetti un “formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione”, i giudici europei, insomma, tendono a sviluppare una serie di indicatori che esigono poi di essere verificati rispetto alla singola specifica fattispecie<sup>8</sup>. Per costoro la risposta (da ultimo, 1/10/2020, n. C-155/19 e C-156/19)<sup>9</sup> muove nel senso di ritenere che la Federazione è *organismo di diritto pubblico* se, oltre ad essere dotata di personalità giuridica, soddisfa specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la sua gestione è vigilata<sup>10</sup>.

Siffatta flessibilità qualificatoria sottende, come detto, in assenza di indici altrimenti rilevatori della reale natura dell'ente di cui si discorre, e in presenza di quel variegato panorama di soggetti giuridici operanti in Europa, la necessità di prediligere una nozione funzionale del concetto di P.A. Conclusione, questa dei giudici europei, non molto distante dalle posizioni di quella parte della dottrina nazionale che evidenzia come la nozione di ente pubblico, per la molteplicità intrinseca del proprio operare, presenti confini di difficile demarcazione<sup>11</sup>. Ma da

<sup>8</sup> *Ex multis*, G. Morbidelli, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in V. Cerulli Irelli, G. Morbidelli (a cura di), *Ente pubblico ed Enti pubblici*, Torino, 1994, p. 331; D. Galli, *I settori speciali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2016, p. 470.

<sup>9</sup> Corte di Giustizia, nella causa C-249/71; Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, causa C-393/06, Sez. Quarta, pres. K. Lenaerts, Avv. gen. D. Ruiz-Jarabo Colomer, parti Ing. Aigner/Fernwarme Wien GmbH.

<sup>10</sup> Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del comitato olimpico nazionale italiano 2018 – Sez. Controllo sugli Enti - Determinazione del 16 dicembre 2019, n. 138, p. 20. Sul punto, altresì, cfr., CGCE, Sez. II, 11 settembre 2019.

<sup>11</sup> Cerulli Irelli – “Ente pubblico”: problemi di identificazione e disciplina applicabile, in Cerulli Irelli e Morbidelli (a cura di), *Ente pubblico ed enti pubblici*, Torino, 1994, 89 – ribadisce che “non basta una mera disposizione del legislatore per dire che un ente è pubblico. Ovvero, la disposizione del legislatore che attribuisce o che nega la pubblicità di un ente può essere ritenuta a sua volta illegittima, sotto il profilo costituzionale ovvero comunitario”.

queste premesse non è dato sostenere che il nostro ordinamento – soprattutto in presenza di Enti che operano sotto il controllo di soggetti diversi – strizzi l'occhio ad una nozione "poliedrica" di Ente Pubblico. Se così fosse, come osservano i giudici in Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475, si aprirebbe la porta all'attività discrezionale dell'interprete, cosa che si oppone ad esigenze di certezza del diritto. D'altro canto, sono ancora gli stessi giudici a riconoscere che, anche laddove l'Ente pubblico, in considerazione del suo essere sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e, altresì, del CONI, sembri presentare quella natura "poliedrica" di cui si diceva ciò non rinnega la circostanza che quest'ultimo sia pur sempre un "Ente pubblico", sottoposto al controllo delle autorità di governo (Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475). A tanto i giudici approdano all'esito di un'attenta ed articolata ricostruzione delle vicende normative che disciplinano l' UITS, dalla quale risulta con evidenza come sia proprio la presenza di interessi superiori, legati alla peculiarità di un'attività sportiva che comporta l'uso delle armi, ad aver prodotto non solo un complesso quadro normativo dove l'intreccio di profili pubblicistici e privatistici vede la prevalenza dei primi sui secondi, ma la stessa "incisione" di regole che, anche quando rinviano al ruolo della volontà assembleare (cfr. art. 16 del d.lgs. n. 242 del 1999), devono cedere a fronte della specificità della situazione<sup>12</sup>. In senso conforme è la stessa Avvocatura Generale dello Stato (chiamata dai giudici ad esprimersi sul punto) a ribadire che la legge può ben porre limiti alla autonoma determinazione dell'assemblea, laddove ciò trovi fondamento nella esigenza di tutela di interessi prevalenti (Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475 a p.18).

Né la conclusione muta ove, cambiando prospettiva, si privilegi il profilo teleologico-funzionale. La riconduzione alla categoria giuridica dell'Ente pubblico - di là dalla operata chiara e univoca qualificazione del legislatore - trova qui conferma in un'ottica di sistema che guarda, per un verso, all'interesse dello Stato ad attrarre al suo controllo tutte quelle attività (ad es., l'uso di armi da fuoco, ma il discorso potrebbe ripetersi per l'AeCI e per l'ACI) direttamente o indirettamente connesse alla pubblica sicurezza e, dall'altra, alla disciplina dell'attività sportiva. La peculiarità dell'Ente pubblico riposa, infatti, sul soddisfacimento di interessi che stanno particolarmente a cuore all'ordinamento generale. Di tal che è la particolare rilevanza pubblicistica dell'interesse perseguito dall'ente ad essere espressione di quella "pubblicità" di cui si discorre.

E che si tratti di ambiti per i quali l'interesse pubblico assume un rilievo preminente è, a tacer d'altro, testimoniato (nel caso dell'UITS) dalla disciplina rigorosa stabilita, ad esempio, in tema di

---

<sup>12</sup> Nel caso di specie i giudici, relativamente alla possibilità di far valere la regola di cui all'art. 16, comma 4, d.lgs. 1999/242), osservano che "rilevanza alcuna – ai fini del decidere la controversia in esame – può essere attribuita al già menzionato art. 16 del d.lgs. 242 del 1999.

accertamenti sanitari di idoneità per il rilascio del porto d'armi e, comunque, per lo svolgimento di questa attività a fini sportivi o ricreativi o alla disciplina di cui al dlgs. 10 agosto 2018, n. 104, recante "Attuazione della direttiva UE 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Si da non potersi dubitare, alla luce della ricostruzione compiuta, non solo dell'esistenza di un vincolo funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, ma anche del fatto che la esistenza di una "specifica istituzione" è direttamente e univocamente riconducibile (formalmente e sostanzialmente) alla legge.

Laddove non v'è chi non veda che anche quando lo Statuto – quasi a conferma di quella poliedricità di cui si è detto - sembri recuperare una dimensione contrattuale dell'agire di questi Enti pubblici (si pensi all'art. 44 Statuto UITS) ci si trova in realtà in presenza di una regola che – *a contrario* - rafforza la natura pubblicistica dell'Ente. In quel caso, il riferimento alla stipula degli atti e contratti necessari ad assicurare il pacifico godimento dell'area da destinare a poligono (laddove questo non insista sul demanio) lungi, infatti, dall'essere manifestazione di autonomia privata, conferma di come il ricorso al consenso contrattuale solo in apparenza indebolisca il principio di autorità, accordando invece una maggiore salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento, efficienza e imparzialità della P.A.

#### **Sulla inconferibilità di cariche a soggetti in quiescenza e sulla ratio del divieto**

Ne consegue, alla luce dell'analisi condotta, che (i) dalla qualifica di Ente pubblico discende l'applicazione della normativa sugli Enti pubblici, fra cui la Riforma della Pubblica Amministrazione, con il conseguente divieto di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni; (ii) la scelta del Presidente Nazionale dell'UITs (ma il discorso vale anche più in generale per gli altri Enti pubblici) è un procedimento ibrido a formazione complessa, che implica una fase elettorale seguita da una nomina governativa; (iii) l'atto in virtù del quale al Presidente sono attribuite le sue funzioni è il decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, su proposta, nel caso dell'UITs, del Ministero della Difesa; del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante, nel caso dell'ACI; del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel caso dell'AeCI. La qualificazione di un apparato organizzativo come Ente pubblico comporta, invero, che esso debba ritenersi destinatario dell'insieme di norme, espressione di principi costituzionali, che sovrintendono all'agire pubblico. Dalla qualifica di

Ente pubblico (anche dell'UIITS che è solo "altresi" Federazione) discende – per coerenza con la premessa – l'applicazione ad esso delle norme stabilite in tema di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della PA".

Sì che non solo è vietato – per espressa disposizione di legge - attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ma anche conferire ai medesimi soggetti (art 17, comma 3, della l. n. 124 del 2015) *"incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo in quelle amministrazioni che siano inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali (omissis)"*. Tutto ciò, salvo poi prevedere, sempre ex art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, la possibilità di concedere siffatti incarichi solo, però, "a titolo gratuito", ma con l'ulteriore precisazione che, pur nella gratuità dell'incarico, la sua durata non possa essere "superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"<sup>13</sup>. Orbene non v'è dubbio che, in questo modo, il legislatore abbia individuato, nel divieto di cui si discorre, la regola generale e, nella possibilità di conferire l'incarico a titolo gratuito, la sua eccezione. E, tuttavia, che così disponendo, egli abbia inteso stabilire un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi in quiescenza, è comprovato dal fatto che l'eccezione di cui si discorre è subordinata a due condizioni: a) la gratuità e b) il limite temporale di un anno<sup>14</sup>. Il legislatore, così facendo, si è mosso in linea con una *policy* volta (cfr. anche la l. 190/2012 per la prevenzione e repressione dell'illegalità nella P.A. e il d.lgs. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità) non solo a creare condizioni effettive che assicurino trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. secondo quanto si ricava dalla Costituzione (artt. 97 e 98), ma, altresì, ad affermare un principio di rotazione nelle cariche dirigenziali che, evitando il consolidarsi di situazioni di potere, sia funzionale ad un ricambio "generazionale" della dirigenza (in armonia con la previsione di cui all'art. 17, comma 3, l. 124/2015, che dispone, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti*

<sup>13</sup> Cfr., già, in tal senso, gli artt. 5, comma 9, e 7 d.lgs. n. 95/2012, poi convertito nella l. L. 135/2012 (in tema di revisione della spesa pubblica), poi ancora modificato successivamente dall'art. 6, comma 1, del dl n. 90/2014 (norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa), convertito nella L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015 nei termini riportati.

<sup>14</sup> In tal senso muovono le considerazioni sviluppate dalla SCCLEG nn. 35/2014 e 7/2015.

sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"; sulla ratio della gratuità si rinvia, altresì, a Corte costituzionale n. 124/2017 nonché, da ultimo, a Corte dei Conti – Sez. controllo per la Regione Sardegna 90/2020. Né, ad argomentare diversamente, avrebbe pregio sostenere che il divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi in organi di governo delle pubbliche amministrazioni non si applicherebbe ai Presidenti di questi Enti poiché costoro rientrerebbero tra "i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125". Da questo inciso non possono trarsi indicazioni generali, dovendo in concreto – seguendo quell'approccio funzionale che si è inteso privilegiare – verificare piuttosto la natura dei poteri effettivamente esercitati dal Presidente anche alla luce della struttura organizzativa dell'Ente. Orbene, se nel caso dell'AeCI (cfr., art. 31 dello Statuto) e dell'ACI (art. 19, comma 5, Statuto) la struttura organizzativa dell'Ente sembra distinguere fra poteri di rappresentanza e poteri gestori, non altrettanto è a dirsi nel caso dell'UITS. Una diversa interpretazione, nel caso da ultimo citato, avrebbe come conseguenza quello di ridimensionare il ruolo e le responsabilità del Presidente dell'UITS nonché traviserebbe, a fini elusivi, la natura dell'incarico a questi conferito, che trae la sua origine dalla nomina governativa e non dal risultato elettorale.

Lo Statuto dell'UITS è, infatti, chiaro nell'attribuire al Presidente non mere funzioni rappresentative dell'ente, ma funzioni dirigenziali e direttive cui fanno da contraltare responsabilità, in termini di operato e di funzionamento dell'ente, nei confronti del Ministero della Difesa. Non a caso le Circolari Ministeriali 6/2014 e 4/2015 sono intervenute proprio per scongiurare rischi elusivi in tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Più precisamente, si legge nella Circolare 6/2014, "Finalità della disciplina "Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, o comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità delle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani".

Orbene non vi è dubbio che se si attribuisse l'incarico di Presidente dell'UITS ad un soggetto in stato di quiescenza con più di 65 anni si violerebbero i principi sopracitati. È, infatti, chiaro che: a) non solo il Presidente dell'UITS è titolare di rilevanti responsabilità nell'amministrazione, non riducibili soltanto a funzioni direttive, ma b) che egli svolge vere e proprie funzioni dirigenziali, in quanto trattasi dell'organo apicale dell'Ente chiamato, seppur assieme al Consiglio direttivo, ad

assumere decisioni nell'esercizio delle funzioni attribuite dal Ministero della Difesa. Peraltro, anche a voler sposare la qualificazione del Presidente come titolare di un incarico direttivo, sussisterebbe comunque il vincolo della gratuità dello stesso e il limite di durata del mandato annuale, come da ultimo ribadito dal parere n. 81269 del 18 dicembre 2020 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tanto meno quella del divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza è regola che, in qualche modo, presenta carattere discriminatorio. Vero è che la Corte Costituzionale ha ripetutamente stabilito che il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive può essere solo eccezionalmente limitato e che le cause della limitazione hanno assoluto carattere tassativo (*ex plurimis*, C. Cost. n. 44/1997), sì da elaborare chiaramente un rapporto di regola a eccezione che vede la regola, nell'eleggibilità, e l'eccezione nell'ineleggibilità (C. Cost. n. 27/2009). Del pari vero – come la stessa Corte ricorda – che tale principio trova fondamento nel “*bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche*” (C. Cost. n. 33/2013; n. 25/2008; n. 27/2009; n. 306/2003; n. 1073/2001; n. 489/2000). Bilanciamento che vale a dimensionare la portata del divieto laddove – e qui sono i giudici della Corte di Cassazione a sostenerlo – “*i limiti siano necessari al fine di realizzare altri interessi di rango costituzionale, parimenti fondamentali e generali.*” (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, Sent. 22 dicembre 2011, n. 28504). Sì che, fermo il principio della tassatività delle ipotesi di incompatibilità che esclude ogni ipotesi di applicazione analogica del divieto, in tutti quei casi in cui il legislatore ha previsto delle incompatibilità, il diritto fondamentale del cittadino di elettorato passivo, espressione del principio di partecipazione alla vita democratica, cede a fronte di interessi superiori. Nel caso di specie, vuoi per ragioni che attengono al contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 5, comma 9, dl n. 95/2012), e alla necessità di considerare “il limite delle risorse disponibili” che vincola il legislatore ad operare “scelte coerenti” con la tavola dei valori costituzionali, tra cui v'è il buon andamento della PA (art. 97, cfr., Corte Cost., 124/2017), vuoi per quelle ragioni di ricambio generazionale cui si accennava, il legislatore ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, essendo possibile per costoro solo ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni e solo a titolo gratuito. Anche a prescindere dalla qualificazione formale dell'incarico, i soggetti in quiescenza, dunque, non possono assumere ruoli di vertice nelle amministrazioni e tanto meno “incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici” (Circolare 6/2014)<sup>15</sup>;

<sup>15</sup> Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

divieto, questo, che opera – come ancora si osserva nella citata Circolare - indipendentemente dalla circostanza "che la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall'amministrazione nominante". Si tratta di un divieto il quale, pertanto, deve intendersi applicabile a tutti quei soggetti a cui fa riferimento anche l'art. 33, comma 3, di 223/2006, che conferma l'impossibilità di superare i limiti di collocamento a riposo per coloro che abbiano svolto incarichi dirigenziali. Tale divieto non investe, invece, la possibilità di ricorrere a personale in quiescenza allorché si tratti di aspirare ad incarichi che non si risolvano nell'esercizio di funzioni dirigenziali o direttive o nel conferimento di incarichi di studio e di consulenza. La esigenza di assicurare continuità e ricambio generazionale rimane, allora, affidata al conferimento di un incarico assolutamente gratuito e temporalmente circoscritto nel tempo (un anno). Il limite imposto – ma tanto rientra nella discrezionalità dell'Ente – apre semmai ad un altro tipo di valutazione, relativa alla adeguatezza e compatibilità di un incarico, conferibile per un solo anno, con la funzione e le attività dell'Ente; valutazione che, di conseguenza, implica un'attenta ponderazione degli interessi dell'Ente stesso (quale manifestazione, appunto, del principio di buon andamento della P.A.), nel senso di verificare se questi possano convenientemente essere tutelati in presenza di un incarico di così breve durata. Cosa che, nella specie, non pare potersi sostenere, considerato che, salvo situazioni patologiche di Commissariamento, comunque strettamente legate al superamento di eventuali criticità, è il quadriennio olimpico a scandire fisiologicamente i tempi e la vita "politica" e amministrativa del mondo sportivo, in un contesto nel quale continuità amministrativa e distinzione gestionale sono pur sempre chiamati ad innervare il governo dell'Ente<sup>16</sup>.

**Della natura delle funzioni del Presidente della UITIS** – Orbene, che il Presidente di questo tipo di ente sia titolare di veri e propri poteri espressione di funzione dirigenziale è testimoniato, oltre che dal fatto che egli è chiamato a rispondere dell'operato della UITIS direttamente dinanzi al Ministro della Difesa (art. 17 Statuto), anche dal tipo di procedimento seguito per la sua nomina, nonché dall'essere titolare di una funzione di amministrazione attiva, secondo quanto si ricava dalla tipologia dei compiti ad esso assegnati, sì da non potersi ritenere che la sua sia mera attività di indirizzo politico (C. Cost., n. 2010/304). E, in vero, già sotto il profilo della procedura di nomina, il complesso quadro normativo che la accompagna fa emergere come la nomina del Presidente della UITIS sia la chiara risultante di regole di procedimento e di regole sul controllo delle nomine. Il controllo ministeriale delle nomine (non diversamente da quanto

---

<sup>16</sup> S. Cassese, *Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?* in [www.irpa.eu](http://www.irpa.eu), 2019,

accade per il controllo parlamentare sulle nomine degli Enti pubblici) appare qui inteso a far risaltare l'elemento fiduciario del rapporto tra l'autorità politica e il *management* di un Ente. Tanto nel tentativo – perfezionato come noto nel TU Pubblico Impiego - di superare i limiti di quella piramide senza vertice di cui discorre Cassese<sup>17</sup> in un clima di collaborazione e fiducia, che consenta l'individuazione di responsabilità diverse da quelle proprie dell'apparato burocratico e distinte da responsabilità civile, penale, disciplinare. Di qui lo spostamento degli equilibri verso il piano della relazione intersoggettiva personale fra soggetto politico e dirigenza amministrativa il quale – come noto - ha dato origine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale molto interessante, che investe la questione della separazione fra poteri di indirizzo e controllo (politica-amministrazione) e poteri di gestione (dirigente). Dibattito, appunto, complesso perché chiama in causa, oltre al profilo di cui si diceva, la delicata questione dell'efficienza amministrativa<sup>18</sup>. Per quanto qui di interesse, vale la pena evidenziare il fatto che il D.P.R. n. 209 del 2009 e, ancora, il D.P.R. n. 90 del 2010 e lo Statuto dell'Ente del 2011, hanno instaurato una nuova procedura per la nomina del Presidente il quale, eletto dall'assemblea, è poi nominato "su proposta del Ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" (cfr., art. 60 del D.P.R. n. 90 del 2010). Dal canto suo, la legge 400/1988, nel disciplinare la nomina alla presidenza di enti, istituti, etc., che rientrano nella competenza statale, ha delineato un procedimento articolato, che si apre con la proposta di nomina del Ministro indirizzata al Consiglio dei Ministri e si chiude, salvo facendo (ex comma 2) l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari, con la proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'emanazione, a chiusura del procedimento, del D.P.R. di nomina. Si tratta, dunque, di un procedimento a formazione progressiva che prevede diverse fasi e diversi soggetti coinvolti. In una prima fase, il carattere associativo dell'ente, che deriva dallo svolgimento *altresì* di funzione di Federazione sportiva su scala nazionale e locale, è rappresentato dal momento elettorale in ossequio al principio di democraticità e di partecipazione degli iscritti alla vita della Federazione. Ma successivamente, tenuto conto che l'UITS è posto sotto *la diretta vigilanza del Ministero della Difesa*, visti anche i fini di formazione paramilitare che persegue, e che il presidente dell'UITS è responsabile del funzionamento dell'ente *nei confronti del Ministero della Difesa*, la norma prevede la necessaria partecipazione amministrativa del Ministero della Difesa nel processo di selezione del futuro Presidente dell'Ente.

---

<sup>17</sup> S. Casese, *L'alta dirigenza italiana in un mondo cristallizzato*, Pd, 1998, 1, p. 160.

<sup>18</sup> B. Cimino, *Profili funzionali: l'indirizzo e la gestione*, in L. CASINI (a cura di), *Venti anni di politica e amministrazione in Italia*, 2014, p. 27 - Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, [www.irpa.eu](http://www.irpa.eu) IRPA Working Papers.

Il parere delle commissioni "motivato" è espresso anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione in un contesto nel quale la richiesta di nomina (art. 4, l. 14/1978) deve esplicitare i motivi che la giustificano, gli incarichi svolti etc., tutte informazioni che acquistano rilievo in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che, dice la legge, "si intendono seguire". Tanto – alla luce delle riforme sulla dirigenza che nel tempo si sono susseguite – deve, però, leggersi nell'ottica del superamento di quella separazione soggettiva e funzionale fra politica e amministrazione, a vantaggio di una lettura che privilegia, piuttosto, la dimensione del raccordo fra i due attori istituzionali. In quest'ottica, il Presidente dell'UITS (e il Consiglio Direttivo che lo affianca unitamente al Consiglio di Presidenza) deve ritenersi sia il "centro di responsabilità" di questo Ente pubblico, giacché contribuisce alla determinazione degli obiettivi e al loro raggiungimento, partecipando alla definizione del rapporto fra risorse da impiegare e realizzazione degli obiettivi da raggiungere. Il che null'altro significa che, in un Ente con struttura gestoria centrata sulla figura del Presidente (che del perseguimento del risultato – lo si ripete ancora - risponde al Ministro della Difesa), è su questi che grava, nell'ottica di un'amministrazione per risultato, il conseguimento degli stessi.

Se così è, si comprende come la sua nomina non si risolva in una mera ratifica della volontà assembleare, ma sia subordinata ad una vera e propria attività di valutazione. Il D.P.R. che chiude il procedimento è così presupposto per l'esercizio di quei poteri propri dell'ufficio di attribuzione, di cui all'art. 2, comma 1, T.U. Pubblico Impiego. Il che vale ad escludere *in nuce* (proprio per le ragioni espresse e che si diranno ancora) che il divieto di cui all'art. 5, comma 9, l. 55/2012 non investa anche "i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125". Attesa la subordinazione funzionale del Presidente dell'UITS nei confronti del Ministero della Difesa, cui rendere conto del proprio operato, appare chiaro come la proposta e la successiva nomina del Presidente non possa, infatti, essere un atto passivo e formale di mera ratifica da parte dell'Amministrazione, che si limiterebbe a prendere atto del risultato elettorale; il potere di nomina si sostanzia, bensì, in una valutazione di merito, ed eventuale approvazione del candidato, che deve essere idoneo a perseguire gli importanti compiti demandati all'UITS dal Ministero della Difesa, nonché le finalità sportive che derivano dal suo essere "altresi" Federazione affidata anche alla vigilanza del CONI.

Evidente manifestazione di questo potere di controllo e di indirizzo è nel fatto che, *ex art. 6, l. 24 gennaio 1978, n. 14*, il Governo può anche procedere a "nomine proposte o designazioni diverse".

In questo complesso procedimento la manifestazione della volontà assembleare dà solo avvio ad una precisa sequenza di atti e operazioni ed è, dunque, fase preparatoria, cui deve necessariamente seguire una fase, per dir così, costitutiva la quale si conclude, in un'ottica di integrazione dell'efficacia, con il decreto di nomina del Presidente della Repubblica. I vari momenti in cui si articola il procedimento, lungi dall'essere espressione di una mera, semplice, sequenza coordinata di atti (come si desume dal potere attribuito agli organi coinvolti), appaiono, a ben vedere, legati fra loro da specifici effetti giuridici. In questo senso il procedimento di nomina non è una mera successione di fasi. Esso, all'opposto, è costruito in rapporto alla funzione che deve svolgere e di cui è, appunto, espressione. Per cui si può dire che la funzione qui "vesta" il procedimento. Né questo è totalmente discrezionale. Le fasi in cui si articola dimostrano per contro che – ove ci si intenda discostare dalla volontà dell'assemblea – il procedimento assolve anche ad una funzione di garanzia che si calibra sui doveri di accertamento e di motivazione che ne accompagnano le varie fasi (Villata-Sala, Procedimento amministrativo, in Dig Disc pubbl., XI, 1996, p. 579 e Sandulli in Noviss. Dig. It., XIII, 1968, p. 1021). Certo, non v'è dubbio che l'UITS sia "altresi" Federazione sportiva e, dunque, retta "da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna" (art. 16, comma 1, d.lgs. 242/1999). Ma valga qui ricordare che siffatta previsione, per un verso, non ne cancella la dichiarata natura giuridica e, per l'altro, non sembra aver inciso (come si osserva in Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475) "sulla legge n. 14 del 1978, determinandone – in particolare – l'abrogazione in parte qua". La conferma dell'importanza strategica che questo Ente rappresenta per il perseguimento dei suoi fini e che difende questa procedura è ricavabile, altresì, dall'essere intervenuto il legislatore a sottrarre l'UITS dalla scure del decreto *taglia enti* che ne avrebbe comportato la soppressione (art. 26, dl 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008).

Questo procedimento che, come detto, si fa "forma" della funzione si rinviene ogni qual volta la vigilanza del Ministero si lega (come anche è il caso dell'ACI o dell'AeCI, cfr., Tar Sez. I, 72/2019) alla peculiarità dell'attività svolta e alla necessità di controllarne direttamente l'esercizio. Anche nel caso dell'ACI o dell'AeCI, così come per l'UITS, la nomina è il prodotto di quel procedimento che si attiva con la delibera assembleare, ma giunge a compimento solo con il D.P.R., vale a dire solo all'esito di un "controllo" che non è solo formale, ma si espande a verificare il possesso dei requisiti e l'idoneità del soggetto a conseguire quegli indirizzi di gestione di cui parla la legge (art. 4, l. 14/1978). Nella complessità che la connota e nella sua "deviazione" rispetto al sistema delineato dal d.lgs. 242/1999, la nomina del Presidente dell'UITS è, pertanto, espressione di un procedimento nel quale il legislatore ha provato a creare le

condizioni di coesistenza fra integrazione e distinzione in un'ottica di coordinamento fra poteri che, nel principio di buon andamento della P.A., trova la sua fonte. Sicché, il fatto che l'atto di preposizione provenga dal Ministero e, dunque, sia manifestazione di una volontà politica non può indurre a ritenere che solo di essa sia espressione. Nel caso dell'UITs (per le ragioni esaminate), la connessione che si realizza fra organo politico e organo di vertice è piuttosto indicativa di un modello gestorio che alla funzione rappresentativa e di indirizzo del Presidente, affianca anche poteri gestori. E che di tanto non possa dubitarsi si ricava, altresì, dalla previsione di cui all'art. 3 Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Unione Italiana Tiro (RACUITs), a norma del quale "L'assetto organizzativo dell'UITs è articolato in un unico centro di responsabilità amministrativa di gestione e competenza dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse strumentali e finanziarie coincidenti con il bilancio previsionale dell'ente". Né, in diverso senso, ha pregio sostenere che tali funzioni siano intestate al Segretario generale (ex art. 38 Statuto e art. 7 REACUITs). Per un verso – come si è tentato di dimostrare – di là dal *nomen iuris* è piuttosto al concreto esercizio dei poteri che occorre guardare; per l'altro, proprio dalle succitate disposizioni, emerge come (considerate le funzioni a questo attribuite) l'attività del Segretario, pur dotato di poteri di gestione economica, sia espressione di una funzione dirigenziale, per dir così, di secondo livello, certamente spoglio della responsabilità dell'attività amministrativa della gestione e dei previsti risultati.

Che, d'altra parte, il Presidente sia chiamato a funzioni organizzative-gestionali si desume, oltre che (come più volte ricordato) dal suo rispondere al Ministro della Difesa, dal fatto che l'art. 17, comma 2, dello Statuto intesta al Presidente una responsabilità che non è meramente politica, ma chiara espressione sintetica di quei poteri, al tempo stesso, di indirizzo e gestione di cui si è discorso; dal potere di formulare l'Odg, ove lo ritenga opportuno, tenendo conto delle eventuali richieste dei consiglieri (lett. b); dalla possibilità di agire in esecuzione delle deleghe ricevute o di assumere tutti i provvedimenti straordinari che si rendessero necessari per il funzionamento dell'Ente, salva ovviamente la ratifica (comma 5, lett. d-e)<sup>19</sup>; dal potere di affidare singoli incarichi e chiedere lo svolgimento di indagini per presunti illeciti (lett. i e h), nonché dal potere di voto in Consiglio Direttivo (art. 19 Statuto) che, a tacer d'altro, rende innegabile il suo esprimere funzioni di direzione, gestione, programmazione, amministrazione e controllo.

---

<sup>19</sup> Osserva, dal canto suo, l'ANAC (Atto di segnalazione n.1 del 18 gennaio 2017) in tema di proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», che la configurazione di un soggetto quale amministratore non dovrebbe legarsi all'esistenza di deleghe, atteso che "anche il presidente e gli amministratori senza deleghe possono, di fatto, ingerirsi nella gestione dovendo di conseguenza essere inclusi nella più ampia definizione di amministratore".

**PQM**

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 1 marzo 2020.

Il Presidente e Relatrice  
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 10 marzo 2021.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali (Atto n. 311).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 06/2021, relativo all'acquisizione di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il Comparto Forze Speciali (Atto del Governo n. 311);

premesso che:

lo scenario nel quale sono chiamate ad operare le Unità del Comparto Operazioni Speciali (OS) della Difesa è sempre più caratterizzato dalla presenza di minacce di natura fugace ed evasiva (Time Sensitive Targets – TST), difficili da localizzare e ingaggiare;

in tale scenario operativo risulta di primaria importanza equipaggiare le Forze Speciali con munizioni in grado di assicurare la necessaria capacità di sorveglianza, ricognizione e ingaggio;

in particolare, le munizioni a guida remota consentono di ingaggiare la minaccia senza costringere gli operatori a esporsi a rischio della propria vita, garantendo così un aumento dei parametri di protezione e autodifesa;

le munizioni a guida remota, inoltre, consentono, grazie al loro sistema di controllo GCU (*Ground Control Unit*), di poter sorvegliare, osservare e ingaggiare la minaccia in sicurezza;

rilevato che:

il programma riguarda l'acquisto di un numero di munizioni rispondente alle necessità operative immediate della componente Operazioni Speciali e comprende

l'acquisto di: munizioni LA UVision Hero-30 operative complete di tubo lanciatore; munizioni LA UVision Hero-30 inerti da addestramento; sistemi di controllo GCS completi; 1 pacchetto addestrativo completo per 6 operatori, della durata di 3 settimane, da svolgersi in Israele presso la sede UVision; 1 pacchetto formativo per *Advanced Training Package* completo per 4 operatori, della durata di 2 settimane da svolgersi in Israele presso la sede UVision (Corso opzionale), nonché il relativo supporto logistico integrato (SLI) inclusivo di corso formativo per 4 operatori, da svolgersi in Israele sempre presso la sede UVision;

l'onere complessivo del programma, la cui durata prevista copre il quinquennio dal 2021 al 2025, è stimato in 3,878 milioni di euro e il relativo finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa secondo un cronoprogramma di massima da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa;

il programma non presenta specifiche attività d'interazione con l'industria nazionale, anche se è previsto il coinvolgimento di una società appaltata per la manutenzione e riparazione di parti non funzionali del sistema a seguito di impiego addestrativo;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 3 novembre 2021;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 20 ottobre 2021, dalla quale si

evinces che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che l'utilizzo delle

sudette risorse non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione (Atto n. 312).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica (Atto del Governo n. 312);

premessi che:

la difesa aerea e missilistica integrata dell'Alleanza Atlantica (*Integrated Air and Missile Defence* – IAMD) persegue l'obiettivo di proteggere sia il territorio europeo, sia le forze alleate dispiegate nei teatri operativi, da missili balistici a corto e medio raggio ed è ritenuta uno dei pilastri per il perseguimento della difesa collettiva, di cui fa parte integrante la NATO *Ballistic Missile Defence* (BMD), costituita dai sensori e dai sistemi missilistici che i Paesi membri offrono quale contributo nazionale;

nell'ambito della difesa aerea missilistica integrata, il contributo dell'Italia si esplica essenzialmente attraverso i sistemi missilistici di difesa antimissile e antiaerea acquisiti dal nostro Paese nell'ambito del programma FSAF/PAAMS (*Famille de Systèmes Surface-Air Futurs/Principal Anti Air Missile System*);

considerato che il programma in esame riguarda:

lo sviluppo tecnologico dei sistemi terrestri, con incremento del perimetro ca-

pacitivo, grazie alla capitalizzazione della fase di sviluppo del missile Aster 30 B1-NT e al massimo sfruttamento del nuovo radar Kronos che, nell'ambito delle batterie SAMP/T dell'Esercito, svolgerà la funzione di sorveglianza e ingaggio;

l'ammodernamento dei sistemi terrestri in inventario, con la realizzazione di interventi specifici e la sostituzione di alcuni moduli pregiati;

l'ammodernamento del parco missili, con l'acquisto dei kit MLU (*Mid Life Update*) per l'ammodernamento di mezza vita dei missili Aster 15 e Aster 30 già in inventario e l'acquisto dei nuovi missili Aster 30 B1-NT;

il completamento della sesta batteria dell'Esercito, da utilizzarsi anche a fini addestrativi interforze; l'acquisto di almeno 5 batterie SAMP/T per l'Aeronautica militare;

infine, l'implementazione di funzionalità aggiuntive in via di definizione finale;

considerato, altresì, che il programma consentirà, in ambito nazionale, di rafforzare la difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) e, in ambito internazionale, di assicurare la protezione delle forze schierate, delle aree critiche e di obiettivi di notevoli dimensioni, contro la minaccia aerea e missilistica;

rilevato che:

le aree geografiche interessate dalla produzione sono quelle di La Spezia, Roma

e Fusaro-Bacoli (NA), ove hanno sede i siti produttivi di MBDA Italia, mentre l'indotto coinvolgerà fornitori distribuiti in 7 regioni italiane interessando prevalentemente i settori industriali aerospaziale, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo;

il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035 e le relative acquisizioni avverranno tramite l'Agenzia internazionale europea OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*);

il costo complessivo del programma è stimato in 3 miliardi e 50 milioni di euro, al valore economico 2021, suddivisi in *tranche*, la prima delle quali, relativa allo schema di decreto in esame, pari a 2 miliardi e 378 milioni di euro, sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa per circa 1 miliardo e 693 milioni di euro e sui capitoli del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684 milioni di euro, mentre le tranche successive, per ulteriori 671 milioni di euro, serviranno a conseguire il completamento della capacità e saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 3 novembre, nella quale ha precisato che, con lo schema di decreto in esame, è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più tranche e che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella

seduta del 20 ottobre 2021, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa;

considerato, comunque, il particolare ruolo che la Commissione svolge nell'esaminare tutte le fasi dell'avanzamento del programma, anche in relazione ai possibili cambiamenti dovuti al variare delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica;

valutata, quindi, l'opportunità che in occasione dell'attivazione delle successive *tranches* all'atto della presentazione del documento programmatico pluriennale siano fornite informazioni sugli sviluppi del programma;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo. <i>(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	78
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298-A (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	80
--	----

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	81
--	----

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i> .....	81
--	----

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	81
---	----

ALLEGATO <i>(Relazione tecnica)</i> .....	88
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	82
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i> .....	82
--	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i> .....	84
--	----

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 (Rilievi alla IX Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i> .....	86
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
---	----

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Delega al Governo in materia di disabilità.**

**C. 3347 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, fa presente che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta, poi, che l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.

Segnala che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) indica tra i « collegati » alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante « legge quadro per le disabilità ».

Evidenzia che tale legge è indicata tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e ai procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale.

Fa presente che il disegno di legge di delegazione in esame, composto di tre articoli, come risulta dalla relativa relazione illustrativa, costituisce l'attuazione della citata riforma indicata come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, del PNRR. Sottolinea, in particolare, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emana-zione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore delega medesima. Evidenzia che l'articolo 2 concerne i principi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche. Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega, prevedendo, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle

risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Evidenza che le disposizioni del disegno di legge risultano di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge.

In conclusione, ritiene che il contenuto del disegno di legge C. 3347 Governo, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (C. 3347 Governo);

premessi che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di

riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), conformemente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), indica tra i "collegati" alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante "legge quadro per le disabilità";

considerato che:

la suddetta "legge quadro per le disabilità" è tra le azioni chiave individuate nel PNRR come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale;

il presente disegno di legge di delegazione, composto di tre articoli, costituisce l'attuazione della citata riforma, come risulta dalla relazione illustrativa ad esso riferita;

in particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della delega medesima;

l'articolo 2 concerne i principi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enunciate all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordina-

mento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche;

L'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega, prevedendo, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

Le disposizioni del disegno di legge risultano pertanto di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,

#### RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3347 Governo, recante "Delega al Governo in materia di disabilità":

a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 10.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.**

**C. 3298-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del decreto-legge n. 132 del 2021, recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, quale risultante all'esito delle modifiche e delle integrazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali.

Ricorda che, nella seduta del 26 ottobre 2021, la Commissione ha esaminato, per il parere alla I Commissione, il testo originario del provvedimento, esprimendo parere favorevole, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che successivamente la Commissione di merito, nel recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, ha apportato ulteriori modifiche al testo ai fini dell'esame in Assemblea.

Tutto ciò considerato, poiché le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato poiché su di esso è necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sollecitare il Governo a procedere rapidamente poiché il provvedimento è calendarizzato in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.**

**C. 2361 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, per il parere alla Commissione finanze, il testo del provvedimento recante Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, nella seduta del 15 settembre 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole.

Poiché la Commissione di merito non ha approvato modifiche al testo sul quale era

stato espresso dalla Commissione bilancio il citato parere, fa presente che resta fermo il parere favorevole a suo tempo espresso.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti che reca la sola proposta emendativa Cavandoli 1.100. Poiché la citata proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, per il parere alla VI Commissione Finanze, il provvedimento in titolo, da ultimo nella seduta del 3 novembre 2021, senza tuttavia pervenire in quella sede ad alcuna deliberazione, non essendo ancora stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica richiesta in data 3 novembre 2020. Avverte, altresì, che la Commissione di merito, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, in data 4 novembre 2021 ne ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. Fa quindi presente che la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul provvedimento all'esame dell'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (*vedi allegato*), si rimette alle valutazioni della Commissione sugli aspetti critici richiamati dalla stessa relazione tecnica. Fa presente che il Governo non intende in alcun modo ritardare l'approvazione del provvedimento e, in proposito, ricorda il suo impegno personale in tal senso.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, auspicando che si possa giungere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.**

**Atto n. 315.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato poiché su di esso è necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.**

**Atto n. 317.**

*(Rilievi alla IV Commissione).*

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione

(Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato ad assicurare la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica cosiddetta « multiruolo » dello strumento militare terrestre.

Evidenzia, in particolare, che lo schema di decreto ha per oggetto la seconda fase del programma in titolo, prevedendo che all'onere relativo alla prima *tranche* – stimato in 108 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, ripartiti per singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella medesima scheda tecnica – si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, iscritto nell'ambito del programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito, segnala che sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 669,6 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, interessato dal provvedimento in esame.

Sottolinea che la scheda tecnica precisa, infine, che la realizzazione delle successive tranche della seconda fase del programma in esame, per ulteriori 775 milioni di euro, è comunque subordinata « all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione », fermo restando che – come precisato nella scheda tecnica – la copertura finanziaria del programma stesso, stante il suo carattere di priorità, potrà in

ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale quadro, ritiene che dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori *tranche* dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tanto premesso, evidenzia che la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, riportata nella scheda tecnica, riveste carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Segnala, del resto, che, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione *ex ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.

Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.**

**Atto n. 318.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato a potenziare le capacità espresse nel settore del Comando e Controllo avioportato e del *Battle Management* dell'Aeronautica Militare.

Evidenzia, in particolare, che il programma, che si concluderà presumibilmente nel 2030 e avrà un onere complessivo di 99 milioni di euro, ripartiti per

singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella scheda tecnica, si articola in tre fasi: la Fase 1, per complessivi 10 milioni di euro, si concluderà nel 2021 con la consegna del primo prototipo; la Fase 2, il cui onere complessivo ammonta a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2021 al 2025, prevede l'integrazione del sistema di missione con la nuova configurazione avionica; la Fase 3, conclusiva del programma, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro complessivi negli anni dal 2025 al 2030.

Fa presente che alle prime due fasi del programma si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 02, iscritto nell'ambito del programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito, segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2021, al predetto piano gestionale sono stati assegnati 1.738.471.290 euro per il 2021, 2.783.949.412 euro per il 2022 e 903.139.420 euro per il 2023.

Sottolinea che la scheda tecnica precisa, poi, che la copertura finanziaria del programma, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente alla Fase 3 fa presente che la scheda illustrativa evidenzia che il completamento del progetto avverrà attraverso successivi atti contrattuali che consentiranno il raggiungimento della *Full Operation Capability* del target capacitivo richiesto.

In tal quadro, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al

fatto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che la Fase 3 dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tanto premesso, evidenzia che la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, riportata nella scheda tecnica, riveste carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Sottolinea che, del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione *ex ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.

Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aereo-**

**portuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.**

**Atto n. 320.**

(Rilievi alla IX Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto ministeriale reca le modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Segnala che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020 che attribuisce ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo riguardante la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. A tal fine, l'articolo 1, comma 715, della predetta legge ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinati per 450 milioni di euro ai danni subiti dalla prima categoria suindicata e per 50 milioni di euro ai danni subiti dalla seconda. Successivamente, tale fondo è stato incrementato dall'articolo 73, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 73 del 2021, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e 15 milioni di euro per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Rileva che il provvedimento si compone di 9 articoli e reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento agli adempimenti che devono porre in essere le Amministrazioni interessate (articolo 8); esso è inoltre corredato di relazione tecnica che

non risulta formalmente « vidimata » dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito agli articoli 8 e 9, che recano disposizioni finanziarie e sull'efficacia, rileva preliminarmente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non risulta formalmente « vidimata » dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ciò premesso, evidenzia l'opportunità di chiarimenti con riferimento ai seguenti profili.

In merito ai tempi per il pagamento degli indennizzi riconosciuti, osserva che la procedura prevista dal provvedimento in esame dovrebbe determinare, almeno in parte, la conclusione delle operazioni dei pagamenti nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato previsto lo stanziamento, con effetti differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica, in particolare per il fabbisogno di cassa. Infatti, sia il comma 715, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 che l'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno indicato effetti identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica per il solo anno 2021.

Inoltre, considerata la presenza della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'effettiva capacità della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e dell'ENAC di evadere in un ristretto arco tem-

porale – circa 4/5 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento in gazzetta ufficiale – le domande di ammissione al contributo e la corresponsione dello stesso, senza che sia compromessa l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti. Le medesime informazioni andrebbero fornite anche relativamente all'attività di controllo a campione che è chiamata a svolgere la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, nella misura di almeno il 30 per cento dei beneficiari.

In merito alla copertura finanziaria del provvedimento, atteso che l'onere è limitato all'entità delle disponibilità presenti sul fondo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.05.

ALLEGATO

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 279654 del 08/11/2021 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO III

Roma,

Prot. n.  
Rif. prot. entrata n. 278597/2021  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c.  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: AC 1813 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo. *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, e alla relativa relazione tecnica predisposta sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento del Tesoro e trasmessa per la prescritta verifica in data 8 novembre 2021.

Al riguardo, nel rammentare come si sia ravvisata, già in sede di predisposizione del testo del provvedimento, la necessità di acquisire congrue assicurazioni in merito alla neutralità finanziaria delle attività ispettive e di controllo previste nella proposta di legge, si evidenzia come la relazione tecnica ora trasmessa, non solo non consenta di fugare le perplessità precedentemente manifestate, ma anzi evidenzia alcune incertezze interpretative derivanti dal testo, nonché l'onerosità, non quantificata né coperta, delle disposizioni concernenti le attività di controllo poste in capo ad IVASS e COVIP.

Ciò rilevato, pertanto, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente.**

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Prof. Pisanotta*

## RELAZIONE TECNICA

Gli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge recante *“Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”* (AC 1813), sono riconducibili in particolare all'art. 2, comma 1, lettera a) che riguarda:

- le fondazioni bancarie (alle quali non è tuttavia consentito l'esercizio di funzioni creditizie o di finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153);

- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto da questo Ministero (non ci sono ormai da anni soggetti iscritti nel ruolo nazionale unico, ma solo nel ruolo speciale) ancorché gli specifici poteri di vigilanza facciano oggi capo a Banca d'Italia e OAM.

Infatti, con tali previsioni, il testo del disegno di legge palesa alcune incertezze interpretative circa il ruolo del Dipartimento del Tesoro che derivano dal combinato disposto degli articoli seguenti, i quali sembrerebbero coinvolgere, comunque, il citato Dipartimento in alcune funzioni di supervisione, nonostante esso non eserciti funzioni di vigilanza su soggetti coinvolti nell'attività in questione. Ci si riferisce al combinato disposto:

- dell'art. 1, lett. f, che individua tra gli organismi di vigilanza “gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a” sicché astrattamente non vi sarebbe certezza se vi sia compreso anche il Dipartimento del Tesoro che vigila sulle fondazioni bancarie;

- dell'art. 3, comma 2, che prevede sia il concerto tra tutti gli organismi di vigilanza per l'adozione delle istruzioni per il controllo rafforzato, sia la pubblicazione di un elenco delle società che trattano in mine antiuomo con l'indicazione dell'ufficio responsabile per la pubblicazione annuale del citato elenco;

- dell'art. 5 che, al comma 1 attribuisce a Banca d'Italia il potere di effettuare in generale verifiche e richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (sembrerebbe quindi anche alle fondazioni bancarie), mentre al comma 2, prevede che controlli specifici siano effettuati dagli organismi di vigilanza (e quindi, forse, anche dal Dipartimento del Tesoro nel caso delle fondazioni bancarie, ma non ne è chiaro il motivo - posto che le Fondazioni non effettuano finanziamenti ai sensi della normativa sopra richiamata - né quali siano i poteri e le interazioni tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia).

Il combinato disposto di tali disposizioni rende evidente la presenza di oneri (comunque di difficile quantificazione considerate anche le incertezze e incognite sopra rilevate) che graverebbero sul Dipartimento del Tesoro qualora fosse ricompreso tra i “soggetti vigilanti”; tanto più che non è chiaro se la redazione dell'elenco delle società comporti una specifica attività, anche in termini di ricerca, che potrebbe risultare particolarmente onerosa.

Pertanto, allo stato attuale, le previsioni normative comporterebbero necessariamente nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento del Tesoro che sono privi di adeguata copertura finanziaria.


Analoghi profili critici sotto sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- art. 3 comma 2: che prevede controlli attribuiti all'UIF, cui verrebbero riconosciute competenze estranee alla missione istituzionale oggi concentrata sulla segnalazione di operazioni sospette;
- nell'ambito di applicazione del divieto di finanziamento sono inclusi anche gli intermediari di Paesi membri dell'UE e di Stati terzi, indipendentemente dal fatto che essi siano stabiliti nel territorio della Repubblica (art. 2, comma 1, lett a), che potrebbe comportare rilevanti difficoltà in punto dell'*enforcement* del divieto stesso;
- coinvolgimento nelle attività previste dal disegno di legge della Banca d'Italia, rispetto al quale sembra sussistere il rischio di violazione del divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. Infatti, sul piano sostanziale, il conferimento di nuovi compiti alla Banca d'Italia deve essere vagliato alla luce della disposizione dell'art. 123 del TFUE che stabilisce il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. A tale riguardo, l'art. 1 del Regolamento (CE) N. 3603/93 precisa che nella nozione di "altra forma di facilitazione creditizia" rientra "qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi". Secondo l'interpretazione consolidata della BCE (v., da ultimo, il parere della BCE CON/2021/29 del 6 Ottobre 2021) tale norma impedisce alle banche centrali nazionali di sostenere i costi di attività che esulano dalla sfera dei compiti tipici delle banche centrali e che dovrebbero far capo al governo degli Stati membri. Sotto tale profilo, particolarmente problematica appare la previsione di cui all'art. 3, comma 1, ultimo periodo della Proposta di Legge, secondo la quale la Banca d'Italia (unitamente agli altri organismi di vigilanza) sarebbe tenuta a "redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1". Ritenuto che tale compito non rientra tra (e non è strettamente correlato a) i compiti tipici delle banche centrali, e che i relativi oneri resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, la previsione in parola appare potenzialmente in contrasto con il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE. A latere si rileva, sotto il profilo procedurale, che ai sensi dell'articolo 127(4) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del terzo alinea dell'articolo 2(1) della Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE), la Proposta di Legge in esame dovrà essere sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea poiché concerne i compiti della Banca d'Italia;
- coinvolgimento nelle attività previste dal disegno di legge dell'IVASS, rispetto al quale si osserva quanto segue. Non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nella definizione di "intermediari" su cui grava il divieto di finanziamento, per effetto dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame, l'IVASS sarebbe chiamata ad effettuare i controlli previsti sui soggetti vigilati limitatamente ai fondi pensione istituiti dalle imprese di assicurazione. Il rispetto della normativa anti-mine nei fondi pensione assicurativi comporterebbe per l'IVASS un compito aggiuntivo e di non poco impatto non solo nella predisposizione di istruzioni congiunte con COVIP ma anche nella concreta esplicitazione di dette verifiche sia sul piano cartolare che ispettivo. A detti nuovi adempimenti l'IVASS non potrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (IVASS non ha autonomia decisionale nell'aumentare il numero delle proprie risorse); occorrerebbero, al riguardo, specifiche disposizioni legislative, non previste, a copertura di detti maggiori costi;
- coinvolgimento nelle attività previste dal disegno di legge della COVIP. I compiti di vigilanza previsti dal disegno di legge in oggetto non potrebbero essere svolti dalla COVIP con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda, in particolare, il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società che

producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, si tratta di un'attività che esula dalle competenze COVIP. Pertanto, allo stato attuale, il disegno di legge pone in capo alla COVIP un compito gravoso e del tutto nuovo, che richiederebbe un accresciuto impegno e maggiori oneri senza che il disegno di legge prevede un'adeguata copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo  negativo

08/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) *(in videoconferenza)* e dell'Associazione Aeroporti 2030 ..... 92

Audizione informale del presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), avvocato Pierluigi Umberto Di Palma ..... 92

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 92

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per i Trasporti e le Comunicazioni finlandese ..... 96

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).**

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) *(in videoconferenza)* e dell'Associazione Aeroporti 2030.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

**Audizione informale del presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), avvocato Pierluigi Umberto Di Palma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.35.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a**

causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 novembre.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che sul provvedimento dovrà esprimere i propri rilievi la Commissione bilancio.

Ricorda altresì che nella seduta del 4 novembre il deputato Luciano Cantone ha svolto la relazione introduttiva.

Il viceministro Alessandro MORELLI osserva che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 715 a 719) ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo, presso il MIMS, di 500 milioni di euro destinato a compensare i danni da COVID-19 subiti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 dai gestori aeroportuali per 450 milioni di euro e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per 50 milioni di euro.

Tali risorse sono state poi incrementate per 300 milioni di euro dal decreto-legge n. 73 del 2021, così ripartite: 285 milioni di euro a compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e 15 milioni di euro a compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. In totale, pertanto, lo stanziamento ammonta a 735 milioni di euro per i gestori aeroportuali e a 65 milioni di euro per i prestatori dei servizi di assistenza a terra.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della suindicata legge di bilancio, l'attuazione della misura in argomento (contenuti, termine, modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché criteri di determinazione e di erogazione dello stesso) è rimessa ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro 7 giorni dalla

richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

In base, poi, al medesimo articolo 1, comma 719, l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. In proposito, evidenzia che la Commissione europea, con la decisione del 26 luglio 2021, ha autorizzato la misura in argomento, in considerazione delle restrizioni nazionali all'operatività degli aeroporti, limitatamente: al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020; al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere la propria attività dal 15 luglio 2020.

A seguito della decisione della Commissione e del confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze si è inviato ai due Presidenti della Camera e del Senato il testo dello schema di decreto per l'attuazione della misura in parola in data 28 ottobre 2021.

Ciò premesso, ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, nell'8ª Commissione del Senato è stato avviato l'esame del testo del decreto poi rinviato; quanto alla seduta sempre del 4 novembre della Commissione, richiama gli interventi dei deputati Luciano Cantone, relatore, e Gariglio e della presidente Paita.

Con riferimento ai chiarimenti chiesti al rappresentante del Governo dal relatore, precisa che quanto segue.

Le motivazioni che hanno indotto a restringere il periodo temporale di riferimento del beneficio sono da rinvenirsi nella stessa decisione della Commissione europea ai punti 2.1.1. *Restrizioni di viaggio legate all'epidemia di COVID-19* e 3.3.3 *Legame causale tra il risarcimento del danno e l'epidemia di COVID-19*. Nel primo punto citato, la Commissione, nel ripercorrere l'iter delle principali misure adottate per il contenimento della pandemia, pur prendendo atto che l'Italia è stato il primo Paese nell'ambito dell'Unione europea a

essere colpito dall'epidemia di COVID-19, a dichiarare lo stato di emergenza già il 31 gennaio 2020, a sospendere dal 7 febbraio 2020 i voli dalla Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao, a introdurre dal 23 febbraio 2020 le prime restrizioni ai viaggi interni, in relazione ai comuni in cui sono stati registrati i primi casi di COVID-19 (Lombardia e Veneto), a limitare dal 25 febbraio 2020 le attività commerciali, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive in diverse regioni del Nord Italia, imponendo misure igienico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, evidenzia che solo a partire dal 1° marzo 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 6, l'Italia ha rafforzato le restrizioni bloccando diverse città del Nord Italia, limitando notevolmente tutte le attività economiche, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive in diverse Regioni del Nord Italia, rafforzando nel contempo le misure igienico-sanitarie già in atto su tutto il territorio nazionale e solo dal 4 marzo 2020 poi l'Italia ha esteso, con un altro DPCM, a tutto il territorio italiano le restrizioni in materia di attività commerciali, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive. Inoltre, al medesimo punto già indicato, la Commissione precisa che, con decreto n. 112 del 12 marzo 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la chiusura della maggior parte degli aeroporti in Italia (ad eccezione di 17 aeroporti commerciali su 45 in totale dove erano consentiti solo voli governativi di merci essenziali e di emergenza). Tali restrizioni hanno riguardato anche tutti i voli in Italia, ad eccezione di quelli necessari per garantire i servizi minimi essenziali (motivi di salute o assoluta necessità). Tali restrizioni di viaggio sono rimaste pienamente in vigore fino al 2 giugno 2020. A partire dal 3 giugno 2020, l'Italia ha revocato il divieto di libera circolazione all'interno del Paese, nonché da e verso altri Stati membri e i quattro Stati associati Schengen. Le restrizioni sono rimaste applicabili per i movimenti verso Paesi terzi fino al 30 giugno 2020. Sempre dal 3 giugno 2020, l'Italia ha parzialmente revocato le restrizioni sui servizi aerei, consentendo l'esercizio commerciale dei me-

desimi servizi in 23 aeroporti, mentre il resto degli scali è rimasto chiuso al traffico commerciale fino a nuovo avviso. A partire dal 14 giugno 2020, l'Italia ha ampliato l'elenco degli aeroporti aperti a 25, mentre tutti gli altri sono rimasti chiusi al traffico commerciale fino al 14 luglio 2020. Anche al richiamato punto 3.3.3. della decisione, la Commissione, nei « considerando » da 71 a 79, nel ripercorrere nuovamente le principali restrizioni che hanno determinato una significativa riduzione delle attività dei gestori aeroportuali e dei fornitori di servizi di assistenza a terra, giunge alla conclusione che le stesse hanno avuto luogo « tra il 1° marzo e il 14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 », con le medesime distinzioni già specificate al punto 3.3.3.

Al riguardo, sottolinea che, nonostante nel corso delle interlocuzioni avute con le competenti strutture della Commissione gli uffici del MIMS abbiano sostenuto con forza la necessità di riconoscere per il nostro Paese la decorrenza dei danni per l'emergenza da COVID-19 in una data anteriore a quella riconosciuta per gli altri Paesi dell'Unione europea (15 marzo 2020), ossia, come previsto dall'art. 1, comma 716 della legge di bilancio 2021, dal 23 febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021 (in cui ancora permaneva lo stato di emergenza per l'epidemia in argomento), la Commissione ha ribadito di non poter prendere in considerazione per l'Italia date antecedenti al predetto DPCM del 1° marzo 2020, come peraltro già avvenuto anche per l'autorizzazione della compensazione danni alle compagnie aeree (Alitalia e altri vettori nazionali), e successive al 30 giugno per gli aeroporti che hanno potuto riprendere le attività dal 3 o dal 30 giugno 2020 o successive al 14 luglio per gli aeroporti che hanno potuto riprendere le attività dal 14 luglio 2020. La Commissione, nel corso delle predette interlocuzioni, ha chiesto all'Italia, quale condizione per riconoscere l'autorizzazione ad attuare la misura in argomento, l'accettazione delle citate date di decorrenza e termine della medesima misura. Pertanto, quella che nel testo della decisione è indicata impropriamente quale

richiesta dell'Italia, è stato il presupposto da dover accettare da parte dell'Italia per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione all'attuazione della misura in argomento. In ogni caso, come indicato nelle premesse del decreto, le autorità italiane si riservano di sottoporre alla Commissione europea, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori periodi di compensazione dei danni in parola compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, non coperti dalla citata decisione della Commissione C(2021)5702 *final* del 26 luglio 2021.

Circa i tempi necessari per dare piena attuazione alla misura introdotta dalla legge di bilancio 2021, evidenzia che, nonostante nel decreto sia prevista, dopo la presentazione delle domande entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, l'istruttoria dell'ENAC entro e non oltre 70 giorni, l'adozione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande da parte della competente Direzione generale del Ministero nei successivi 20 giorni e il pagamento da parte dell'ENAC entro 20 giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento, l'impegno delle competenti strutture sia dell'ENAC che del Ministero sarà massimo per poter erogare i contributi precedentemente ai termini massimi previsti, nella consapevolezza dell'estrema difficoltà finanziaria in cui versano sia i gestori aeroportuali che gli *handler*. Allo stato dei fatti, l'emergenza primaria che si impone è di concludere, innanzitutto, l'*iter* del decreto stesso, al fine di « salvare » i fondi stanziati. In proposito, evidenzia che per il « salvataggio » di tali fondi, da trasferire all'ENAC per la prosecuzione della misura, gli stessi o devono essere impegnati e trasferiti a tale Ente entro il 5 dicembre 2021 (lo scorso anno il termine del 5 dicembre è stato prorogato al 14 dicembre) o essere almeno impegnati entro il 31 dicembre 2021 rinviando il trasferimento all'Ente al prossimo anno, con necessità, però, in tal caso di dover attendere la disponibilità di cassa. In ogni caso, per procedere all'impegno è necessario che il decreto, dopo aver recepito le eventuali osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato, sia sottoscritto da entrambi i Ministri competenti, registrato alla

Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In relazione alla richiesta dei dati sulle anticipazioni erogate ai beneficiari sulla base della previsione della legge di bilancio 2021, fa presente che nessuna anticipazione è stata corrisposta ai beneficiari, in quanto, come precisato dalla Commissione al punto 3.1. *Legittimità del Provvedimento*, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando alla Commissione sono stati notificati progetti di concessione di aiuti, lo Stato membro interessato non deve concedere l'aiuto fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione che approva tale aiuto (cosiddetto obbligo di sospensione) e, pertanto, la previsione dell'articolo 1, comma 720, della legge di bilancio 2021 che prevede la possibilità di concedere anticipazioni è da considerare illegittima ai sensi del medesimo art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Riguardo alla stima circa l'importo delle risorse che potranno essere erogate sulla base del provvedimento in esame, nel richiamare quanto rappresentato dalle autorità italiane alla stessa Commissione europea (punto 2.1.2. della decisione *L'impatto delle restrizioni ai viaggi sul settore dell'aviazione italiana* – « considerando » 29) e cioè che le perdite stimate dall'Italia in termini di EBITDA nel 2020 per gli aeroporti ammontano a circa 1,5 miliardi di euro e per i fornitori di servizi di assistenza a terra a circa 100 milioni di euro, pur tenuto conto del periodo limitato autorizzato dalla Commissione, in considerazione delle risorse stanziare per complessivi 800 milioni di euro, riterrebbe che la maggior parte di tali risorse potrebbe essere erogata, fermo restando che solo a seguito dell'istruttoria delle domande presentate si potrà avere il quadro definitivo delle risorse erogabili.

Infine, in ordine all'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione, anche considerando che la decisione di autorizzazione della Commissione europea risale al 26 luglio 2021, rappresenta sia la necessità che si è imposta, a seguito della decisione della Commissione, di rivedere i complessi mec-

canismi di calcolo del danno in oggetto, sia l'esigenza di interlocuzione in proposito tra le varie strutture coinvolte del MIMS, dell'ENAC e del MEF, peraltro nella grave situazione di difficoltà in cui le stesse si sono ritrovate ad operare a causa della pandemia in corso che hanno influito negativamente anche sulla durata di tutti i procedimenti amministrativi di competenza.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, intervenendo da remoto, da partire da quanto illustrato dal viceministro Morelli, si chiede se non vi sia il rischio, sulla base di quanto disposto dal provvedimento all'articolo 5, comma 7, di perdere le risorse stanziato. Quanto alla decisione dell'Unione europea, osserva come gli appaiano comprensibili le ragioni per le quali essa non può andare oltre il 14 luglio, ma che gli effetti della pandemia si sono registrati in realtà per tutto il 2020; per quanto sia dunque impossibile intervenire sul disposto di tale decisione, preannuncia la presentazione di un'osservazione in merito, perché di fatto nel periodo considerato gli aeroporti non hanno comunque registrato una presenza apprezzabile di passeggeri.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo da remoto, comunica di avere già trasmesso

agli uffici tre osservazioni, rispettivamente sulla semplificazione delle procedure di erogazione, sull'anticipazione dei ristori e sulla destinazione di maggiori risorse alle società di *handling*, di cui raccomanda un'attenta valutazione.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde che allo stato occorre ancora tenere conto dei tempi previsti dalla Commissione europea. Manifesta poi disponibilità quanto alle osservazioni proposte dai commissari.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI**

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Incontro informale con una delegazione della Commissione per i Trasporti e le Comunicazioni finlandese.**

L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.45.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI) e di Federalberghi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 97

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione esercizi storici fiorentini, dell'Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, dell'Associazione piazza San Marco Venezia e dell'Associazione «Gli storici» – caffè e ristoranti storici d'Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) ..... 98

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI) e di Federalberghi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione

diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo DOGLIONI, *membro del Consiglio di Confcommercio con incarico per le politiche per la montagna*, Alberto CORTI, *responsabile Settore turismo di Confcommercio*, Maurizio DONADEO, *responsabile nazionale Rapporti istituzionali del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI)*, Manfred PINZGER, *vicepresidente di Federalberghi* e Federica BONAFACCIA, *responsabile del Servizio legale e tributario di Federalberghi*, che intervengono da remoto, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Massimiliano DE TOMA (FDI) e Angela MASI (M5S).

Manfred PINZGER, *vicepresidente di Federalberghi*, Maurizio DONADEO, *respon-*

sabile nazionale Rapporti istituzionali del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI), e Paolo DOGLIONI, membro del Consiglio di Confcommercio con incarico per le politiche per la montagna, che intervengono da remoto, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ringrazia dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione esercizi storici fiorentini, dell'Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, dell'Associazione piazza San Marco Venezia e dell'Associazione « Gli storici » – caffè e ristoranti storici d'Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto . 99

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di *outplacement* (A.I.S.O.) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni ..... 99

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di *outplacement* (A.I.S.O.) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria ..... 100

Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e Adriana Ammassari, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate del medesimo istituto ..... 100

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».**

**Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

**Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e Adriana Ammassari, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate del medesimo istituto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con una delegazione della Commissione per gli Affari europei del Senato francese . 101

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Incontro con una delegazione della Commissione per  
gli Affari europei del Senato francese.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.10 alle 16.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	102
Sui lavori della Commissione .....	102
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia ( <i>Svolgimento</i> ) .....	103
Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione dell'Amministratore delegato della Società di produzione televisiva <i>Stand by me</i> .	103
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	104
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 415/1958 al n. 426/1984)</i> ) .....	105

*Martedì 9 novembre 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Intervengono il dottor Andrea Caretta e il dottor Vittorio Cobianchi, rispettivamente Presidente del Consiglio di amministrazione e Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares-Osservatorio di Pavia e la dottoressa Simona Ercolani, Amministratore delegato della società di produzione televisiva Stand by me, accompagnata dalla dottoressa Leyla Monanni, responsabile Comunicazione e dal dottor Giuliano Tranquilli, Head of International Business Development di Stand by me.*

#### La seduta comincia alle 20.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento

della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne le audizioni all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che delle audizioni odierne verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l'8 settembre scorso ha scritto al Ministro dell'economia riguardo alla possibilità, avanzata nell'ambito dell'analisi e approvazione da parte delle competenti Istituzioni dell'Unione europea, di abolire l'attuale sistema di riscossione del canone di abbonamento

al servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la bolletta dell'elettricità. Ad oggi il Ministro Franco non ha ancora fornito risposta in merito.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Andrea Caretta e il dottor Vittorio Cobianchi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia, per la disponibilità ad intervenire, in collegamento da remoto, nella seduta odierna.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al dottor Caretta e al dottor Cobianchi per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Intervengono quindi il dottor CARETTA e, successivamente, il dottor COBIANCHI.

Prendono la parola per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato CAPITANIO (Lega), le senatrici FEDELI (PD) e GALLONE (FIBP-UDC).

Intervengono in replica il dottor Andrea CARETTA e il dottor Vittorio COBIANCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.**

**Audizione dell'Amministratore delegato della Società di produzione televisiva *Stand by me*.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Simona Ercolani, amministratore delegato di *Stand by me*, per la disponibilità ad intervenire nel prosieguo dell'indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

La dottoressa Ercolani è accompagnata dalla dottoressa Leyla Monanni, responsabile Comunicazione e dal dottor Giuliano Tranquilli, *Head of International Business Development di Stand by me*.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola alla dottoressa Ercolani per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Interviene quindi la dottoressa ERCOLANI.

Prendono la parola per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, il deputato Andrea ROMANO (PD), le senatrici FEDELI (PD) e GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e il deputato CAPITANIO (Lega).

Interviene in replica la dottoressa Simona ERCOLANI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Ercolani e dichiara conclusa la procedura informativa.

**Sulla pubblicazione dei quesiti.**

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione

relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 415/1958 al n. 426/1984, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 22.05.**

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 415/1958 AL N.  
426/1984).**

GASPARRI, GALLONE. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI — Premesso che:

il Festival della canzone italiana, più comunemente noto come Festival di Sanremo, rappresenta uno degli eventi mediatici e culturali annuali più importanti nel panorama musicale italiano e internazionale, a cui partecipano artisti selezionati da un'apposita Commissione sulla base delle candidature ricevute;

nell'ambito del Festival, dal 1993 viene organizzata la manifestazione « Sanremo Giovani », atta a individuare giovani cantanti emergenti, nel rispetto dei criteri stabiliti all'interno di uno specifico Regolamento;

per l'organizzazione del Festival la RAI si avvale della collaborazione di un Presentatore che svolge altresì il ruolo di Direttore Artistico, il quale si occupa quindi non solo della presentazione del Festival, ma anche della valutazione delle opere e degli artisti che si candidano alla partecipazione, curando il progetto anche nel suo lato tecnico e condividendo la linea editoriale con la Direzione di Rai Uno, ivi compresa la redazione del suddetto Regolamento;

considerato che:

ogni anno il Regolamento è oggetto di numerosi difetti di interpretazione anche a causa dei continui cambiamenti tra un'edizione e l'altra che impediscono, tra l'altro, ai giovani artisti e a parte dell'industria musicale di programmare con ragionevole sicurezza i propri investimenti per la partecipazione;

alcune Associazioni che rappresentano artisti e produttori musicali hanno dichiarato a mezzo stampa che la RAI ha

esposto loro il contenuto del Regolamento della manifestazione « Sanremo Giovani 2021 » solo in forma verbale e priva di una disamina completa degli articoli ivi contenuti, senza condividere il testo definitivo con sufficiente anticipo rispetto alla diffusione pubblica, impedendo pertanto alle Associazioni di esprimere osservazioni puntuali in merito alle eventuali criticità emerse a seguito della stesura del suddetto Regolamento;

tale approccio da parte degli Organizzatori ha già in passato generato diversi dubbi sull'interpretazione delle regole adottate e rischia di minare il rapporto di collaborazione con i rappresentanti del settore musicale, che vedono preclusa la possibilità di interagire positivamente al fine di elaborare e redigere un testo condiviso che tuteli gli artisti e promuova efficacemente la musica italiana dei giovani artisti;

tenuto conto che:

il Regolamento di « Sanremo Giovani 2021 » recentemente pubblicato, ha modificato uno dei requisiti per la partecipazione alle selezioni della manifestazione abbassando a 29 anni il limite di età, precludendo così a molti giovani artisti la possibilità di partecipare al Festival nonostante gli investimenti compiuti nei mesi precedenti per prepararsi al meglio all'edizione 2021, facendo legittimo affidamento sulle regole dello scorso anno o per lo meno sull'impianto di base che ha caratterizzato il regolamento delle passate edizioni;

L'attività preparatoria dei giovani artisti avviene mesi prima della pubblicazione dei requisiti, richiedendo un considerevole dispendio di energie e risorse, in quanto nessun artista, rappresentato o meno da una casa discografica, si può dotare nel

giro di un mese (termine temporale che intercorre tra l'emanazione del Regolamento e la scadenza per l'invio della domanda di partecipazione) del materiale necessario per presentare la domanda di audizione,

si chiede di sapere:

quali siano state le scelte e le considerazioni che hanno portato alla modifica dei criteri per la partecipazione alle selezioni di « Sanremo Giovani 2021 » abbassando a 29 anni il limite d'età per poter inviare la candidatura e se siano stati presi in considerazione gli investimenti fatti dai giovani artisti, anche privi di casa discografica che, a fronte della modifica al Regolamento, non possono presentare la domanda di partecipazione;

quali iniziative si intendano adottare per la sospensione dell'attuale Regolamento « Sanremo Giovani 2021 » e la riapertura dei termini per garantire un reale confronto con i rappresentanti dell'industria musicale, nel pieno rispetto della dignità e dei sacrifici compiuti dai giovani artisti che sono stati penalizzati con l'esclusione dalla manifestazione;

quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire la condivisione e pubblicazione del Regolamento delle prossime edizioni del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani con largo anticipo rispetto alle scadenze dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

se si intenda prevedere una diversificazione del ruolo di Presentatore del Festival da quello di Direttore artistico, lasciando solo a quest'ultimo la determinazione delle regole e dei requisiti tecnici per la partecipazione e la conseguente redazione del Regolamento delle manifestazioni con lo scopo di garantire maggiore stabilità, tecnicità, competenza e trasparenza nel processo decisionale;

se si intendano coinvolgere nella stesura del suddetto Regolamento le Associazioni di categoria, anche attraverso l'istituzione di uno stabile meccanismo di consultazione effettiva, in considerazione

delle conoscenze tecniche del settore e degli artisti proprie di tali Associazioni e al fine di operare con spirito di trasparenza e collaborazione tra tutte le parti interessate. (415/1958)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 1.*

*Come noto, Sanremo Giovani 2021 è una manifestazione inserita nel progetto del 72° Festival della Canzone Italiana, il cui regolamento è stato pubblicato sul sito [www.sanremo.rai.it](http://www.sanremo.rai.it) in data 15 settembre u.s. Il periodo previsto per l'invio delle domande di partecipazione da parte delle Case discografiche va dunque dal 15 settembre al 16 ottobre, salvo proroga al 18 ottobre 2021.*

*Anche quest'anno si è scelto di far convergere in Amadeus le due figure di conduttore e direttore artistico della manifestazione, poiché questa formula ha garantito notevoli risultati in termini di ascolti, di gradimento e del livello dei partecipanti, con una forte risposta del mercato discografico e del mondo artistico. Pertanto, il Regolamento dell'evento è stato redatto da Rai secondo le indicazioni e gli accordi con il direttore artistico Amadeus, tra i cui compiti rientra anche l'ideazione della manifestazione, fermi restando la Convenzione e gli accordi con il Comune di Sanremo.*

*Si tratta di un atto che disciplina in modo trasparente ed uniforme la singola edizione della manifestazione, con la facoltà per la Rai di inserire norme e previsioni non in continuità con quelle contenute nei regolamenti delle edizioni precedenti, nonché di apportare le variazioni ritenute più funzionali per il miglior risultato della manifestazione. Esso viene redatto dalle competenti strutture aziendali in base a insindacabili esigenze editoriali e nell'ambito della vigente convenzione e degli accordi in essere con il Comune di Sanremo, senza alcuna necessità di approvazione da parte di terzi.*

*Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che nel regolamento dell'edizione corrente è stato variato il requisito dell'età richiesto agli artisti partecipanti, portando l'età massima consentita dai 33 anni della scorsa edizione ai 29 anni, con lo scopo*

di rendere quanto più aderente la manifestazione al mondo musicale e discografico odierno, un mondo sempre in evoluzione e che soprattutto negli ultimi anni ha visto notevolmente abbassarsi l'età media degli artisti.

Nell'ottica di trasparenza e collaborazione che ha sempre contraddistinto la costruzione dell'evento, la Rai – consapevole dell'importanza di un confronto immediato con le Associazioni per raccogliere dubbi, pareri e suggerimenti – il 1° settembre (ben prima della pubblicazione del Regolamento), ha indetto una riunione con le Associazioni di categoria AFI, FIMI e PMI per illustrare le novità previste dalla Direzione Artistica per l'edizione in corso, con attenzione particolare alle novità contenute nel nuovo « format » di selezione e al requisito dell'età.

Nel corso della riunione non ci sono state reazioni da parte dei vari interlocutori, e solo il 17 settembre, successivamente alla pubblicazione del regolamento, l'AFI ha comunicato per iscritto a Rai 1 una richiesta di sospensione del Regolamento in quanto non condiviso, rendendo uguali dichiarazioni ad alcune agenzie di stampa. Prova ne è che le altre due associazioni presenti all'incontro (FIMI e PMI) hanno invece inviato la propria approvazione al contenuto del Regolamento in questione.

In conclusione, si ritiene necessario ribadire che la modifica dell'età massima richiesta per la partecipazione a Sanremo Giovani è stata voluta per rispecchiare in maniera complessiva un mondo musicale sempre in movimento, dando forza alle sue tendenze dinamiche legate alla rapida evoluzione del mercato, con l'obiettivo di rendere quindi sempre più funzionale la manifestazione.

Così come è fondamentale sottolineare la puntuale, precisa ed esaustiva condivisione con le Associazioni rappresentanti il mondo discografico e musicale, che sono importanti interlocutori con cui si lavora per procedere in una direzione comune, pur nel rispetto delle prerogative e competenze di ciascuno.

GASPARRI, GALLONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI – Premesso che:

l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo « Xenia » per le vicende legate all'accoglienza degli immigrati;

naturalmente si dovranno attendere tutti i gradi di giudizio per avere una sentenza definitiva;

la Rai ha girato una fiction sulla storia di Lucano prima ancora che sulla stessa fosse fatta adeguata chiarezza,

per sapere:

di chi sia stata la decisione di girare una fiction su una vicenda di cui non si conoscevano tutti gli aspetti e le cui evoluzioni hanno rivelato comunque aspetti di natura giudiziaria;

quali siano stati i costi;

per quale motivo non si sia atteso l'epilogo di questa vicenda prima di investire ingenti risorse per realizzare la fiction;

se non ci siano i presupposti da parte dell'azienda per richiedere eventuali danni economici ai responsabili di questa iniziativa. (416/1959)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base di quanto già precedentemente comunicato in risposta all'interrogazione n. 646 dello stesso Sen. Gasparri.

In linea generale, occorre inquadrare la fiction *Tutto il mondo è paese nel 2016*, in un contesto in cui il modello di integrazione dei migranti nel comune di Riace e in altri comuni calabresi era internazionalmente conosciuto. Riace, infatti, è stata meta di interesse mediatico globale: televisioni come la BBC, università americane e grandi registi come Wim Wenders hanno acceso un faro su una realtà nuova e fino allora quasi sconosciuta.

*Il progetto, liberamente ispirato a questo modello, è stato scritto da un pluripremiato autore cinematografico, Fabio Bonifacci, diretto da un altrettanto pluripremiato regista, Giulio Manfredonia, e interpretato da Beppe Fiorello.*

*La società di produzione indipendente Picomedia Srl ha effettuato le riprese dal 10 giugno al 10 luglio 2017 e la Rai ha preacquisito taluni diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica con contratto del 25 luglio 2017.*

*Si ritiene fondamentale sottolineare le date di produzione della fiction e di acquisizione dei diritti da parte della Rai perché tutto ciò è avvenuto ben prima delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco Mimmo Lucano, il quale ha ricevuto un avviso di garanzia solo nell'ottobre del 2017 ed è stato rinviato a giudizio nel 2019, per poi essere condannato solo qualche giorno fa.*

*In ogni caso la fiction non è una storia agiografica su Lucano, ma, seguendo le regole della moderna drammaturgia, narra le vicende di un protagonista che, lontano dagli stereotipi, non è un eroe a tutto tondo, ma un uomo con le sue contraddizioni e debolezze. La storia si ferma al recente passato e, pur riferendosi liberamente a persone reali, ne prende le distanze e per questo i nomi dei protagonisti sono di fantasia.*

*Per quanto concerne il corrispettivo previsto, questo si colloca in linea con quelli di prodotti di pari formato e genere a fronte di un compendio diritti importante in favore della Rai.*

*In tale quadro, visti gli ultimi risvolti della vicenda giudiziaria in cui è coinvolto l'ex sindaco di Riace, la Rai – nella propria autonomia editoriale – ha deciso di sospendere la messa in onda della fiction in questione.*

**GARNERO SANTANCHÈ, CAPITANIO, BARELLI.** – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

la delibera che contiene le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del

3 e 4 ottobre 2021, approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 4 agosto 2021, prevede, all'articolo 4, comma 2 che, nel periodo di vigenza della delibera stessa, «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche »;

domenica 26 settembre, nell'edizione delle 19 del Tg3 è andato in onda un servizio di Federico Circi sulle proposte in campo economico delle principali forze politiche;

mentre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico, IV e LeU il servizio riportava le rispettive posizioni di merito, nella parte dedicata ai partiti del centrodestra l'attenzione virava essenzialmente sul tema della leadership della coalizione, enfatizzando presunti fattori di contrapposizione al riguardo;

nell'edizione delle 20 del Tg1 dello stesso giorno andavano in onda due servizi in sequenza sulle posizioni delle differenti forze politiche;

anche in questo caso, seppur con toni più composti, nel primo servizio, dedicato ai partiti del centrodestra, si richiamava, come elemento divisivo, il tema della leadership, mentre il secondo servizio, di Alessandro Gamberi, riportava solo le posizioni di merito di Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Italia Viva e LeU;

quanto andato in onda costituisce, ad avviso degli scriventi, una evidente violazione dell'articolo 4 della citata delibera della Commissione e perciò della legge sulla par condicio, in quanto lesiva della tutela

del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche ed è passibile di determinare una situazione di vantaggio per alcune forze politiche e di svantaggio per altre;

queste stesse circostanze sono state segnalate anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di poter attivare i poteri che la legge le conferisce in materia;

si chiede di sapere

quali iniziative di riequilibrio l'Azienda intenda adottare a seguito della trasmissione dei servizi del Tg3 e del Tg1 citati in premessa. (417/1962)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa.*

*In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che, come stabilito dal vigente contratto di servizio, la Rai pone i criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'indipendenza e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche alla base della propria offerta informativa.*

*Ciò premesso, per quanto riguarda nello specifico la copertura delle recenti elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, si fa presente la massiccia copertura informativa dell'evento, garantita da ore e ore di dirette e speciali su tutte le reti e lungo tutto l'arco della giornata e arricchita dall'offerta di Rainews (con speciali, dirette e ampi resoconti sul sito Rainews.it) e di Radio Rai (con la realizzazione di lunghi speciali in diretta e resoconti dettagliati).*

*Di seguito gli spazi di palinsesto tv dedicati all'appuntamento elettorale.*

#### **RAI 1.**

*Lunedì 4/10, 14.50-18.40 TG1 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021.*

*Lunedì 4/10, 21.30-24.30 PORTA A PORTA – SPECIALE ELECTION DAY (in collaborazione con il TG1).*

*Martedì 5/10, 7.10-9.50 UNO MATTINA – SPECIALE ELEZIONI*

#### **RAI 2.**

*Lunedì 4/10, 18.00-18.55 TG2 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021.*

*Lunedì 4/10, 21.00-21.30 TG2 POST – SPECIALE ELEZIONI.*

*Martedì 5/10, 10.00-11.30 TG2 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021.*

#### **RAI 3.**

*Lunedì 4/10, 14.50-18.00 TG3 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021.*

*Lunedì 4/10, 18.30-18.55 TGR – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. (a diffusione regionale, nelle sole regioni interessate).*

*Lunedì 4/10, 23.15-1.00 TG3 LINEA NOTTE – SPECIALE ELEZIONI.*

*Lunedì 4/10, 24.00-24.10 TGR (a diffusione regionale, in tutte le regioni).*

*Martedì 5/10, 7.00-7.40 TGR BUONGIORNO ITALIA.*

*Martedì 5/10, 7.40-8.00 TGR BUONGIORNO REGIONE (a diffusione regionale, in tutte le regioni).*

*Martedì 5/10, 11.30-11.55 TGR – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. (a diffusione regionale, nelle sole regioni interessate).*

*Martedì 5/10, 12.25-12.55 TG3 FUORI TG – SPECIALE ELEZIONI.*

**DI LAURO.** — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

Nella puntata del 28 settembre 2021 della trasmissione « Carta Bianca » si RAI 3 condotta da Bianca Berlinguer, è intervenuto in diretta Mauro Corona;

nel corso dell'intervento, commentando i video che ritraggono la presenza di cinghiali in alcuni centri abitati, ha parlato di caccia selettiva come metodo migliore per ridurre la popolazione di ungulati selvatici;

come ben noto, è in corso in questi giorni la raccolta firme per indire un referendum abrogativo ai sensi dell'articolo

75 della Costituzione avente l'abrogazione di parte della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

obiettivo del comitato promotore del referendum è l'abolizione dell'attività venatoria è quello di abolire di fatto ogni forma di attività venatoria in Italia, compresa la possibilità di catturare animali da richiamo;

secondo i promotori del referendum, così come sostenuto anche da vasta parte della comunità scientifica e da una parte della rappresentanza parlamentare, l'attività venatoria non è l'unico, né il più efficace metodo per contenere il numero di ungulati;

infatti, l'attività venatoria di questi ultimi anni non è stato di rimedio all'incremento della popolazione di ungulati che si sta registrando;

nel corso della raccolta di firme per il referendum abrogativo sulla caccia, in particolare a poche settimane dal termine per la raccolta, è inconcepibile che in una trasmissione in prima serata, in cui si registrano notoriamente ascolti piuttosto importanti, si conceda la possibilità a soggetti senza alcun titolo di poter intervenire su un tema di attualità politica, senza alcun contraddittorio;

nel corso della suddetta puntata si è dunque registrato un grave episodio che ha inquinato il dibattito politico in corso: è stato dato spazio ad una tesi antiscientifico in assenza di contraddittorio;

sarebbe opportuno dare spazio, invece, ad un sano dibattito, facendo intervenire veri esperti sul tema —:

quali iniziative si intende intraprendere al fine di rimediare a quanto esposto nelle premesse e fornire un'adeguata informazione e un adeguato dibattito circa il referendum abrogativo sulla caccia. (418/1965)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti*

*elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.*

*Nel corso della puntata di #Cartabianca in questione sono stati trattati vari temi, tra cui quello dell'anomala presenza di numerosi cinghiali in contesto urbano, con particolare riferimento alla città di Roma.*

*In particolare, su questo problema lo scrittore e alpinista Mauro Corona, che è un ospite fisso della trasmissione e che si contraddistingue per i suoi interventi volutamente provocatori, si è espresso con una sua ipotesi di soluzione, proponendo la caccia selettiva al cinghiale per fermare la proliferazione della specie in città.*

*Ovviamente si è trattato di una sua posizione personale manifestamente priva di qualsiasi base scientifico-zoologica e riferita più che altro alle tradizioni gastronomiche di diverse regioni italiane che prevedono un consumo alimentare consolidato di selvaggina come appunto il cinghiale.*

*In tale contesto, occorre tener presente che all'interno del programma non era previsto uno spazio di discussione sulla proposta di referendum sull'abolizione della caccia, né era prevedibile che l'ospite si riferisse proprio all'attività venatoria. Si fa, invece, presente che la tematica è stata affrontata in altre trasmissioni Rai dando spazio al dibattito e confronto tra esperti, come ad esempio nella puntata del 12 ottobre scorso del programma Uno Mattina.*

*Si ritiene comunque opportuno evidenziare che questo tipo di interventi può capitare in un programma in diretta come #Cartabianca, e che la conduttrice Bianca Berlinguer ha immediatamente arginato il discorso di Corona, sottolineando come l'uccisione indiscriminata degli esemplari di cinghiale non potesse essere una soluzione ragionevole e praticabile.*

**FEDELI, BORDO, PICCOLI NARDELLI, ROMANO, VERDUCCI.** — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai — Per sapere, considerato che:

il 4 ottobre scorso è stato trasmesso nel corso dell'edizione delle 19.30 del Tg regionale del Trentino Alto Adige un servizio a firma Luigi Grella sulla presentazione, presso la sala di rappresentanza

della provincia di Bolzano, di uno studio tedesco non vax contestato e confutato da più autorevoli soggetti;

quando si tratta di salute pubblica chi ha responsabilità pubbliche, come la Rai che ha la funzione fondamentale prevista dal contratto di servizio di informare i cittadini e le cittadine, non può limitarsi alla mera cronaca dei fatti;

trasmettere un servizio sulla presentazione di un contestato studio non vax lasciando la parola senza alcun contraddittorio solo a chi pensa che il vaccino contro il Covid sia causa di decessi significa non offrire un servizio e un'informazione seria;

tenuto presente che

se dare la notizia di un convegno non vax presso un'istituzione come la provincia era legittimo e doveroso, ma farlo senza sottolineare la pericolosità e antiscientificità dei contenuti dello studio in oggetto significa però aver fatto un'informazione parziale e potenzialmente pericolosa,

per sapere se i vertici Rai considerano la scelta editoriale del direttore dei Tg regionali Casarin coerente con il ruolo e la funzione del servizio pubblico. (419/1967)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione della TGR.*

*In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che la linea editoriale impostata dal Direttore Responsabile della Tgr prevede, per sua esplicita indicazione, che sul tema delle vaccinazioni ogni iniziativa esterna dei cosiddetti « No Vax » vada trattata come una notizia, salvo gravi fatti di cronaca.*

*In tale quadro, il servizio del 4 ottobre della redazione di Bolzano, avente per oggetto uno studio tedesco contro le vaccinazioni, è stato effettuato per due ordini di ragioni: la conferenza di presentazione si è svolta nella sede istituzionale del Consiglio Provinciale; è intervenuto il capogruppo della Lista Civica Enzian, precedentemente sottorappresentata nei tg regionali. Alla conferenza stampa, oltre al consigliere provinciale*

*intervistato, ha preso parte una ex aiuto primario dell'ospedale, ed era annunciata anche la presenza di uno degli autori di questo studio tedesco, presentato per la prima volta in Italia.*

*Venendo ai contenuti del servizio in questione, è importante sottolineare che, nonostante il pochissimo tempo a disposizione tra la conferenza e la messa in onda del Tg, il giornalista che ha realizzato il contributo è riuscito a svolgere una rapida indagine sui riscontri che questa ricerca aveva avuto in Germania, trovando che era stata oggetto di molte polemiche ed era stata accusata di scarsa credibilità scientifica. Questo aspetto è stato messo in luce molto chiaramente nella seconda parte del servizio, che ha testualmente riportato: « Al di là del campione esiguo e poco rappresentativo, a smontare queste tesi provvede il sito di debunking tedesco der Volksverpetzer, che bolla come "fake" i dati della "Pathologie konferenz". Pollice verso anche dalla Società tedesca di patologia, secondo la quale "i dati non sono scientificamente fondati" ».*

*A rafforzare la posizione ufficiale di Rai verso questa conferenza si è aggiunto il sito della testata regionale <http://raialtoadige-rai.it/> con un titolo quanto mai significativo: La bufala della « Pathologie konferenz ».*

*Infine, si ritiene utile mettere in evidenza la solidarietà che è stata espressa all'autore del servizio da parte di tutti i 24 Comitati di Redazione della Testata, dall'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa « per l'equilibrio, la contenuta continenza del minutaggio, e specificando la ridotta credibilità ».*

**GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE**  
– Premesso che:

il Contratto di Servizio 2018-2022 impegna la Rai alla realizzazione di un canale tematico dedicato alle Istituzioni;

tale impegno è stato ribadito in più sedi dai precedenti vertici dell'Azienda e incluso nel Piano industriale, oltre che richiamato dalla Commissione di vigilanza attraverso propri atti di indirizzo;

ad oggi, tuttavia, non si sono registrati significativi sviluppi al riguardo;

peraltro, il giorno 7 ottobre il Consiglio d'amministrazione ha promosso Luca Mazzà responsabile del canale istituzionale nell'ambito di Rai Parlamento, ad altro incarico, lasciando scoperta quella posizione,

questa lacuna risulta ancora più grave nell'imminenza dell'elezione del Capo dello Stato,

si chiede di sapere

quali siano gli intendimenti dell'Azienda circa la realizzazione del canale istituzionale,

nel caso in cui l'impegno si intenda confermato, quali sono i tempi e le modalità previsti per la messa in onda del nuovo canale. (420/1968)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.*

*In premessa, si ritiene opportuno evidenziare come il contratto di servizio vigente, all'art. 25, comma 1 lettera i), impegni la Rai « a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri: i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti; ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee ».*

*In tale quadro, a seguito alle determinazioni di competenza del Ministero, nel mese di luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione Rai ha approvato il progetto del canale istituzionale i cui contenuti originali sono al momento fruibili on demand sulla piattaforma RaiPlay, in uno spazio dedicato titolato « Istituzioni ».*

*Nel dettaglio, il canale ha sviluppato una linea informativa, a carattere divulgativo, con diversi format, destinati a far conoscere al grande pubblico il ruolo, le funzioni, ma anche i volti e le sedi, delle nostre istituzioni,*

*parallelamente a tutte le produzioni realizzate da Rai Parlamento.*

*Ecco un elenco, per sintesi, delle principali produzioni:*

*« I Palazzi di Giustizia in tempi di Covid »: 4 documentari della durata di 40/50 minuti su Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Cassazione, Corte dei conti, con le interviste ai Presidenti e ai Procuratori Generali, con il racconto delle funzioni istituzionali intrecciato con la descrizione delle bellezze artistiche delle sedi storiche (Palazzo Spada, Palazzo della Consulta, Palazzaccio);*

*« Le forze dell'ordine in tempi di Covid »: 4 documentari della durata di 40/50 minuti, con format e caratteristiche analoghe alla precedente serie descritta, con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia costiera e Capitanerie di Porto;*

*« Gli enti economici in tempi di Covid »: una serie in via di completamento, con stessi format, durata e caratteristiche. Prima puntata, già on line, su Banca d'Italia, con intervista esclusiva al governatore Vincenzo Visco;*

*« I Presidenti », dieci documentari rieditati, della durata di un'ora, sui Presidenti della Repubblica;*

*« I magistrati uccisi da mafia e terrorismo », 20 puntate originali (in via di completamento), della durata di 10-12 minuti, d'intesa con il Csm, con le ricostruzioni degli omicidi che hanno segnato la storia recente dell'istituzione della magistratura, basate su materiali delle Teche Rai;*

*« Il Chi è delle Istituzioni »: oltre 20 puntate della durata di 10-12 minuti (serie in via di completamento) con le testimonianze dirette, in primo piano, dei Presidenti e dei numeri uno delle authority e delle agenzie nazionali che vigilano su settori vitali del nostro Paese;*

*infine, è in fase di preparazione « La storia dei referendum » con il contributo di costituzionalisti ed esperti.*

*Da ultimo si segnala che, anche in seguito all'insediamento del nuovo vertice aziendale, è in corso una riflessione sulle modalità di fruizione del canale tematico istituzionale.*

GASPARRI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI – Premesso che:

l'11 ottobre scorso è stata resa nota un'inchiesta che ha riguardato alcuni esponenti della sinistra campana che è stata riportata da tutti i mezzi di comunicazione;

la vicenda ha una sua rilevanza perché sono stati evocati anche importanti riferimenti istituzionali della Regione Campania;

il TG1 non ha riferito nelle sue più importanti edizioni, di questa vicenda che invece avrebbe meritato ampia attenzione;

la stessa testata non si è occupata della vicenda Di Donna, ovverosia delle indagini relative a un professionista legato all'ex Presidente del Consiglio Conte,

per sapere:

per quali ragioni il TG1 nelle principali edizioni di lunedì 11 ottobre non abbia riferito dell'arresto in Campania di un assessore regionale eletto in una lista di centrosinistra, per una vicenda nella quale risulta indagato anche il sindaco di Salerno appena confermato;

se non si ritenga che tale condotta rappresenti un modo singolare di interpretare il ruolo del servizio pubblico e la doverosa completezza delle informazioni. (421/1971)

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI – Premesso che:

lo scorso 11 ottobre, a partire dalla prima parte della mattinata, le agenzie di stampa battevano la notizia che gli agenti della squadra mobile di Salerno stavano eseguendo dieci misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, a carico di persone accusate a vario titolo (insieme ad altri indagati non destinatari delle misure) di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere e, in un caso, di corruzione elettorale. Tra i

destinatari delle misure cautelari c'era anche Giovanni Savastano (detto Nino) consigliere regionale ed ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno;

trattandosi di una notizia di sicuro rilievo, il Tg2 e il Tg3 la riportavano già nelle rispettive edizioni di metà giornata, mentre il Tg 1 non ne faceva menzione, né nell'edizione delle 13,30, né in quella delle 20;

la citata omissione, o peggio, la censura, da parte del più seguito telegiornale del Servizio pubblico – che alle ore 13,30 ha totalizzato il 24,1 per cento di share con 3.425 spettatori e alle ore 20 il 23,2 per cento di share e 5.196 spettatori – desta notevole sorpresa e assume contorni ancora più gravi all'interno di un periodo elettorale;

si chiede di sapere

per quali ragioni la Direzione del Tg 1 non abbia ritenuto, lo scorso 11 ottobre, di dare la notizia dell'arresto del consigliere regionale di maggioranza della Campania ed ex assessore del Comune di Salerno. (422/1973)

**RISPOSTA.** – *In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalle direzioni competenti.*

*In primo luogo, si segnala come, nel processo di formazione del sommario di un notiziario, il criterio di scelta delle notizie sia la «notiziabilità», la cui valutazione rientra nell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento.*

*Con riferimento specifico all'edizione delle 13.30 del TG1 dell'11 ottobre u.s., si evidenzia come la giornata in questione sia stata ricca di notizie di cronaca; la novità principale della mattinata è stata la divisione in due filoni dell'inchiesta sulle violente proteste avvenute a Roma sabato 9 ottobre durante le manifestazioni di contestazione all'obbligo del Green Pass.*

*Nel corso della mattinata, questa novità, oltre alla notizia dell'uccisione a Buccinasco di un trafficante di droga, ha determinato,*

una rimodulazione dell'impaginazione dei fatti di cronaca. La copertura della notizia che in precedenza era di maggiore rilevanza, relativa all'inchiesta delle Fiamme Gialle che avevano effettuato in Campania un blitz con 63 misure cautelari, nell'ambito di un'indagine contro il clan dei Casalesi, da « servizio chiuso » è diventata notizia letta da studio.

In tale quadro, la scelta dell'impaginazione delle notizie di cronaca in funzione della gradualità della loro notiziabilità è stata in linea con le scelte operate nel riassuntivo « Le notizie del giorno » dell'Ansa delle ore 13, in cui non figurava l'arresto del consigliere regionale di Campania Libera Nino Savastano.

In ogni caso il servizio pubblico ha garantito la diffusione della notizia in altri notiziari della giornata.

**GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE.**- Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

si riscontra che alcune trasmissioni della RAI richiedono ai propri ospiti, come condizione per la partecipazione in studio, di sottoporsi a un tampone SarsCov2; mentre altre trasmissioni non lo richiedono;

a titolo di esempio, il tampone è necessario per partecipare a « Oggi è un altro giorno » mentre non è richiesto per la presenza a « Porta a Porta »: programmi, peraltro, entrambi in onda su Rai 1;

si tratta di un atteggiamento che appare contraddittorio da parte di un'Azienda che – come è logico ritenere – dovrebbe essersi dotata, nel rispetto delle norme vigenti, di propri protocolli di sicurezza a valenza generale;

si chiede di sapere

se esistano protocolli di sicurezza dell'Azienda in materia di sicurezza sanitaria per la partecipazione alle trasmissioni della Rai e, in tal caso, se questi protocolli prevedano o meno l'obbligo, per gli ospiti in studio, di sottoporsi preventivamente a un tampone;

per quale ragione, in ogni caso, non vi sia una prassi uniforme al riguardo seguita da tutte le trasmissioni. (423/1976)

**RISPOSTA.** – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

Come noto, sin dai primi giorni dell'insorgere della pandemia da covid-19, la Rai – nell'ottica di adempiere con continuità alla propria missione di servizio pubblico – ha adottato procedure e dispositivi di protezione per la tutela della collettività lavorativa e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività produttive ed editoriali.

Sono stati pertanto fissati protocolli e misure operative caratterizzati da flessibilità, così da poter essere modulati nel tempo in rapporto all'evoluzione della pandemia e delle conseguenti disposizioni governative, che hanno normato gli obblighi in materia di tutela delle persone e delle attività produttive.

In coerenza con gli strumenti messi a disposizione dalla scienza, l'Azienda ha attivato inizialmente uno screening mediante l'utilizzo di test sierologici, per passare successivamente – a partire da ottobre 2020 in concomitanza con la seconda ondata pandemica – a utilizzare test antigenici rapidi modulati secondo il contesto contingente, le specificità delle attività produttive e il grado di criticità dei casi.

Nel tempo sono stati definiti ed implementati protocolli di screening generali per le attività aziendali e specifici per singole produzioni radiotelevisive.

A questo proposito si ritiene opportuno evidenziare il « protocollo Sanremo » condiviso con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e considerato best practice dalla comunità scientifica e dallo stesso Organismo.

In tale quadro di riferimento, si sottolinea pertanto che l'azienda si è dotata di protocolli di sicurezza a valenza generale, nell'ambito dei quali gli editori hanno adottato modulazioni specifiche in funzione delle dinamiche organizzative del singolo programma, modulazioni che possono richiedere azioni di contestuale flessibile attuazione del protocollo.

Nello specifico dei programmi citati, occorre evidenziare che a seguito delle recenti disposizioni entrate in vigore da lunedì 13 settembre 2021, la Rete 1 aveva dato indi-

cazioni di mantenere per gli ospiti la richiesta di un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti la partecipazione ai programmi. Detta indicazione è stata seguita da tutte le produzioni di Rai 1, inclusi « Oggi è un altro giorno » e « Porta a Porta » e soltanto in alcuni casi dettati dall'urgenza o dalla impossibilità dell'ospite a sottoporsi al test antigenico in tempi compatibili con le registrazioni si è proceduto, in alternativa, alla verifica della validità del green pass. Pertanto, si è trattato di una necessaria flessibilità, prevista peraltro nei protocolli di sicurezza dell'Azienda, in un programma come « Porta a Porta » che il più delle volte è legato all'attualità dell'agenda politica e ai suoi protagonisti.

In ogni caso, in attuazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, sono state di recente definite le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle verifiche in ordine al possesso della certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tal fine è stato stilato un documento molto articolato che descrive nel dettaglio la procedura, la quale è in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo proroghe o modifiche che dovessero essere apportate alla disciplina di legge di riferimento.

Le verifiche circa il possesso del « Green Pass » vengono svolte nei confronti di chiunque acceda, a qualunque titolo, ai luoghi di lavoro aziendali. Pertanto, esse riguardano, in via esemplificativa, il personale dipendente della Rai o altra Società del Gruppo, i lavoratori legati alla Rai o altra Società del Gruppo da un contratto di lavoro autonomo di qualunque tipologia (professionale, occasionale, artistico di spettacolo/non artistico, di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), i partecipanti a stages/tirocini aziendali, il personale dipendente, o comunque legato da contratto di collaborazione con altro datore di lavoro, nonché gli ospiti ed i visitatori.

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

L'ex sottosegretario alle Comunicazioni Vincenzo Vita, tra i promotori ed

estensori della Legge sulla Par Condicio n. 28 del 2000, in un articolo sul quotidiano « Il manifesto » del 6 ottobre ha scritto, a proposito degli inviti ai giornalisti nelle trasmissioni di informazione del servizio pubblico: « Taluni giornali sono sempre in video, con una reiterazione seriale. Altri no. Spicca per la pervicace emarginazione proprio il manifesto. (...) Senza nulla togliere ad altre insistenti presenze nei talk o negli svariati commentari, risalta a occhio nudo un'ingiustizia davvero ingiustificata. Ma come mai tutto questo accade? Si tratta solo di una discutibile scelta discriminatoria o c'è una routine che orienta dietro le quinte gli inviti? Il sospetto è giustificato, vista l'insistente diceria in base alla quale lo scambio delle diverse opinioni è oggetto di filtri orchestrati da apposite agenzie. Magari non è vero, ma le voci sono insistenti e le fonti svariate ».

Giovanni Valentini, giornalista di grande esperienza, ex direttore di settimanali come « L'Espresso » e « L'Europeo » e ai vertici per anni del gruppo giornalistico « Repubblica », nonché ex portavoce dell'Antitrust, nella sua rubrica settimanale sul « Fatto Quotidiano » del 16 ottobre ha scritto: « Non c'è ovviamente nulla di male che un giornalista vada in televisione e partecipi a qualche trasmissione o talk-show. Né tantomeno se fa televisione in proprio, cioè per conto della propria testata o per un'emittente del proprio gruppo editoriale. Ma, quando si tratta in particolare della tv pubblica, sarebbe opportuno capire in base a quali regole vengono invitati e ospitati i giornalisti esterni, a tutela del pluralismo dell'informazione e in questo caso anche del pluralismo politico. Ora, in un articolo apparso sul Manifesto e sul quotidiano online Blitz, l'ex sottosegretario alle Comunicazioni Vincenzo Vita ha puntato il dito contro quelle che lui definisce "comparsate", ponendo una domanda che merita una risposta precisa e definitiva: con quale criterio sono scelti i giornali in tv? E ha insinuato il sospetto che sia una misteriosa agenzia a deciderlo, in base a una logica di mercato. Tanto più la questione richiede un chiarimento da parte della Rai che, avendo il compito istituzio-

nale di fornire un servizio pubblico, è chiamata a rispettare i principi del pluralismo e della trasparenza ancor più delle emittenti private ».

Nelle trasmissioni di informazione della Rai sono spesso invitati giornalisti esterni, in alcuni casi, come quello di Andrea Scanzi a « Cartabianca » su Rai3, dietro compenso.

Si chiede di sapere

In base a quali criteri vengano scelti i giornalisti esterni ospiti delle trasmissioni di informazione Rai. Perché alcune testate giornalistiche abbiano grande visibilità a fronte di altre, come « il manifesto », che vengono quasi del tutto ignorate. Se e in quali casi i giornalisti esterni invitati vengono retribuiti. Se i rapporti con i giornalisti esterni invitati nelle trasmissioni Rai siano in parte o del tutto intermediati, come ha dichiarato l'ex sottosegretario Vita, da agenzie e agenti, come accade per artisti e personaggi dello spettacolo. Qualora esistano ruoli di intermediazione di agenzie e agenti, se l'azienda non ritenga doveroso ribadire l'evidente differenza che deve esserci nel servizio pubblico tra informazione e spettacolo. (424/1980)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, nel processo di scelta dei giornalisti esterni da ospitare nei programmi, l'Azienda tiene sempre presente il proprio ruolo istituzionale di servizio pubblico, basato sul rispetto dei principi del pluralismo e della trasparenza.*

*Nella prima fase decisionale, gli autori dei programmi — tenendo conto degli argomenti affrontati di puntata in puntata — scelgono i giornalisti da ospitare in base alla loro competenza sui temi, alla loro notorietà e alla loro autorevolezza.*

*Nel processo di scelta non c'è alcun tipo di ingerenza, ma è naturale che, laddove vi siano giornalisti rappresentati da agenti o procuratori, ci sia un'attività di supporto da parte delle relative agenzie.*

*Sul tema dei compensi, la tipologia va dal semplice rimborso spese alla remunera-*

*zione specifica della prestazione richiesta. Giova sottolineare che la retribuzione viene corrisposta solo quando è già stata prevista in passato dai precedenti aziendali del giornalista e che di recente i corrispettivi stanziati sono più bassi rispetto ai precedenti.*

*Per quanto riguarda la turnazione delle Testate ospitate nelle trasmissioni, occorre tener presente in primis che l'autorevolezza e la notorietà del giornalista (e di conseguenza della Testata a cui il professionista fa capo) sono parametri prioritari di scelta. Inoltre, la presenza delle Testate è commisurata alla loro diffusione e al peso che ricoprono nel panorama editoriale.*

*In ogni caso, nel rispetto del pluralismo e della diversità delle opinioni, la Rai dà comunque visibilità a tutte le Testate, incluse quelle a tiratura più contenuta o che hanno uscite non quotidiane. Solo per citare un esempio, Rainews24 ogni giorno dà spazio nelle proprie rassegne stampa a una pluralità di copertine di Testate, inclusa quella del Manifesto, così come quelle di altre testate. Inoltre, il canale all news abitualmente ospita nel corso della giornata i giornalisti di ogni orientamento.*

**GALLONE.** Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai — premesso che:

da articoli di stampa la scrivente ha appreso che si sta pensando di modificare la fascia oraria di messa in onda di « Un posto al sole », la fiction di Rai 3 molto amata dal pubblico e molto seguita proprio per il momento della giornata in cui va in onda;

un appuntamento che peraltro dà lustro e valorizza il centro di produzione Rai di Napoli;

in particolare si apprende che nella fascia oraria oggi occupata da « Un posto al sole » verrebbe inserito uno spazio di approfondimento di informazione che andrebbe peraltro a raddoppiare l'offerta di approfondimento nello stesso orario in cui va in onda il Tg2 post su Rai 2 facendo l'errore di collocare in antagonismo le due reti, creando di fatto un doppioposto;

sarebbe opportuno evitare di deludere e disaffezionare il pubblico che segue « Un

posto al sole », che peraltro sta esternando sui social e pubblicamente il proprio profondo disappunto, ed evitare altresì di realizzare un palinsesto ridondante che creerebbe solo inutile concorrenza tra due reti della stessa Rai,

per sapere:

se non intendano prevedere al più presto un'alternativa che consenta una programmazione che soddisfi allo stesso tempo il pubblico e le reti. (425/1982)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che l'Azienda sta lavorando al nuovo Piano Industriale/Editoriale, nell'ambito del quale si colloca anche, come è normale in questo tipo di processo, un progetto di ridefinizione dei palinsesti.*

*L'obiettivo è l'arricchimento dell'offerta generalista e specializzata, sia nei contenuti che nel mix dei generi editoriali, in coerenza con la mission propria di un servizio pubblico universale e inclusivo.*

*Tutto ciò premesso, si informa che in questa fase del processo di elaborazione dei Piani, non è stata presa alcuna decisione rispetto ad una eventuale diversa collocazione oraria della soap « Un posto al sole ».*

**VERDUCCI.** – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

sin dalla prima fase della pandemia da Covid-19 il lavoro agile, definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha rappresentato una valida soluzione al duplice fine di ridurre il rischio di contagio e mantenere in attività numerose realtà lavorative;

secondo i dati raccolti dall'Osservatorio smart working della School of Management del Politecnico di Milano, nella fase più acuta dell'emergenza circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani è passato al lavoro agile, con miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti e di ripensamento dei processi aziendali;

l'Istat, nel rapporto 2020, ha sottolineato come l'esperimento del lavoro agile abbia messo in evidenza le potenzialità dello strumento in termini di riduzione dei tempi di spostamento e stress psico-fisico, riduzione del rischio di incidenti stradali e dell'inquinamento ambientale;

tra il 2020 e il 2021, molte aziende legate a diversi settori produttivi, compreso quello radiotelevisivo, hanno stipulato accordi con le relative associazioni sindacali di categoria al fine di disciplinare il ricorso al lavoro agile, anche secondo una tipologia « ibrida », come nel caso di Sky Spa, intesa come combinazione di attività da remoto in regime di *smart working* e di attività svolte in presenza presso la sede aziendale con l'obiettivo di realizzare un equilibrio tra la dimensione lavorativa e quella privata;

nel settore delle imprese radiotelevisive, multimediali e multiplatforma, in particolare, risultano aver sottoscritto accordi con le parti sociali finalizzati a disciplinare lo *smart working*: il Gruppo Mediaset, che in data 21 maggio 2021 ha sottoscritto un accordo sul lavoro agile secondo la logica « almeno 1 » (« le attività lavorative potranno essere svolte almeno un giorno alla settimana da remoto e almeno un giorno alla settimana in sede, attraverso una pianificazione settimanale definita all'interno delle singole strutture »); Sky Spa, che il 6 aprile 2021 ha sottoscritto un « accordo di regolamentazione del lavoro da remoto nella fase post emergenza » di tipo « *hybrid working* » che prevede un massimo di 12 giornate al mese lavorabili al di fuori dell'azienda (esattamente: « 12 giorni al mese per i non turnisti e per il *customer care*, 8 per i turnisti »); Rai pubblicità, nell'ambito del Gruppo Rai, ha sottoscritto un accordo sperimentale sul lavoro agile in data 21 luglio 2021 che prevede la possibilità per ciascun dipendente di operare in *smart working* 8 giorni al mese non frazionabili;

considerato che:

nell'ambito delle imprese radiotelevisive, Rai Spa continua, dal 2020, ad applicare il cosiddetto « *smart working* sempli-

ficato» non essendo ancora stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali per giungere ad una disciplina propria del lavoro agile, né mediante accordo specifico né nel quadro di un contratto collettivo nazionale che ancora non risulta rinnovato;

si chiede di sapere:

quale posizione intende assumere la Rai nel quadro delle aziende che hanno disciplinato lo *smart working* in accordo con le parti sociali;

se l'Azienda intenda procedere ad una regolamentazione della fase post emergenziale del lavoro agile all'interno del rinnovo contrattuale che introduca, per il proprio personale dipendente, la possibilità di ricorrere allo *smart working* secondo modalità e numero di giornate su base mensile analoghe a quella adottate in Rai Pubblicità o in altre aziende del settore radiotelevisivo, ovvero se intenda procedere con un accordo che preveda una modalità differenziata per aree aziendali (staff, editoriale, produzione) e che tenga conto delle diversità mansionali dei profili professionali in essa operanti. (426/1984)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, a partire dai primi giorni della pandemia nel marzo 2020, in coerenza con le previsioni normative sul cosiddetto « smart*

*working emergenziale », ovvero applicabile unilateralmente dall'azienda sulla base di accordi individuali, la Rai – in un'ottica di massima tutela della salute e sicurezza del personale – ha posto in smart working oltre la metà dei circa 12.000 dipendenti (Quadri, Impiegati e Operai, Giornalisti e Dirigenti) con contratto di lavoro subordinato.*

*L'esperienza, che ha rappresentato l'occasione per accelerare i processi di implementazione delle tecnologie e di apprendimento delle competenze ad esse collegate, ha dato riscontri positivi nella maggioranza dei casi.*

*Dall'autunno del 2020 è stata avviata la trattativa per il rinnovo contrattuale sulla base della « Piattaforma » presentata dalle OO. SS., che sottoscrivono il Contratto Collettivo per oltre 9.000 dipendenti con qualifica di Quadri, Impiegati ed Operai.*

*La Piattaforma reca tra i punti più qualificanti proprio lo smart working e pertanto è stata istituita una apposita Commissione con componenti aziendali e sindacali con lo scopo di esaminare e affinare la materia.*

*Nel corso del primo semestre del 2021, è stata quindi formalmente presentata dalla Rai al Sindacato una proposta di regolamentazione di questa nuova modalità di lavoro. L'obiettivo comune delle Parti è quello di giungere alla sottoscrizione di un accordo sullo smart working, nell'ambito del rinnovo del Contratto Collettivo, entro la fine del corrente anno, per poterlo applicare al personale con qualifica di Quadri, Impiegati ed Operai all'inizio del 2022.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	119
--	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza  
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
19.14 alle 19.37.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'AISE, generale Giovanni Caravelli .....	120
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021 .....	120

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Audizione del direttore dell'AISE, generale Giovanni Caravelli.**

Il Comitato procede all'audizione del direttore dell'AISE, generale Giovanni CARAVELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il generale CARAVELLI ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 12.55.**

**Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021.**

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentale, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 13.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del dottor Mauro Maré, Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop) .....	121
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	123

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene per la Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop), il Presidente, dott. Mauro Maré.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

*Martedì 9 novembre 2021.*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.**

**Audizione del dottor Mauro Maré, Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop).**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Mauro Maré, Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop), che ringrazia per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Chiede, come concordato, al presidente Maré di fornire un'analisi del modello di imposizione sugli enti

previdenziali, evidenziando eventuali criticità e prospettive di riforma, anche alla luce della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

Il professor MARÈ ringrazia la Commissione e introduce due temi che intende affrontare in premessa. Espone, in primo luogo, i dati sugli investimenti delle Casse private, evidenziando la quota di risorse che tali investitori istituzionali indirizzando verso il sistema Paese. Fa presente che solo il 4,4 per cento delle risorse disponibili vengono investite dalle Casse di previdenza nell'economia reale italiana; per i fondi pensione la quota si riduce alla 0,9 per cento. Rappresenta che all'estero la preferenza per il mercato azionario domestico è molto superiore, pur essendosi ridotta negli ultimi anni: in media gli investitori istituzionali destinano al capitale di rischio delle imprese nazionali una quota che risulta di poco inferiore alla metà dei fondi disponibili. Ritieni che le cause del contributo ridotto all'azionariato delle imprese italiane da parte delle Casse e dei fondi pensione debbano essere identificate nello scarso spessore dei mercati, nel peso modesto del mercato italiano nei *benchmark* globali e nei limiti che caratterizzano sia la domanda che l'offerta di fondi. Ritieni che sarebbe fondamentale creare un veicolo *ad hoc*, ovvero un fondo unico per le Casse e uno, separato, per i fondi pensione, che consentano di concentrare gli investimenti degli investitori istituzionali di natura previdenziale, anche quelli di più piccola dimensione. Ricorda i ritardi nell'emanazione del regolamento investimenti e sottolinea che tale questione andrebbe risolta poiché la regolamentazione dei fondi pensione è andata molto avanti e sarebbe necessario trovare una soluzione per regolare i processi di investimento delle Casse, pur salvaguardandone un certo grado di libertà di azione. Passa poi al tema della tassazione, introducendo due sistemi principali di imposizione: il primo che colpisce tutte le fonti di entrata in modo comprensivo e il secondo che propone di tassare esclusivamente le spese ed esentare il risparmio. Fornisce elementi di valutazione dei due

diversi sistemi ricordando che è importante considerare gli effetti sull'equità fra le generazioni. Rappresenta che, rispetto al sistema previdenziale, i momenti sui quali è possibile applicare l'imposizione sono tre: la contribuzione, la maturazione dei rendimenti degli investimenti e la prestazione pensionistica vera e propria. L'imposta sulla spesa prevede di esentare sia il versamento dei contributi che la maturazione dei rendimenti, mentre concentra la tassazione sulla prestazione; oppure in modo equivalente si potrebbero tassare i contributi ed esentare i due successivi momenti. Fa presente che con l'imposta comprensiva invece si sottopongono a tassazione due momenti, tipicamente identificati nella maturazione dei rendimenti e nell'erogazione delle prestazioni. Fa presente inoltre che la tassazione sulle prestazioni può essere determinata applicando un'aliquota sostitutiva unica, assimilando in questo modo le prestazioni a redditi finanziari, oppure applicando l'aliquota marginale dell'imposta sul reddito da lavoro. Ritieni che la formula migliore sia quella di esentare i rendimenti e presentare delle stime che questa riforma determinerebbe in termini di riduzione di gettito. Ritieni che tale formula sarebbe coerente con quanto proposto dalla delega fiscale che intende indirizzare il sistema fiscale verso un sistema di imposizione duale. Fa presente che con l'apertura del mercato unico dei piani pensionistici, i produttori nazionali si troveranno un problema di concorrenza fiscale poiché la maggior parte dei Paesi europei adotta il sistema cosiddetto EET, che esenta i rendimenti maturati. Rappresenta infine un elemento di criticità legato alla tassazione delle prestazioni, soprattutto con riferimento ai fondi pensione. Le prestazioni erogate da questi ultimi sono infatti caratterizzate da un'imposizione proporzionale con aliquota agevolata mentre, se la delega portasse a tassarle all'aliquota marginale ci potrebbero essere effetti molto pesanti sull'industria.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC) evidenzia il ruolo della politica per contribuire a sostenere il sistema previdenziale e sottolinea l'importanza di creare

una cultura consapevole del tema previdenziale e renderla parte del patrimonio educativo degli italiani.

Il PRESIDENTE chiede se l'esenzione dei rendimenti potrebbe compensare l'aumento delle imposte sulle prestazioni derivate dal passaggio da un'aliquota unica all'aliquota marginale, in quanto se si mantenesse l'aliquota agevolata il modello potrebbe risultare sbilanciato in termini di equa contribuzione. Chiede se fra i vari strumenti per la diffusione della previdenza complementare si potrebbe pensare ad un aumento del tetto all'ammontare dei contributi esenti. Chiede se oltre allo strumento dei veicoli di investimento, si potrebbe immaginare una tassazione di scopo che condizioni a specifiche circostanze, quali l'investimento nell'economia nazionale, la detassazione dei rendimenti.

Il professor MARÈ concorda con quanto esposto dall'onorevole Tondo, soprattutto sul ruolo cruciale dell'educazione finanziaria. Fa presente che l'adeguatezza delle prestazioni può essere ottenuta solamente attraverso un processo di accumulazione, sul quale bisogna creare consapevolezza soprattutto fra i più giovani. Concorda sul fatto che esentando i rendimenti bisognerebbe ritoccare l'imposizione delle prestazioni e fa diverse ipotesi sulle modalità con le quali potrebbe essere effettuata questa

riforma. Ritiene, in particolare, che sarebbe opportuno mantenere delle aliquote agevolate per favorire scelte fondamentali come quella dell'accumulazione previdenziale e prevedere una graduazione delle aliquote in relazione all'età. Ritiene che l'istituzione di un veicolo sia fondamentale perché investitori piccoli e grandi potrebbero avere economie di scala e di scopo. Sottolinea che la tassazione di scopo non potrebbe prevedere un vincolo all'investimento in Italia ma dovrebbe limitarsi a incentivare l'investimento nell'economia reale.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Maré e dichiara conclusa l'audizione.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop) è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Seguito dell'audizione in videoconferenza della Presidente dell'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Cristina Maggia. <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	125

#### AUDIZIONI

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione in videoconferenza della Presidente dell'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Cristina Maggia.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, riepiloga brevemente i temi affrontati nella prima parte dell'audizione, svoltasi lo scorso 27 ottobre. Invita, quindi, l'audita a conclu-

dere la sua relazione sulle modalità di funzionamento dei tribunali per i minorenni.

Cristina MAGGIA, svolge la relazione, illustrando in particolare le problematiche organizzative dei tribunali per i minorenni, le difficoltà ad attuare forme di affidamento familiare, gli aspetti critici delle riforme in discussione.

Pongono quesiti la senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA), le deputate Lisa NOJA (IV), Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e Laura CAVANDOLI, *presidente*, ai quali risponde Cristina MAGGIA.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.****Comunicazioni della Presidente.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

svolgere un approfondimento su un esposto ricevuto, relativo ad una vicenda recentemente avvenuta in Piemonte;

delegare alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti su alcune cooperative attive nel settore dell'assistenza ai minori fuori famiglia;

incaricare l'avvocato Perozzi e l'avvocato Morcavallo di svolgere un approfondimento sui profili giurisprudenziali della sindrome da alienazione genitoriale.

Comunica inoltre che dopo l'ultima seduta della Commissione sono pervenuti, tre esposti, riservati.

Fornisce infine alcuni aggiornamenti sul programma dei lavori della Commissione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. Esame emendamenti C. 3298-A Governo ..... 3

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 3

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. C. 2301 Perego di Cremnago (*Seguito esame congiunto e rinvio*) ..... 4

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 6

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (*Seguito esame e rinvio*) ..... 6

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) ..... 8

### III Affari esteri e comunitari

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019. Atto n. 316 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 32

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 d'iniziativa del Senatore Ferrara, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 44

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica Ellenica, Nikos Dendias ..... 44

**IV Difesa**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 99 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Nota informativa depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto ( <i>Loitering Ammunitions</i> ) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	47
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali ( <i>Logistic Support Ship – LSS</i> ) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	49

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari .....	50
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo. ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	78
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298-A ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 e abb.-A ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	81
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	88

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo	
--	--

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	82
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	87

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) ( <i>in videoconferenza</i> ) e dell'Associazione Aeroporti 2030 .....	92
Audizione informale del presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), avvocato Pierluigi Umberto Di Palma .....	92

### **ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
--	----

### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:**

Incontro informale con una delegazione della Commissione per i Trasporti e le Comunicazioni finlandese .....	96
--	----

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (MAAVI) e di Federalberghi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	97

### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione esercizi storici fiorentini, dell'Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, dell'Associazione piazza San Marco Venezia e dell'Associazione « Gli storici » – caffè e ristoranti storici d'Italia, nell'ambito	
---	--

dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) .....	98
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto .	99
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (A.I.S.O.) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni .....	99
<b>XII Affari sociali</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».	
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farindustria .....	100
Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e Adriana Ammassari, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate del medesimo istituto .....	100
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con una delegazione della Commissione per gli Affari europei del Senato francese .	101
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	102
Sui lavori della Commissione .....	102
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia ( <i>Svolgimento</i> ) .....	103
Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione dell'Amministratore delegato della Società di produzione televisiva <i>Stand by me</i> .	103
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	104
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 415/1958 al n. 426/1984)</i> ) .....	105
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	
	119

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del direttore dell'AISE, generale Giovanni Caravelli .....	120
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021 .....	120

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
-----------------------------------	-----

**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del dottor Mauro Maré, Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop) .....	121
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	123

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Seguito dell'audizione in videoconferenza della Presidente dell'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Cristina Maggia. <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

**COMMISSIONE PLENARIA:**

Comunicazioni della Presidente .....	125
--------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0163790\*